

NOVARA FOOTBALL CLUB s.p.a.



**MODELLO ORGANIZZATIVO
DI GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del D. Lgs. n. 231 - 8 giugno 2001

PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

Preliminare alla lettura del Modello di Organizzazione Gestione Controllo della NOVARA FOOTBALL CLUB s.p.a. è l'indicazione di seguito riportata della definizione dei termini e delle relative abbreviazioni.

a. Definizioni

Novara FC: si intende la Novara Football Club S.p.a.

Società: si intende la società Novara FC

Modello di organizzazione o Modello: si intende l'insieme dei principi di condotta, delle procedure e dei protocolli ad essi ispirati, adottati dal Novara FC al fine di prevenire la commissione di reati, così come previsto dal D.lgs. 231/2001.

Soggetti apicali: si intendono tutti i soggetti che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Novara FC o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, secondo la previsione normativa ex art. 5, primo comma, lett. a).

Processo sensibile: si intende ogni processo dell'attività aziendale in relazione al quale si ritiene in qualche modo possibile la commissione dei reati previsti quali presupposto della responsabilità dell'ente secondo le disposizioni del D.lgs.231/2001.

Operazione sensibile: si intende ogni operazione o atto all'interno di un processo sensibile. Essa può avere natura tecnica, commerciale, finanziaria.

Procedura: si intende l'insieme di regole e protocolli previsti per la realizzazione di un processo aziendale ovvero per l'esecuzione di specifiche operazioni.

Tracciabilità: si intende l'aspetto procedurale che contempla la dimostrazione dello svolgimento di un certo processo decisionale attraverso documenti.

Destinatari: si intendono tutti i soggetti ai quali è rivolto il Modello di Organizzazione: Soci, Amministratori, Sindaci, Direttori, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Organismo di Vigilanza e terzi con rapporti contrattuali continuativi.

Organismo di Vigilanza: si intende l'organismo al quale è assegnato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, valutarne l'efficacia e curarne l'aggiornamento. È altresì l'organismo che ha funzioni precipue nell'ambito dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Amministratore Unico: è l'amministratore unico della Società

Pubblica Amministrazione: si intende qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi.

Reati presupposto: si intendono i reati per i quali è prevista la responsabilità della società ex D.lgs. 231/2001.

b. Abbreviazioni

Nel corpo del presente Modello possono trovare spazio le seguenti abbreviazioni:

OdV: Organismo di Vigilanza della Società

AD: Amministratore Delegato della società

D.lgs. 231/2001: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

P.A.: Pubblica Amministrazione

P.U.: Pubblico Ufficiale

2. LA STRUTTURA SOCIETARIA

La società Novara FC s.p.a. ha sede legale in Novara, viale Marmo n. 8.

Il Legale rappresenta è Pietro Lo Monaco.

Il Rappresentante del Collegio Sindacale è:
Ezio Cizza

3. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LE NORME DI RIFERIMENTO

L'introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche rappresenta una delle più significative riforme che, in attuazione degli impegni assunti a livello comunitario ed internazionale, hanno interessato l'ordinamento italiano.

Il Decreto Legislativo del 8/6/2001 n. 231, in attuazione della delega conferita con la legge 29/9/2000 n. 300, infatti, si inserisce nell'ambito dell'ampio movimento di lotta alla corruzione internazionale che ha imposto agli stati aderenti, e pertanto anche all'Italia, l'assunzione di omogenei mezzi di repressione e prevenzione della criminalità che coinvolge il settore economico. La necessità di tutelare e garantire la sicurezza del mercato, che ha assunto ormai le caratteristiche di un mercato globale, che supera i confini ed i particolarismi dei singoli Stati, nonché la trasformazione degli assetti organizzativi dell'impresa, hanno spinto la comunità internazionale, da un lato, a cercare di creare un sistema sanzionatorio delle condotte illecite omogeneo, dall'altro, a individuare specifiche responsabilità in capo alle imprese che, vere protagoniste dei traffici internazionali, hanno assunto strutture sempre più complesse per dimensioni ed organizzazione. Il coinvolgimento delle persone giuridiche, sia nella politica di prevenzione, sia nella responsabilità per le condotte dei singoli soggetti facenti parte della loro organizzazione, appare, infatti, una tappa necessaria per garantire una generale correttezza ed eticità del mercato. La responsabilità delle persone giuridiche (cd. enti) introdotta nell'ordinamento italiano si presenta per vari aspetti di natura spiccatamente penale, nonostante la stessa sia stata espressamente definita "amministrativa" dalla legge delega prima e dal D.Lgs. 231/2001 poi. Si è in presenza di una responsabilità di natura ibrida: coesistono le caratteristiche peculiari della responsabilità penale e di quella amministrativa e si adotta il sistema processuale penale ai fini del suo accertamento e della conseguente irrogazione della sanzione. Il decreto, tuttavia, se da un lato disegna un rigido schema repressivo, dall'altro predispone un'evidente attenuazione di tale rigore per l'ente che si sia dotato di idonei sistemi di prevenzione dei reati dai quali discende la responsabilità delle persone giuridiche. L'obiettivo è quello di spingere le persone giuridiche a dotarsi di un'organizzazione interna in grado di prevenire le condotte delittuose. L'ente, infatti, non risponde se prova di avere adottato le misure, indicate dallo stesso legislatore, che si presumono idonee alla funzione di

prevenzione. Le condizioni essenziali perché sia configurabile la responsabilità dell'ente sono tre: sia stato commesso un reato a cui la legge collega la responsabilità dell'ente; il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso; l'autore del reato sia soggetto in posizione c.d. "apicale", ex art. 5, lett. a) ovvero sia un c.d. "sottoposto", ex art. 5, lett. b). La responsabilità dell'ente, pertanto, discende dalla commissione, da parte di soggetti ad esso appartenenti, di reati tassativamente indicati dal decreto ovvero, in base a quanto disposto dall'art. 2, qualora la sua responsabilità sia prevista da altra legge che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto. Infatti l'art. 5, comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 231 del 2001 individua le categorie di persone fisiche che, commettendo reati, provocano la «responsabilità amministrativa» della Società nella quale o per la quale esse operano. La prima categoria è quella di coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa. Nella seconda categoria rientrano le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale. Pertanto il D.Lgs. 231/2001 differenzia la disciplina del criterio di imputazione operante sul piano subiettivo a seconda che il reato sia commesso da un soggetto in posizione apicale o da un semplice sottoposto. Nel primo caso, infatti, è prevista un'inversione dell'onere della prova a carico della Società, la quale «non risponde se prova» di avere adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato da parte del soggetto in posizione apicale un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Inoltre, si chiarisce che si ha l'onere di dimostrare di aver attivato un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è stato affidato il compito di vigilare sull'osservanza dei modelli organizzativi, nonché di promuovere il loro aggiornamento (cfr. art. 6, comma 1, lett. b) del decreto). Infine, la Società è chiamata a provare che il soggetto in posizione apicale ha commesso il reato «eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione» preventivamente adottati ed efficacemente implementati (cfr. l'art. 6, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 231/2001). La disciplina dell'ipotesi in cui il reato sia commesso da un «soggetto sottoposto all'altrui direzione», contenuta nell'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 evidenzia, in estrema sintesi, che invece non è prevista alcuna inversione dell'onus probandi, cosicché la dimostrazione della mancata adozione o dell'inefficace attuazione del modello organizzativo prescritto grava sulla pubblica accusa. In questo modo è possibile delineare la struttura dell'esonero di responsabilità della Società. Alla luce dell'art. 5, comma II, D.Lgs. 231/2001 non si risponde se i soggetti attivi hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Inoltre l'art. 6 specifica che la Società non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo a questo preposto.

Rievocando i principi fondamentali di garanzia in materia penale, quali il principio di legalità e il principio di irretroattività della legge penale, dettati dall'art. 25 della Costituzione, l'art. 2 introduce il fondamentale tema dei reati ai quali è connessa la responsabilità degli enti.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/01 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (si rimanda al paragrafo 9 per quanto adottato dal Novara FC).

3.1 I reati presupposto della responsabilità della persona giuridica

Il Legislatore, nel decennio intercorso dall'entrata in vigore del D.lgs. 231/2001, ha ampliato notevolmente il novero dei reati per i quali sussiste la responsabilità della persona giuridica.

Oggi i reati presupposto, come si vedrà nella parte speciale del Modello di Organizzazione, sono i seguenti:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/2001);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis1 D.lgs. 231/2001)
- reati societari (art. 25 ter D.lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratica (art. 25 quater D.lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater1 D.lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001);
- abusi di mercato (art. 25 sexies D.lgs. 231/2001);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.lgs. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies D.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 novies D.lgs. 231/2001);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 novies D.lgs. 231/2001, da intendersi art. 25 decies D.lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (L. 16.03.2006 n. 146);
- reati ambientali (art. 25 undecies D.lgs. 231/2001)
- razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001)
- frode in competizioni sportive (art. 25 quaterdecies D.lgs. 231/2001)
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001)

Nella parte speciale del Modello di Organizzazione viene effettuata una compiuta analisi delle aree di rischio, vale a dire di quei settori operativi della società nei quali è ritenuta maggiormente possibile la commissione di uno o più reati tra quelli sopra elencati.

Parimenti, nei casi di verifica di aree a rischio e di processi sensibili, vengono individuate le procedure ed i protocolli ai quali tutti i Destinatari del Modello di Organizzazione debbono attenersi. Elemento cardine del presente Modello di Organizzazione è il Codice Etico, che rappresenta l'espressione della volontà aziendale in ordine alle modalità di esecuzione di ogni attività in qualsivoglia area o struttura del Novara FC. La violazione delle procedure o dei protocolli ovvero la violazione dei principi e delle regole stabiliti nel Codice Etico comporta l'applicazione di rigide sanzioni a carico dell'autore.

3.2 Apparato sanzionatorio a carico dell'Ente

Sono previste sanzioni a carico della Società qualora se ne ravveda la responsabilità ai sensi del Decreto, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati:

- sanzione pecuniaria, calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare, entro limiti definiti per legge. La sanzione può quindi variare da un minimo di € 25.822,84 a un massimo € 1.549.370,70 (aumentabile fino a 10 volte nel caso di abusi di mercato);
- sanzioni interdittive (applicabili anche in via cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 231/01, "Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente") che, a loro volta, possono consistere in:
 - a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;

- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

3.3. Gli adempimenti da assolvere per prevenire la responsabilità della persona giuridica

3.3.1 Il Modello di organizzazione quale condizione di esclusione della responsabilità

Il sistema concepito dal Legislatore del 2001 prevede che la persona giuridica possa essere ritenuta responsabile di un illecito derivante da reato nel caso in cui la commissione di tale reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

È peraltro stabilito che deve considerarsi esclusa l'inosservanza di tali obblighi se l'ente, prima della commissione del reato, *“ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”* (così sia l'art. 6, comma 1, lett. a sia l'art. 7, comma 2 D.lgs. 231/2001).

La persona giuridica non sarà pertanto ritenuta responsabile ai sensi del D.lgs. 231/2001 se prova che:

- è stato adottato ed attuato, prima della commissione del fatto di reato, un Modello idoneo a prevenire il reato contestato
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste dal Modello

La società potrà pertanto dare prova della sua buona organizzazione interna qualora abbia adottato un sistema di organizzazione e gestione della propria attività in grado di prevenire in concreto la commissione dei reati previsti quali presupposto dal D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

Il Modello di Organizzazione è, dunque, un sistema di gestione che, partendo dall'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi determinati reati, prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.

Il Modello di Organizzazione deve prevedere, in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della Legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni a rischio reato.

L'efficace attuazione del Modello di Organizzazione richiede in ogni caso una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività. E' altresì necessario che sia previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Occorre precisare che nel caso di commissione di reati da parte di soggetti in posizione apicale la responsabilità dell'ente è presunta e grava sull'ente stesso l'onere di dimostrare la propria estraneità alla commissione dell'illecito.

Nel caso, invece, di commissione di reato da parte di un soggetto che non ricopra funzioni apicali, la responsabilità dell'ente deve essere dimostrata e l'onere della prova ricade, dunque, sulla pubblica accusa.

3.3.2 L'Organismo di Vigilanza quale esimente della responsabilità

L'adozione di un sistema di gestione dell'attività in linea con le disposizioni previste dal D.lgs. 231/2001 non è elemento sufficiente per escludere a priori la responsabilità della persona giuridica in caso di commissione di reati.

L'art. 6, comma 1, lett. b) D.lgs. 231/2001 prevede, infatti, che la persona giuridica affidi il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione nonché la cura dell'aggiornamento ad un organismo nuovo, non previsto in precedenza, dotato di poteri di iniziativa e di controllo.

La persona giuridica non sarà pertanto ritenuta responsabile ai sensi del D.lgs. 231/2001 se prova che:

- ha nominato un organismo che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (c.d. Organismo di Vigilanza)
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza

È pertanto istituito all'interno della compagine societaria del Novara FC l'Organismo di Vigilanza, al quale è demandato il compito di sorvegliare sull'applicazione dei precetti contenuti nel Modello di Organizzazione.

L'Organismo di Vigilanza deve essere ritenuto da tutti i Destinatari quale soggetto di riferimento per le comunicazioni inerenti possibili violazioni di Legge e potenziali condizioni per la commissione di reati.

Tutti coloro che operano per il Novara FC debbono comunicare all'Organismo di Vigilanza

eventuali situazioni di possibile compimento di reati ovvero di violazione di procedure e protocolli ritenuti importanti dal presente Modello di organizzazione, sapendo che verrà tutelata la massima riservatezza. L'omessa comunicazione viene ritenuta quale violazione del Modello di Organizzazione.

3.4 Finalità del Modello di Organizzazione

Novara FC, nell'intento di assicurare condizioni di correttezza, integrità e trasparenza nella conduzione della propria attività, ha ritenuto di attuare un programma di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e controllo, di verificare la corrispondenza delle procedure aziendali già in essere alle finalità previste dal D.lgs. 231/2001 e di procedere pertanto all'adozione del Modello di Organizzazione secondo i dettami di Legge.

Il Modello di Organizzazione ha quale finalità precipua la prevenzione del rischio di impresa connesso alla responsabilità delle persone giuridiche per i reati così come previsto dal D.lgs. 231/2001.

Obiettivo correlato deve individuarsi nella riduzione delle possibilità di commissione di reati all'interno della realtà societaria del Novara FC.

Il Modello si propone, dunque, mediante l'individuazione delle aree cosiddette a rischio e dei correlati processi sensibili, le seguenti finalità:

- perseguire la consapevolezza in tutti coloro che operano all'interno della Società di poter incorrere, in caso di condotte non conformi alle norme ed alle procedure aziendali ed alle disposizioni normative comunemente applicate, in illeciti passibili di conseguenze penali e disciplinari sotto il profilo personale nonché di gravose conseguenze per la società;
- ribadire che tali condotte illecite sono condannate dal Novara FC in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di Legge, anche ai principi etici e sociali ai quali la società intende rigorosamente attenersi nell'assolvimento della propria attività e della propria missione;
- consentire al Novara FC, attraverso l'azione costante di controllo dell'Organismo di Vigilanza, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare il compimento di fatti di reato

Il Modello, al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, presuppone:

- un'attività di formazione e di diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole di condotta indicate dalla società;
- il costante monitoraggio ed aggiornamento della mappatura delle aree di rischio e dei processi sensibili
- l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione allo stesso di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello di Organizzazione, anche attraverso la predisposizione di risorse aziendali adeguate ai compiti conferitigli;
- la verifica e la documentazione delle operazioni sensibili, nel rispetto del principio della *tracciabilità*
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica del Modello di Organizzazione stesso ed il suo aggiornamento costante.

Novara FC coltiva altresì l'obiettivo di colpire con adeguate misure sanzionatorie ogni condotta illecita attraverso l'attività di controllo costante dell'Organismo di Vigilanza e la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare.

3.5 La costruzione del Modello di Organizzazione

Il Modello è stato predisposto da Novara FC tenendo presenti le prescrizioni del D.lgs. 231/2001 e le Linee Guida elaborate in materia da Confindustria, nonché quelle emanate sull'argomento ex art 7 comma 5 dello Statuto Federale dalla Federazione Italiana Calcio, al fine anche di coordinare il presente modello con i Modelli di Prevenzione eventualmente adottati dalla Società. Inoltre, sono state tenute in conto le indicazioni provenienti fino ad oggi dalla giurisprudenza in materia.

Nella redazione del Modello e nella compiuta analisi dei rischi si è altresì analizzata la storia della Società attraverso le esperienze ritenute rilevanti ai fini della prevenzione del rischio reato.

Nella parte speciale, prima sezione, vengono esplicitati i criteri utilizzati per l'effettuazione dell'individuazione delle aree di rischio e dei processi sensibili.

Nella fase di elaborazione si è altresì provveduto a svolgere le seguenti verifiche:

- esame della documentazione aziendale in ordine alle procedure già in atto;
- colloqui con i soggetti responsabili di specifiche funzioni aziendali al fine di verificare i processi da qualificarsi come sensibili;
- esame delle procedure in atto al fine di verificarne l' idoneità nell'ottica della prevenzione in ordine alla commissione di fatti penalmente rilevanti e per apportare alle stesse i miglioramenti necessari.

Al fine di prevenire il rischio della commissione di reati che possano comportare la responsabilità per la persona giuridica ai sensi del D.lgs. 231/2001, Novara FC ha adottato il presente Modello che prevede:

- l'individuazione delle aree di rischio nel cui ambito possono essere commessi reati;
- l'individuazione dei processi sensibili;
- protocolli e procedure diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali che garantisca una chiara ed organica attribuzione di compiti, rappresentata in un organigramma definito ed adeguato per l'attività da svolgere;
- la definizione di un sistema normativo interno finalizzato alla prevenzione dei reati;
- l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- un organo deputato esclusivamente a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello
- obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di Vigilanza;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

Il Modello è così strutturato:

- parte generale
- parte speciale

Con particolare riferimento alla parte speciale sono indicate:

- le aree ritenute a "rischio reato" e le attività sensibili;
- le funzioni, i servizi e gli uffici aziendali che operano nell'ambito delle aree a rischio reato e delle attività sensibili;
- i reati astrattamente perpetrabili;
- la tipologia di controlli in essere sulle singole aree di rischio;
- i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati e condurlo ad una condizione di sostanziale accettabilità;
- una serie di procedure organizzative che stabiliscono come devono essere effettuate le operazioni soggette a rischio reato;

Nell'ambito dell'organizzazione del Novara FC rilevano i seguenti principali presidi, che debbono ritenersi parte integrante del presente Modello di Organizzazione:

- sistema disciplinare
- Codice Etico
- procedure e protocolli per lo svolgimento delle attività aziendali
- sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro e l'ambiente
- documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e le relative misure di prevenzione e protezione
- documento programmatico sulla sicurezza;
- Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche

Dall'analisi dell'attività in relazione al rischio di compimento di reati emergono regole di comportamento che dovranno essere seguite da tutti i soggetti interessati e per ogni tipo di operazione nell'ambito di ogni processo sensibile e che, per la diffusa applicazione, si ritiene opportuno evidenziare già in questa parte generale.

In particolare:

- ogni attività autorizzata da chi ne abbia il potere all'interno del Novara FC deve essere registrata documentalmente e verificabile con immediatezza
- ogni procedura deve essere suddivisa in fasi
- per quanto è possibile occorre evitare che più fasi della medesima procedura siano affidate ad un unico operatore, evitando però che vi sia un'eccessiva frammentazione che produca

- deresponsabilizzazione e difficoltà ad individuare il responsabile
- deve osservarsi un collegamento, prevedendo che nessuno nell'ambito della propria attività sia svincolato dalla verifica indiretta o diretta da parte di altri soggetti deputati ad altre fasi del medesimo processo
 - ogni documento attinente alla gestione amministrativa o sportiva deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente
 - ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto o di una valutazione effettuata deve essere sottoscritto da chi ne è l'autore
 - ogni operazione concernente movimentazione di risorse finanziarie, in entrata ed in uscita, deve essere documentalmente registrata

Il Modello di Organizzazione è atto proveniente dall'Amministratore Unico

Le eventuali successive modifiche sono demandate all'approvazione dell'Amministratore Unico

IL CODICE ETICO

NOVARA FC

PREMESSA

Il Codice Etico e il Modello sono due strumenti complementari e integrati. Il Codice Etico è stato adottato in via autonoma da Novara FC con lo scopo di definire i principi di condotta degli affari della società nonché gli impegni e le responsabilità dei propri collaboratori; inoltre tale strumento fornisce agli stessi soggetti informazioni in ordine alla soluzione di problemi di natura etica e commerciale.

Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.lgs. 231/2001 finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

Novara FC fonda la propria attività sui principi ed i valori etici di seguito enunciati e svolgerà ogni sforzo utile affinché i medesimi possano trovare piena applicazione nello svolgimento sia dell'attività sportiva sia dell'attività economica, parte imprescindibile nella gestione di una moderna società calcistica. Novara FC pretende il pieno rispetto delle norme e delle regole vigenti da parte di tutti coloro che, dipendenti e non, intrattengano relazioni con essa.

Novara FC S.p.a. promuove un ambiente di lavoro fondato sul rispetto, la lealtà e la correttezza, responsabilizzando in tal senso gli stakeholders, vale a dire quelle categorie di soggetti, individui, gruppi o istituzioni, la cui collaborazione è ritenuta indispensabile per il raggiungimento dei propri obiettivi sociali.

La violazione dei principi e dei valori enunciati nel presente Codice Etico è ragione sufficiente per l'interruzione di qualsivoglia rapporto con il trasgressore.

All'Organismo di Vigilanza, istituito con il Modello Organizzativo, sono assegnate le funzioni di garante del Codice Etico.

Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali Novara FC S.p.a. intrattiene relazioni.

LINEE GUIDA DEL CODICE ETICO

Novara FC accettando, condividendo e aderendo ai principi etici del Codice Etico della Lega cui è iscritta ritiene lo Sport un momento fondamentale nella formazione dell'individuo, rappresentando un aspetto di aggregazione comunitaria sulla base dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e della Costituzione italiana; pertanto, richiamando il valore vincolante dei principi olimpici e le ragioni eticopolitiche della particolare tutela riservata allo Sport, e in particolare al calcio, dall'Ordinamento giuridico italiano, adotta il presente "Codice Etico" contenente le norme e i principi generali di correttezza etica che la Società, la propria governance, i tesserati ed i dipendenti devono rispettare.

L'osservanza del Codice Etico è essenziale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società nel cui ambito si pratica lo sport del calcio, quale spazio di educazione individuale e di accomunamento sociale, nonché quale modello civico di vita valido anche al di fuori del fenomeno sportivo. E' uno strumento per diffondere e promuovere un percorso formativo integrale della persona, dei giovani atleti, dei giocatori professionisti attraverso il calcio, per garantire l'autenticità dei valori promossi.

INTRODUZIONE

Il presente Codice Etico, approvato dall'amministratore unico della Società è parte integrante e sostanziale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 della predetta Società.

Esso contiene i valori generali di natura etica che, insieme alle prescrizioni legali, regolamentari e contrattuali, rappresentano le indicazioni che si devono declinare nei principi comportamentali e nei protocolli di controllo presentati nelle Parti Speciali del Modello.

La Società riconosce che l'osservanza di principi di comportamento basati su valori etici sia di fondamentale importanza per la propria crescita sportiva, economica e reputazione.

La Società crede nell'importanza della funzione sociale dello sport in generale e, in particolare, del gioco del calcio, quale strumento di formazione, educazione, integrazione e aggregazione dei singoli individui. Nello svolgimento delle attività della società, la stessa riconosce e diffonde i valori che permeano le normative promanate dalle istituzioni dell'ordinamento sportivo quali CONI, FIGC, FIFA e UEFA.

La Società si propone di costituire un esempio di lealtà, correttezza e probità nel mondo del calcio, pertanto ripone il massimo impegno nella tutela e nello sviluppo della propria immagine e reputazione

– ad esempio attraverso la promozione e la partecipazione ad iniziative di solidarietà, formazione ed integrazione sociale – e richiede altrettanto alle proprie risorse.

Consapevole dell'importanza che la condotta dei calciatori, degli allenatori, degli accompagnatori, dei dirigenti e, più in generale, di tutto il personale detiene nel perfezionamento della propria immagine, la Società richiede che tali soggetti mantengano in ogni occasione un contegno eticamente e professionalmente ineccepibile. Per contro si impegna a garantire il pieno rispetto della personalità e della professionalità dei propri collaboratori e alla valorizzazione degli stessi nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, favorendo un clima di rispetto reciproco e rifiutando qualsiasi comportamento potenzialmente lesivo della dignità dei singoli individui.

I calciatori professionisti rappresentano il volto pubblico della Società e pertanto gli stessi devono collaborare alla diffusione dei valori cui la stessa si ispira. Essi rappresentano un modello per le nuove generazioni e sono esposti all'opinione pubblica e si impegnano al rispetto e alla diffusione dei valori profusi dalla società con il loro comportamento indefettibile dentro e fuori dal campo di gioco. Ciò comporta che tutte le dichiarazioni rilasciate – sia nel corso di interviste ufficiali agli organi di stampa che a titolo privato tramite i propri profili sui diversi *social network* – debbano essere ben ponderate e tenere in considerazione l'impatto che possono produrre sui sostenitori e, in generale, sul pubblico.

Gli stessi calciatori rappresentano, altresì, il punto di riferimento e di ispirazione per i giovani che si approcciano al mondo del calcio e per gli stessi devono offrire un esempio da seguire moralmente e umanamente ineccepibile.

La Società, consapevole che la crescita dei propri calciatori rappresenti soprattutto un fondamentale strumento di educazione e di formazione degli stessi nonché una preziosa risorsa, presta particolare attenzione alla corretta gestione ed organizzazione del settore giovanile, avendo particolare riguardo al rispetto degli obblighi morali ed educativi degli allenatori, dei preparatori e di tutti i soggetti coinvolti in attività che prevedano il contatto e la prossimità con i giovani calciatori.

L'attività calcistica del settore giovanile è organizzata in modo tale da garantire che le strutture adibite e il personale preposto allo svolgimento delle attività, agonistiche e non, siano idonei alle esigenze tipiche dell'età dei giovani calciatori.

In particolare la Società educa i giovani calciatori ai valori dell'amicizia e del rispetto reciproco, nei confronti sia dei compagni che degli avversari, promuovendo il *fair play* che rappresenta un valore fondamentale ed imprescindibile cui deve ispirarsi l'attività agonistica di tutte le rappresentative della Società.

La Società assicura che lo svolgimento delle attività agonistiche avvenga nel rispetto delle regole, rifiutando ogni qualsivoglia comportamento che possa potenzialmente alterare e modificare il normale svolgimento della competizione e la regolarità del risultato, e ad ogni modo ricusare ogni tipologia di scommessa ad esso interconnessa.

La società assicura, inoltre, la predisposizione di adeguate misure volte a prevenire che i calciatori, i dirigenti e tutti gli altri tesserati della società possano effettuare scommesse on line e/o praticare qualsivoglia tipologia di gioco d'azzardo quali poker, slot machine, ecc..

La Società si impegna attivamente nella lotta contro il doping e nel contrasto di qualsiasi forma di violenza fisica e verbale, sfruttamento, abusi e molestie. La Società si impegna pertanto a contrastare ogni discriminazione basata su diversità personali o culturali o fondata sul sesso, sulla razza, sulla religione, sugli orientamenti sessuali e di pensiero. Sono inoltre fortemente condannate tutte le esternazioni che costituiscano forme di discriminazione territoriale o etnica.

La Società condanna ogni forma di violenza, dentro e fuori il campo da gioco.

I calciatori, appartenenti o meno al settore professionistico, devono mostrare rispetto per l'avversario e per le regole, evitando simulazioni di falli o provocazioni nei confronti degli avversari.

Il principio della non violenza e della lotta ai comportamenti discriminatori deve essere condiviso e diffuso anche nei rapporti con i propri tifosi. Pertanto i calciatori, gli allenatori ed i dirigenti sono tenuti ad evitare ogni qualsivoglia incitamento al compimento di atti violenti e o aggressivi ed a promuovere un tifo sano e privo di connotazioni discriminatorie o, comunque, offensive nei confronti dei giocatori o dei tifosi avversari.

Per tali motivazioni la Società è attivamente impegnata nella promozione di eventi ed iniziative contro la violenza e la discriminazione attraverso l'organizzazione di attività, interventi ed incontri pubblici con i calciatori professionisti, i dirigenti, i tecnici sportivi volti alla sensibilizzazione dei propri tifosi e dell'opinione pubblica in genere.

La Società è inoltre presente sul territorio con iniziative volte alla prevenzione degli abusi di alcool, droghe e farmaci dopanti, in particolar modo per i casi in cui l'impiego degli stessi avvenga per

migliorare le prestazioni in ambito sportivo.

La Società si impegna a rispettare le normative e i provvedimenti emanati dal CONI dalla FIGC dalla FIFA e dalla UEFA e dai loro organismi e a diffondere una cultura societaria ispirata ai principi di correttezza e buona fede nelle attività agonistiche e nei rapporti con i soggetti esterni. Per garantire ciò risulta fondamentale la costruzione di un sistema di controllo interno che preveda il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali allo scopo di assicurare il rispetto delle norme e delle procedure aziendali.

Il Codice Etico (di seguito anche il “Codice”) è stato elaborato al fine di tradurre i valori etici in principi di comportamento, che i Destinatari dello stesso sono tenuti a seguire nella conduzione degli affari e delle proprie attività.

I principi etici di comportamento, contenuti all’interno del presente documento, caratterizzano pertanto l’attività della Società e guidano l’organizzazione aziendale, nel senso di dare un’indicazione programmatica a natura vincolante.

La scelta adottata dalla Società è, dunque, quella di affiancare a valori etici di portata più ampia e generali, un insieme di principi etici che meglio rispondano alle specifiche prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 e nell’art. 7, comma 5, dello Statuto della FIGC.

Il presente Codice Etico si ispira ai valori morali e sociali della FIGC e della Lega cui la Società appartiene e si conforma ai principi indicati dal CIO, dal CONI, dalla FIFA, dalla UEFA, dalla FIGC e dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, vuole essere uno strumento per il conseguimento del rispetto e della disciplina etica, morale e sociale.

Destinatari:

Il Codice Etico della Società è vincolante e deve essere osservato:

- 1) gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti “soggetti apicali”);
- 2) i dipendenti e i tesserati (cosiddetti “soggetti interni sottoposti ad altrui direzione”);

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere Destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice Etico i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- a) i procuratori sportivi dei calciatori;
- b) i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo.
- c) i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture) nella misura in cui essi operino per conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle aree di attività individuate come sensibili all’interno del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

Il presente Codice Etico dovrà essere accettato dalle società di ticketing che dovranno fare espresso richiamo dietro il biglietto al regolamento d’uso dello stadio, del presente Codice nonché del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche.

Sono, altresì, Destinatari del presente Codice Etico, i tifosi e tutti coloro che acquistano titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche organizzate dalla Società e che, a successivamente alla prima acquisizione del titolo di accesso e, quindi, alla accettazione del presente Codice Etico, partecipino agli allenamenti della squadra nonché agli incontri amichevoli dalla stessa organizzati.

Il rispetto dei principi contenuti all’interno del Codice Etico è un dovere morale per tutti i Destinatari al fine di perseguire gli obiettivi della società secondo i valori fondamentali dell’integrità, della trasparenza, della legalità, dell’imparzialità e della prudenza, nel pieno rispetto della normativa nazionale ed internazionale.

In particolare, agli stessi Destinatari viene chiesto di:

conformare i propri comportamenti a quanto previsto nel Codice Etico;

informare immediatamente l’Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni dei principi etici di comportamento, non appena essi ne vengano a conoscenza;

richiedere, qualora siano necessarie, interpretazioni o chiarimenti sui principi etici di comportamento definiti di seguito.

OBBLIGATORIETÀ

Tutti i Destinatari del Codice Etico sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed i valori di riferimento ed a conformarsi alle norme comportamentali ivi presenti. La conoscenza e l’adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell’instaurazione e del mantenimento di rapporti collaborativi con terzi, e del mantenimento dei rapporti con i tifosi nei confronti dei quali la Società si impegna a diffondere ogni connessa informativa.

Osservanza delle norme

La Società considera come valore fondamentale, in ogni relazione interna ed esterna, la parità di trattamento.

Tutti i soggetti che prestano attività ed operano nell'ambito della Società sono tenuti all'osservanza delle leggi, delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Tali principi costituiscono il fondamento delle norme di comportamento presenti nel Codice Etico; pertanto, qualsiasi azione o obiettivo perseguito dalla Società non deve contravvenire a tali norme.

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

L'insieme degli strumenti e processi necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività della Società, atti ad assicurare con ragionevole certezza: il raggiungimento degli obiettivi; l'adozione di comportamenti e processi che garantiscano il rispetto della normativa vigente e che siano conformi ai principi della Lega cui la società sportiva è associata; l'affidabilità e accuratezza delle informazioni, anche contabili e finanziarie, che circolano all'interno della Società o che debbano essere divulgate alla Lega di appartenenza, alla FIGC nonché ai terzi; la riservatezza delle informazioni aziendali che non siano state oggetto di diffusione al pubblico.

SEGNALAZIONI

Tutti i Destinatari del Codice Etico della Società hanno la possibilità di comunicare e/o segnalare all'Organismo di Vigilanza quei comportamenti che, per come meglio descritti negli articoli che seguono, ritengono lesivi del presente Codice Etico. La Società non tollera alcun tipo di ritorsione nei confronti dei collaboratori che fanno segnalazioni in buona fede. Ogni segnalazione deve essere trattata con la massima riservatezza.

L'Amministratore Unico della Società segnalerà al Organismo di Vigilanza i fatti e gli episodi che risultano in contrasto con le disposizioni del presente Codice Etico.

Titolo I

Capo I

Art.1 Principi generali

1.1 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano ad assicurare, nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie ed organizzative, la rigorosa osservanza dei valori olimpici.

1.2 Questi valori incorporano i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di correttezza sportiva e comprendono la lotta contro ogni prassi di snaturamento o svuotamento delle regole, contro il doping, contro il *mach-fixing*, contro la violenza (sia fisica, sia verbale), contro abusi e molestie, contro le discriminazioni razziali, contro lo sfruttamento, contro la disuguaglianza nelle opportunità giovanili, contro la corruzione, contro la commercializzazione distorsiva dei valori sportivi.

Art. 2 Principi di legalità

2.1 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano ad osservare, senza evasioni ed elusioni, e ad interpretare correttamente nel loro reale valore e significato sia le leggi della Repubblica, sia tutti i regolamenti promananti dalle Istituzioni sportive nazionali e internazionali, con particolare attenzione a quelli adottati dalla FIGC e dalla Lega Pro.

2.2 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano a promuovere condotte di massima vigilanza attiva al fine di prevenire e segnalare senza indugio ogni condotta lesiva della lealtà sportiva, ogni attività illecita, ogni rischio di infiltrazione criminale nell'ambito di operatività della Società.

Art. 3 Principi di leale cooperazione

3.1 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano a favorire, con leale cooperazione nei confronti delle Istituzioni pubbliche, ad ogni livello territoriale, e delle Istituzioni sportive, e in particolare, nei confronti della FIGC e della Lega Pro, l'applicazione effettiva e efficace di leggi, direttive, regolamenti o provvedimenti emanati da tali Istituzioni in tutte le materie giuridico-economiche attinenti allo sport

e al calcio in particolare. Essi si impegnano altresì ad assicurare la piena esecuzione, senza riserve e proteste – salvo le legittime procedure di ricorso – delle decisioni degli organi di giustizia sportiva.

Art. 4 Principi di lealtà sportiva

4.1 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano a comportarsi sia nei rapporti agonistici, sia in quelli di natura amministrativa, con la massima lealtà reciproca, osservando tutte le comuni prassi di fair play sportivo e finanziario.

4.2 Si impegnano altresì a perseguire i legittimi risultati agonistici nel rigoroso rispetto delle regole, rifiutando e denunciando ogni pratica che possa, anche potenzialmente, alterare la normalità e la verità del risultato sportivo.

4.3 Si impegnano pertanto a rifiutare e denunciare la pratica di doping.

4.4 Si impegnano a rifiutare e a denunciare immediatamente ogni possibile contatto/colloquio/informativa, tesa all'alterazione della performance sportiva o del risultato agonistico, in quanto finalizzata alla pratica delle scommesse sportive; ciascuno dei soggetti Destinatari del presente codice si obbliga pertanto in prima persona ad essere parte attiva nella lotta al match-fixing ritenendo tale pratica illecita uno strumento che mina le stesse radici dello sport.

4.5 In osservanza di questo impegno, i soggetti Destinatari non possono partecipare a concorsi o scommesse sportive, direttamente o per interposta persona, che abbiano ad oggetto partite di calcio né possono accettare doni, omaggi, utilità; assumono altresì l'obbligo di denunciare immediatamente ogni forma di raccomandazione o invito teso ad influire sulla libera formazione dei risultati sportivi espressi dal campo di gioco.

4.6 La Società, conformandosi ai principi della Lega di appartenenza e delle istituzioni sportive, si impegna a promuovere al proprio interno, nonché a partecipare a tutte le iniziative rivolte alla prevenzione di frodi sportive comunque causate (a titolo esemplificativo: scommesse, accordi illeciti e doping), e comunque, finalizzate al corretto e leale svolgimento delle competizioni, cui la Società partecipa.

4.7 La Società considera la propria immagine e la propria reputazione, unitamente alla reputazione della Lega di appartenenza, valori che devono essere tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione e osservanza dei principi etici, di lealtà e correttezza sportiva contenuti nel presente codice. I Destinatari devono astenersi da comportamenti, sia in pubblico che in privato, che possono ledere l'immagine della Società e della Lega di appartenenza, adoperandosi per il rispetto della stessa.

Art. 5 Principio di tutela della persona

5.1 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano, nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie e organizzative, ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona. Sono considerati lesivi della predetta integrità tutte quelle condotte offensive ripetute in maniera sistematica poste in essere mediante la rete (cd. *cyberbullismo*).

5.2 La Società si impegna a promuovere condizioni e ambienti di lavoro che tutelino l'integrità psicofisica delle persone e favoriscano propositività, creatività, partecipazione attiva, capacità di lavorare in team ed assunzione di responsabilità. La Società si impegna a partecipare, promuovere e porre in essere iniziative volte alla tutela della salute dei propri atleti e del proprio personale.

5.3 I Destinatari del Codice Etico non devono porre in essere condotte o rilasciare dichiarazioni che, in ogni modo, possano incitare alla violenza. La Società, tramite la propria organizzazione, si impegna a porre in essere tutte le attività e le iniziative necessarie sensibilizzare le proprie tifoserie, a combattere fenomeni che incitano alla violenza, alle offese, a promuovere attività di sensibilizzazione contro la violenza di genere, e, comunque, qualsiasi altro fenomeno di violenza connesso allo svolgimento delle proprie competizioni calcistiche.

5.4 Le Società sportive e i loro Dirigenti devono garantire che l'attività sportiva venga svolta nel rispetto della dignità individuale, in ambienti sicuri e immuni da interferenze esterne e, comunque, pericolose sotto il profilo sociale. Le società devono inoltre vigilare i propri sportivi tesserati al fine di impedire ogni ricorso a pratiche dopanti.

5.5 Le società devono, altresì, promuovere e tutelare la formazione dei giovani sportivi professionisti sul piano tecnico-sportivo e favorire la prosecuzione dei cicli scolastici e universitari di ciascuno degli

stessi; devono, inoltre, farsi promotrici della cultura del rispetto fisico e morale dell'avversario sportivo. Le società sportive devono, inoltre, promuovere iniziative e svolgere attività dirette a promuovere la cultura del rispetto tra le tifoserie.

5.6 All'interno della Società lo sviluppo professionale e la gestione dei dipendenti e dei collaboratori è basata sul principio di pari opportunità. La Società si impegna a mettere a disposizione dei propri dipendenti, collaboratori e comunque, qualsiasi componente del proprio staff, adeguati strumenti per lo svolgimento della propria attività e per una proficua crescita professionale.

5.7 I Destinatari del Codice Etico, i Dirigenti, il personale medico e paramedico, devono assicurare la tutela dei dati personali degli atleti, specialmente di quelli attinenti alla salute, considerando il diritto alla privacy come diritto fondamentale e presidio di libertà e dignità della persona e come presupposto della corretta convivenza sportiva.

5.8 Fermo restando il principio di disciplina atletica e tecnica nei rapporti tra Società sportive, i Dirigenti, i tecnici, gli Atleti, e tutti i soggetti Destinatari del Codice Etico devono astenersi da attività di controllo della vita privata delle persone con procedure invasive della sfera di riservatezza propria della vita individuale e familiare.

5.9 Sono richiamati, in quanto applicabili all'ambito sportivo, i principi vigenti in base all'ordinamento giuridico generale, all'ordinamento sportivo e alle disposizioni dell'Autorità nazionale garante per la protezione dei dati personali.

Art. 6 Trattamento informazioni riservate e tutela dei dati personali

6.1 Al fine di tutelare i principi di cui al precedente art. 5, comma 9, è priorità della Società tutelare i dati personali, sia per impedire il trattamento non autorizzato o illecito dei dati in possesso della società medesima sia per evitare danni, distruzioni o perdite accidentali dei dati stessi.

6.2 In merito al trattamento delle informazioni riservate e privilegiate, i Destinatari che, per ragioni d'ufficio, vengono a conoscenza di:

- a. informazioni riservate della Società;
- b. informazioni riservate e sensibili da parte delle Autorità pubbliche;
- c. informazioni riservate sui tesserati della Società;
- d. informazioni riservate/sensibili relative al "gradimento" dei tifosi;

hanno il dovere di non comunicarle ad altre associate alla Lega di appartenenza (o con altra Lega o Società in ragione dei rapporti contrattuali per trasferimento/valorizzazione di tesserati) e a terzi, se non per ragioni di ufficio o professionali e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni. I Destinatari hanno, altresì, l'obbligo di non utilizzare in nessun caso le informazioni assunte se non per i fini lavorativi previsti e, comunque, nel rispetto di leggi e regolamenti.

6.3 Nella comunicazione a terzi deve essere dichiarato il carattere riservato delle informazioni trasmesse e l'obbligo alla riservatezza anche da parte del terzo.

6.4 La circolazione interna, quella verso altre società sportive, la Lega di appartenenza ed i terzi, dei documenti attinenti le informazioni riservate deve essere sottoposta a particolare attenzione mantenendo al minimo i soggetti informati, onde evitare pregiudizi alla Società, nonché indebite divulgazioni.

6.5 I Destinatari sono tenuti a non divulgare notizie o provvedimenti conosciuti in occasione di eventuali rapporti intercorrente con la Lega di appartenenza, in ragione del ruolo di Consigliere, in essa eventualmente svolto, qualora gli stessi non siano già stati formalizzati e comunicati alle parti ed alle istituzioni interessate.

6.6 In merito alla tutela dei dati personali si precisa che, a norma del Regolamento europeo 679/2016 è considerato "dato personale" qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

6.7 Al fine di garantire la tutela dei dati personali afferenti i soggetti che si interfacciano con la Società, quest'ultima si impegna a trattare gli stessi nel rispetto delle normative di riferimento ed in particolare secondo i seguenti criteri:

- trasparenza nei confronti dei soggetti cui i dati si riferiscono: costoro hanno diritto di conoscere quali informazioni personali si raccolgono, per quali motivi e se le stesse sono divulgate;
- liceità e correttezza del trattamento;
- pertinenza del trattamento con le finalità dichiarate e perseguite, nel senso che i dati personali non

saranno utilizzati per fini secondari senza il consenso dell'interessato (salvo che si tratti di un caso in cui la legge non lo richieda);

- la divulgazione dei dati a terzi non può essere effettuata senza il consenso dell'interessato (salvo nei casi previsti dalla legge);

- la garanzia di qualità e correttezza dei dati.

Art. 7 Principi di responsabilità sociale

7.1 Nella consapevolezza della funzione sociale e culturale dello sport in Italia – e in particolare del calcio – i soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano a comportamenti di responsabilità nei confronti della comunità sportiva nel suo complesso, con particolare attenzione al mondo degli spettatori sostenitori.

7.2 Tali comportamenti devono realizzarsi:

- in condotte economiche che assicurino una esemplare gestione finanziaria tale da garantire la continuità societaria nel contesto territoriale;

- in condotte di trasparenza assoluta sia nella comunicazione al pubblico dei dati attinenti alla vita – tecnico-sportiva ed economica - della società, sia nella immediata denuncia di ogni tentativo di illecito di qualsiasi provenienza;

- in condotte amichevoli nei confronti delle famiglie, delle Istituzioni scolastiche, dei giovani e delle loro associazioni, evitando ogni discriminazione in base all'età, al sesso, orientamento religioso e alla nazionalità.

- in condotte di amichevole accoglienza nei confronti dei media, nella loro legittima funzione di informazione e nel giusto equilibrio costituzionale tra il diritto di cronaca e la tutela della riservatezza.

Art. 8 Principi di correttezza e trasparenza nei rapporti

8.1 I Destinatari del Codice Etico devono conformare ogni loro comportamento al rispetto della reputazione e dell'immagine del CONI, della FIGC, della Lega di appartenenza, delle associate alla medesima competizione, dei tesserati e dei soggetti comunque coinvolti nell'organizzazione delle competizioni.

8.2 Nei rapporti con le istituzioni ed i funzionari pubblici, i Destinatari del Codice Etico debbono tenere comportamenti trasparenti ed improntati alla massima correttezza e collaborazione. Nessuno dei Destinatari deve promettere o versare somme, promettere o corrispondere somme a pubblici funzionari a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società anche se a seguito di illecite pressioni. Nessuno dei Destinatari può eludere le suddette prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc., abbiano invece le stesse finalità sopra vietate.

8.3 Fermi restando i principi di legalità ed onestà sopra richiamati, i Destinatari verificano accuratamente la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni/comunicazioni effettuate ad amministrazioni o istituzioni pubbliche, agli organismi del Sistema Federale, ivi compresa alla Lega di appartenenza.

8.4 E' fatto divieto di esercitare condizionamenti di qualsiasi natura sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria (che, peraltro, integrano gli estremi della fattispecie di reato di cui all'art. 377 c.p. e sono, quindi, punibili penalmente) o agli organi di giustizia sportiva, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

8.5 Nell'ambito dei rapporti con gli organi di vigilanza sportivi (F.I.G.C., CO.VI.SOC, CONI) e statuali (Garante per la Protezione dei Dati Personali, AGCOM, Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, etc.) o indagini (autorità di pubblica sicurezza, giudiziaria, tributaria, sanitaria ecc.), la Società supporta a livello organizzativo e documentale la propria attività, consentendo un corretto svolgimento delle visite ispettive.

8.6 Ai collaboratori esterni della Società è, comunque, richiesto di osservare i principi etici e le regole di comportamento contenuti nel presente Codice Etico.

8.7 Tutti i Destinatari in relazione alle proprie mansioni, devono:

osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i collaboratori esterni;

selezionare solo controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione;

applicare le condizioni contrattualmente previste; in particolare il compenso deve essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non possono essere effettuati ad un

soggetto diverso dalla controparte contrattuale;
richiedere ai collaboratori esterni di attenersi ai principi del presente Codice e includere nei contratti, l'obbligo espresso di attenersi ai principi del presente Codice Etico;
segnalare tempestivamente al proprio referente qualsiasi comportamento del collaboratore esterno che appaia contrario ai principi etici od alle regole di comportamento del Codice Etico.

8.8 Relazioni con i partner: la moderna complessità dell'erogazione del servizio di organizzazione degli eventi calcistici e le modalità di commercializzazione degli spazi promo-pubblicitari possono comportare la partecipazione di altri soggetti o partner. Questo si attua mediante la costituzione di accordi o rapporti di partnership.

8.9 Nello sviluppo di queste iniziative tutti i partner devono attenersi al rispetto dei principi etici espressi in questo Codice.

I Destinatari devono:

instaurare rapporti solo con partner o altri soci che godano di una reputazione rispettabile, che siano impegnati solo in attività lecite e che si ispirino a principi etici comparabili a quelli della Società e della Lega di appartenenza;

assicurare che a nessun partner venga garantito un trattamento sfavorevole o penalizzante rispetto alla sua contribuzione;

assicurare parità di trattamento a coloro che partecipino alla contrattazione;

assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge;

segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento da parte di un partner o di un socio che appaia contrario ai principi, ai valori ed alle regole di comportamento del Codice Etico.

8.10 Relazioni con organi di stampa: i rapporti con la stampa sono intrattenuti esclusivamente dalle funzioni incaricate e sono caratterizzati dai principi di correttezza, trasparenza ed imparzialità.

Ai Destinatari non è consentito rilasciare affermazioni o comunicati lesivi dell'immagine della Società, dei tesserati o dei soggetti comunque coinvolti nello svolgimento dell'attività sportiva propria della società, nonché dell'immagine della Lega di appartenenza.

8.11 Sistema di Controllo Interno: la Società pone come elemento cardine della propria organizzazione l'individuazione di un adeguato ambiente di controllo, in linea con i principi etici e finanziari della Lega di appartenenza, che contribuisca al miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività della Società e relativamente al quale i Destinatari devono essere adeguatamente sensibilizzati.

8.12 Trasparenza della contabilità: la Società è consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili e si adopera per disporre di un sistema amministrativo-contabile affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e nel fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa, nonché frodi a danno della Società o di soggetti terzi.

8.13 Le rilevazioni contabili ed i documenti che da essa derivano devono essere basati su informazioni precise, esaurienti e verificabili, devono riflettere la natura dell'operazione cui fanno riferimento nel rispetto dei vincoli esterni (norme di legge, principi contabili), nonché delle politiche dei piani, dei regolamenti e delle procedure interne; inoltre, devono essere corredati della relativa documentazione di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive. Le rilevazioni contabili devono consentire di:

- produrre situazioni economiche, patrimoniali accurate (bilanci, documenti informativi, etc.);
- dimostrare la correttezza e la trasparenza delle operazioni riferibili alla ripartizione dei proventi della commercializzazione dei diritti televisivi, così come disciplinata dalla normativa vigente e dalle delibere assembleari;

- fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa e frodi a danno della Società o di terzi anche in relazione all'utilizzo di finanziamenti pubblici;

- effettuare controlli che permettano ragionevolmente di garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite.

8.14 Tutti i Destinatari del Codice sono dunque tenuti:

- ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo-contabile possa conseguire tutte le finalità sopra descritte;

- ad adoperarsi affinché le informazioni ed i documenti forniti dietro richiesta del Sindaco Unico siano tempestivamente predisposti in conformità ai principi di questo Codice Etico ed alle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Lega Pro.

8.15 Gli stessi principi e regole di comportamento saranno adottati dalla Lega Pro in occasione degli interventi necessari a disciplinare la conduzione amministrativa e finanziaria delle società di appartenenza al fine di assicurarne la corretta gestione a tutela della regolarità dell'attività agonistica.

8.16 Tutti i Destinatari del presente codice sono a conoscenza del modello gestionale ex Legge 231 adottato dalla Società e si obbligano ad osservare le procedure in esse previste ed ogni opportuna cautela al fine di prevenire eventuali violazioni.

8.17 I Destinatari, nelle azioni o operazioni compiute a favore o per conto della Società, devono operare con diligenza, responsabilità e professionalità utilizzando al meglio strumenti e tempo a loro disposizione ed assumendo le loro responsabilità connesse alle proprie azioni o omissioni.

Art. 9 Conflitto di interessi

9.1 Tutti i Destinatari devono assicurare che ogni decisione sia presa nel mero interesse della Società; essi quindi devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse tra le attività economiche personali e le mansioni ricoperte nella Società, che possa intaccare la loro indipendenza di giudizio e di scelta. I nominati a cariche della Società devono svolgere il mandato nel mero interesse della Società.

Art. 10 Principi di obbligazione etica

10.1 La Società associata alla Lega di appartenenza, il tesseramento di Dirigenti, tecnici o Atleti, si impegna ad aderire e rispettare tutti i principi ed ai canoni di condotta previsti dal Codice Etico di Lega.

10.2 I principi e le norme del Codice Etico costituiscono parametro di valutazione ed interpretazione della liceità delle condotte dei Destinatari sia in sede di denuncia sia in sede di deliberazione delle sanzioni previste dall'Ordinamento sportivo.

10.3 La presente codificazione non esaurisce in ogni caso l'intero elenco delle condotte eticamente sensibili, costituendone una tipizzazione di massima che non esclude la configurabilità, da parte del Organismo di Vigilanza, di altre e diverse condotte, comunque non costituenti reato, che comunque violino i principi generali enunciati nel Codice.

Art. 11 Gestione delle iniziative sociali e benefiche

11.1 Nello svolgimento di attività liberali o di sponsorizzazione e nell'organizzazione di eventi a scopi benefici, la Società adotta criteri di massima trasparenza e correttezza nella conduzione di tali attività.

12. TUTELA DELLA PRIVACY

Novara FC si impegna a proteggere le informazioni relative alle proprie persone ed i terzi generate o acquisite all'interno e nelle relazioni legate all'attività professionale e ad evitare ogni uso improprio delle medesime.

Novara FC intende garantire che il trattamento dei dati personali svolto all'interno delle proprie strutture avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza e sono raccolti e registrati solo dati necessari per scopi determinati, espliciti e legittimi. La conservazione dei dati avverrà per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta.

I Destinatari del Codice Etico debbono rispettare il Regolamento Europeo 679/2016 e la normativa nazionale di settore (quando non in contrasto con il predetto Regolamento)

Capo II

Art. 13 Sistema disciplinare e sanzionatorio

13.1 Alle violazioni del Codice Etico e delle disposizioni normative e regolamentari cui lo stesso fa richiamo si applicano le prescrizioni previste nel sistema disciplinare e sanzionatorio presentato nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/01 dalla Società, a prescindere dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Titolo II

Principi di condotta

Art. 14 Principi di legalità e onorabilità

14.1 La Società, quale soggetto di diritto dell'ordinamento giuridico generale, organizzata nelle forme della società di capitali, opera nel rigoroso rispetto della legislazione nazionale ed europea, vigilando in modo costante e penetrante su ogni settore e funzione dell'organizzazione aziendale e su tutti gli organi sociali.

14.2 La Società presceglie i candidati alla nomina in organi sociali fra persone dotate, oltre che di riconosciuta professionalità e capacità operativa e imprenditoriale sportiva, di comprovati requisiti di integrità, onestà e moralità. Non è ammessa la candidatura di persone che abbiano precedenti o pendenze per comportamenti delittuosi né di soggetti che abbiano subito sanzioni per fatti connessi alla partecipazione a scommesse su eventi sportivi. I candidati alla nomina di componenti degli organi societari di gestione e di controllo, alla nomina di dirigente, sportivo o non sportivo, dovranno essere in grado di esibire la certificazione antimafia così come previsto nel Protocollo d'Intesa col Ministero dell'Interno del 18 maggio 2016.

14.3 La Società, e per essi i soci, gli amministratori, i titolari degli organi di controllo contabile e di legalità, i Dirigenti sportivi nonché tutti i dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, vigilano per impedire che anche solo quote minime e non determinanti del capitale sociale siano possedute, direttamente o per interposta persona, da soggetti giuridici, che siano infiltrati da entità o persone in relazione con la criminalità organizzata. Le Società si impegna affinché siano in posizione di soci unicamente soggetti che, per tutta la loro permanenza nel capitale sociale, siano in grado di esibire la certificazione antimafia richiesta dall'ordinamento italiano. La Società vigila, altresì, per impedire che proventi da iniziative illecite, penale o extra-penali, siano investiti, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modalità, anche diversi dalla sottoscrizione di quote del capitale sociale, nel loro patrimonio.

14.4 La condizione di assenza di sentenze passate in giudicato per i reati di cui alla L. 401/1989 e alla L. 376/2000, per i reati di truffa e appropriazione indebita, nonché di assenza di pene accessorie quali quelle della interdizione dall'esercizio di una professione o dall'esercizio di impresa ed il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della certificazione antimafia dovranno permanere in capo ai soci, ai componenti degli organi societari e ad ogni altro Dirigente, sportivo o non sportivo, per tutta la durata della loro carica e comunque per tutto il periodo di permanenza dell'affiliazione in capo alla Società (come previsto nel Protocollo di cui al comma 14.2). La condizione di assenza di carichi penali pendenti di soci, amministratori, titolari degli organi di controllo contabile, Dirigenti e dei soggetti di cui all'art. 22 NOIF sarà comunque oggetto di valutazione ai fini della certificazione etica e di qualità dei club associati di Lega Pro.

14.5 La Società, e per essi i soci, gli amministratori, i titolari degli organi di controllo contabile e di legalità, i Dirigenti sportivi e tutti i loro dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, vigilano con la massima attenzione e con tutti i mezzi a propria disposizione affinché nessun socio ovvero titolare di organi sociali o dirigente societario, sportivi e non sportivi, e nessun tesserato partecipi a scommesse sportive o concorsi a premi, anche se veicolati attraverso concessionari ufficiali che operino in regime di legalità, che abbiano ad oggetto eventi calcistici in cui partecipino compagini italiane, ivi incluse le Rappresentative Nazionali.

Art. 14 bis Politiche per un fair supporter

14 bis. 1 La Società, e per essa lo SLO e il delegato alla sicurezza, si impegna a far sì che ci sia un corretto dialogo con i tifosi e a collaborare con il delegato alla sicurezza segnalando tutte le possibili criticità per l'evento sportivo.

14 bis.2 Il Tifoso si identifica con i valori della propria squadra, ne condivide la storia, il legame con il territorio ed i valori e si impegna a farsi portatore di tali valori sugli spalti e a diffonderli e ad esser da esempio virtuoso del tifo corretto verso gli altri tifosi in ogni evento sportivo ufficiale o amichevole che sia.

Il tifoso deve farsi promotore dei valori della società per cui tifa anche sui social network e, pertanto, si impegna ad uniformare il proprio comportamento ai principi etici del presente Codice.

14 bis.3 La società, in osservanza dei valori cui si ispira, ha facoltà di attuare le politiche di sicurezza di cui all'articolo 15 che segue, non consentendo la partecipazione agli eventi sportivi dalla stessa organizzati o gestiti, tramite la sospensione del gradimento, di coloro che hanno tenuto un comportamento non conforme al presente Codice Etico o al Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche.

Art. 15 Politiche per la sicurezza degli eventi sportivi

15.1 La Società osserva le politiche per la sicurezza degli eventi sportivi, perseguite dal CONI, dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Lega di appartenenza e dall'Ordinamento giuridico generale e promuove e adotta tutte le misure e procedure di propria spettanza, destinando allo scopo il personale e le risorse adeguati. In particolare, la Società si impegna a destinare risorse e personale per la politica di sicurezza negli stadi e nelle aree limitrofe sensibili, in occasione degli eventi sportivi, adottando scrupolosamente le misure di sicurezza generali previste dall'Osservatorio per la sicurezza delle manifestazioni sportive nonché tutte le ulteriori misure speciali ed occasionali predisposte in occasione di eventi particolarmente a rischio, dalle competenti Autorità di governo.

15.2 La Società si impegna a porre in essere le attività necessarie per l'attuazione del Protocollo di intesa tra Ministero dell'Interno, Ministero dello Sport, CONI, FIGC, Leghe Professionistiche, LND, AIC, AIA, AIAC in ordine al cd. "indice di gradimento", siglato il 4 agosto 2017, e, quindi a far rispettare il presente Codice ed il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche a cui si fa integrale rimando, applicando il "gradimento" per le ipotesi in cui le disposizioni in esso contenute siano violate. La Società laddove, a seguito della cessione di un singolo titolo di accesso, il tifoso abbia violato le sopra richiamate disposizioni ha facoltà di negare la cessione del titolo di accesso in forza del Protocollo siglato con il Ministero dell'Interno il 4 agosto 2017.

Per i casi in cui si verificano le predette violazioni la Società si impegna:

- a comunicare tempestivamente alle società di ticketing la sospensione o la revoca del gradimento nei confronti del tifoso che ha violato le disposizioni del presente Codice e del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche;
- a comunicare al delegato alla sicurezza delle società di cui saranno ospiti nelle trasferte previste dal calendario, la sospensione o la revoca del gradimento nei confronti del tifoso che ha violato il presente Codice.

15.2 bis La società sportive si impegnano a mantenere un costante dialogo, attraverso le figure a ciò preposte, con le competenti autorità di sicurezza al fine di favorire lo scambio di informazioni nello spirito della più ampia collaborazione, prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare per evitare il verificarsi di disordini.

15.3 Le Società sportive e tutti i loro Dirigenti, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, evitano, in ogni occasione, condotte e, in particolare, dichiarazioni pubbliche o attraverso i media che possano sollecitare o fomentare conflittualità incompatibili con la sana contrapposizione sportiva e che siano in grado, anche solo potenzialmente, di creare tensioni fra gli spettatori e i sostenitori e determinare condizioni di fatto per fenomeni di violenza sia negli stadi sia fuori dall'area di pertinenza degli impianti sportivi.

Art. 16 Politiche di fair-play finanziario

16.1 La Società osserva le politiche della FIFA, dell'UEFA, della FIGC e della Lega Pro e adotta e promuove tutte le misure finalizzate ad una gestione corretta e tendenzialmente in equilibrio dei propri assetti finanziari, in modo da assicurare la piena operatività, sotto tali profili, per tutto l'arco di permanenza nei livelli agonistici di competenza.

16.2 La Società dimensiona i propri programmi di spesa e le fonti di costo, annuali e pluriennali, in funzione delle risorse disponibili e della capacità d'investimento, rifiutando operazioni di natura o impatto economico, che siano tali da alterare l'autonoma capacità di equilibrio finanziario. A tale scopo, la Società svolge le più approfondite ed appropriate indagini tecniche anche in via preventiva alla presentazione della richiesta di affiliazione o iscrizione, in modo da certificare, anche mediante la predisposizione di bilanci previsionali, la sussistenza dei richiesti requisiti economico-finanziari per ciascun campionato.

Art. 17 Politiche di fair-play organizzativo

17.1 La Società dà attuazione alle politiche della FIGC e della Lega di appartenenza, volta a predisporre adeguati assetti sportivo-organizzativi, inserendo nei propri organici tutte le figure previste dalle fonti regolamentari vigenti, ivi inclusi il personale medico specializzato, i responsabili dell'impiantistica e della sicurezza sul lavoro e negli stadi e le diverse figure di Dirigente sportivo, limitando al massimo il

cumulo delle cariche in capo agli stessi nominativi, al fine di assicurare la piena operatività e funzionalità di ciascuna funzione.

Art. 18 Politiche di repressione degli illeciti

18.1 La Società, e per essa i soci, gli amministratori, i titolari degli organi di controllo contabile e di legalità, i Dirigenti sportivi e tutti i loro dipendenti o collaboratori ad ogni titolo, qualora questi vengano a conoscenza di qualsiasi atto, fatto o condotta illeciti, rilevanti sul piano giuridico statutale sportivo, commessi sia da soggetti interni alle stesse, inclusi Tecnici, Atleti e i Tesserati, sia da soggetti esterni alle stesse, ha l'obbligo di denunciare immediatamente i fatti, tanto alla Procura Federale quanto ai competenti organi di Polizia Giudiziaria ed alla Magistratura, in funzione della loro rilevanza. L'obbligo di denuncia sussiste anche in caso di conoscenza di meri tentativi di illecito non ancora consumato.

18.1 bis La Società si impegna a segnalare alle competenti autorità i tifosi verso i quali si sono presi provvedimenti di sospensione o interruzione del "gradimento" per violazioni che hanno altresì una rilevanza penale.

18.2 L'obbligo di denuncia sussiste in capo a ciascuna persona fisica operante per la Società e nella Società, Atleta, Tecnico, Dirigente, sportivo e non, titolare di cariche sociale o mero collaboratore, indipendentemente dalla circostanza che la Società si sia o meno attivata nel senso prescritto.

18.3 In via preventiva, in materia di scommesse sportive, sebbene lecite ed effettuate mediante canali legittimi ed operatori ufficiali, la Società è tenuta ad osservare rigorosamente il dovere di denuncia. La Società promuove, dunque, attività e programmi di informazione e prevenzione rivolti ai propri tesserati, siano essi Atleti, Tecnici o Dirigenti.

Titolo III

Principi di condotta dei Dirigenti sportivi, Tecnici, Atleti e Tesserati

Art. 19 Canoni di rispetto della legalità

19.1 I Dirigenti sportivi devono comportarsi in tutta la loro attività in modo da assicurare la massima professionalità e capacità operativa e seguire i canoni di integrità, onestà e moralità, rinunciando alle cariche sportive se incorrono in sanzioni penali. Non devono altresì incorrere in sanzioni di natura sportiva per fatti connessi alla partecipazione a scommesse sugli eventi sportivi di calcio.

19.2 La condizione di assenza di carichi penali ed il possesso dei requisiti soggettivi, sia diretti che indiretti, per l'ottenimento della certificazione antimafia dovranno permanere per tutta la durata della loro carica, funzione o posizione societaria o sportiva, e, comunque, per tutto il periodo di permanenza nei livelli competitivi della Lega Pro.

Art. 20 Canoni di condotta in materia di scommesse sportive

20.1 Costituisce essenziale specificazione ed attuazione del più generale dovere di legalità, il rigoroso rispetto delle norme derivanti dalle leggi generali dello Stato nonché dagli atti normativi e regolamentari del C.I.O., dell'U.E.F.A., del C.O.N.I., della F.I.G.C. ed della Lega Pro e in particolare le Norme Organizzative Interne Federali - N.O.I.F. ed il Codice di giustizia sportiva, emanati dalla F.I.G.C. – in materia di scommesse sportive.

20.2 Ai Dirigenti sportivi, ai Tecnici ed agli Atleti nonché ad ogni altro tesserato, qualunque sia la loro funzione o posizione, direttamente o per interposta persona, è tassativamente vietata la partecipazione a scommesse sportive o concorsi a premi, anche se veicolati attraverso concessionari ufficiali che operino in regime di legalità, che abbiano ad oggetto eventi calcistici a cui partecipino compagini italiane, ivi inclusa le Rappresentative Nazionali.

20.3 I Dirigenti sportivi, i Tecnici, gli Atleti ed ogni altro tesserato, qualunque sia il loro inquadramento giuridico ovvero livello funzionale, riconoscono a titolo di prevenzione che la semplice appartenenza all'ordinamento sportivo impone il rigoroso rispetto del divieto di effettuare scommesse sugli eventi sportivi, anche extra calcistici.

20.4 Costituiscono violazioni del presente Codice, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti condotte in materia di scommesse sportive:

a) la dazione e/o semplice offerta di dazione di danaro o altra utilità, anche se non economicamente quantificabile, sia a membri della propria Società che di altre società sia, ancora, di terzi, se finalizzata alle scommesse;

b) l'esercizio di condizionamenti, sia morali sia fisici, su soggetti tesserati e non, finalizzati al match

fixing, anche in termini di mero tentativo;

c) la semplice partecipazione di Dirigenti sportivi, Tecnici, Atleti e Tesserati a sodalizi fra più soggetti operanti nell'ambito delle scommesse sportive nel rispetto del divieto assoluto di qualsiasi forma di contatto, anche se occasionale e/o in forma strettamente privata e personale, con soggetti legati ad organizzazioni che abbiano interessi o gestiscano match fixing.

20.5 Costituisce violazione di gravità assoluta la commissione dei fatti da parte dei Dirigenti o soggetti apicali delle Società sportive. Costituisce, altresì, violazione di gravità assoluta l'omessa immediata denuncia alla Procura Federale dei fatti sopra descritti da parte dei soggetti Destinatari del presente Codice che ne vengano a conoscenza.

**L'ORGANISMO DI
VIGILANZA E CONTROLLO**

SEZIONE PRIMA

1. STRUTTURA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

Il Legislatore ha previsto che la persona giuridica non risponda del reato commesso dai soggetti indicati nell'art. 5 D.lgs. 231/2001 a condizione che abbia adottato un efficace modello di organizzazione e gestione e che parimenti abbia istituito un organismo preposto a svolgere le funzioni di controllo del funzionamento e dell'osservanza del modello stesso.

Viene pertanto istituito presso Novara FC, in linea con la scelta aziendale già attuata in precedenza, l'Organismo di Vigilanza e Controllo previsto dall'art. 6 D.lgs. 231/2001.

Funzione precipua di tale organo è quella di attuare un'attività di vigilanza penal-preventiva al fine di contribuire a contrastare la realizzazione di reati presupposto della configurazione della responsabilità della società.

Detto organismo assume il nome di "Organismo di Vigilanza".

In assenza di chiare indicazioni legislative, ma consapevole della centralità che deve assumere all'interno del sistema di Governance, l'Amministratore Unico ha ritenuto di istituire un organismo che possa soddisfare i seguenti requisiti:

- collegialità;
- professionalità;
- indipendenza;
- autonomia;
- continuità di azione.

Novara FC ha ritenuto corretto e più consono agli obiettivi che si prefigge prevedere un Organismo di Vigilanza plurisoggettivo, con professionalità diverse.

Tale scelta è stata oggetto di ampio confronto, ma è parsa sin da subito la migliore al fine di garantire la professionalità dell'Organismo di Vigilanza, la sua autonomia, ma anche la sua capacità di comprensione della realtà aziendale nella quale deve operare.

L'obiettivo è quello di consentire all'Organismo di Vigilanza il profilo dell'effettività dei controlli in relazione alle dimensioni ed alla complessità organizzativa dell'ente.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza debbono essere svolti dallo stesso in autonomia rispetto a qualsiasi altro organo societario o anche esterno che comunque di fatto operi nella Società per svolgere attività di controllo, vigilanza o audit.

L'art. 7 comma IV del D.lgs. 231/2001 ribadisce che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica che pare opportuno deputare all'Organismo di Vigilanza.

Al fine di garantire l'attuazione efficace e costante del modello si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza in merito all'attuazione del Modello di Organizzazione non possono essere in alcun modo oggetto di sindacato da parte di alcun altro organo o struttura della società, fermo restando che l'Organo Dirigente rimane in ogni caso il solo vero titolare dei poteri di responsabilità in relazione alla strutturazione ed al funzionamento del Modello di Organizzazione stesso.

1.1 Composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è strutturato come organo monocratico.

Costituiscono cause di ineleggibilità ovvero di decadenza a far parte dell'Organismo di Vigilanza e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- condanna con sentenza definitiva, in Italia o all'estero, o di patteggiamento ex artt. 444 ss. c.p.p. per uno dei reati previsti quali reato presupposto per la responsabilità ex D.lgs. 231/2001, per reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, per reati contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, per reati in materia tributaria ovvero per altri reati che ne pongano in dubbio la moralità;
- condanna che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
- trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.
- relazione di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con l'Amministratore Unico, soggetti apicali in genere, quali ad esempio Sindaci
- conflitti di interesse, anche potenziali, con Novara FC tali da pregiudicare l'indipendenza prevista per il ruolo e per i compiti
- titolarità diretta o indiretta di partecipazione azionarie del Novara FC
- funzioni di amministrazione esercitate nei tre esercizi precedenti in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate

1.2 Durata della carica. Dimissioni. Sospensione. Revoca. Decadenza

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica tre anni.

Le dimissioni hanno efficacia decorsi trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

In caso di verifica da parte dell'Amministratore Unico di una causa di ineleggibilità o decadenza relativa al componente dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico può provvedere alla sospensione del medesimo e poi alla relativa sostituzione.

La revoca da componente dell'Organismo di Vigilanza spetta all'Amministratore Unico e può avvenire solamente per giusta causa.

Si elencano, a mero titolo esemplificativo, le seguenti circostanze quali integrative del concetto di giusta causa:

- a) gravi negligenze nell'assolvimento dei propri compiti (come ad esempio infedeltà, negligenza, inefficienza, ecc.)
- b) omessa informativa dell'attività svolta all'Amministratore Unico
- c) omessa documentazione delle operazioni eseguite
- d) svolgimento di funzioni o attività incompatibili con i requisiti propri del componente dell'Organismo di Vigilanza
- e) sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o decadenza
- f) nei casi di impossibilità sopravvenuta

2. RISORSE FINANZIARIE

Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Amministratore Unico delibera l'erogazione di un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti spettanti all'Organismo di Vigilanza.

Tale fondo sarà quantificato sulla base di apposita relazione predisposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, al quale compete altresì l'onere di rendicontazione delle spese sostenute entro il 31 dicembre di ogni anno.

Soltanto in casi eccezionali di necessità non preventivabili l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere risorse finanziarie non richieste nel termine sopra indicato, ma dovrà fornire adeguate giustificazioni all'organo dirigente.

Il compenso per il componente dell'Organismo di Vigilanza è deliberato dall'Amministratore Unico contestualmente all'approvazione del Modello di Organizzazione ed erogato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Nel caso di ricorso a consulenti esterni l'Organismo di Vigilanza dovrà in via preliminare richiedere l'autorizzazione per la spesa all'organo dirigente che, a sua volta, non potrà negare tale autorizzazione se i costi sono in linea con l'offerta di mercato e se la richiesta è effettivamente necessaria.

3. AUTONOMIA E GARANZIE

L'Organo Dirigente e la proprietà del Novara FC garantiscono all'Organismo di Vigilanza la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività aziendali nell'ottica delle funzioni ad esso assegnate dal D.lgs. 231/2001.

Attraverso la garanzia delle libertà di vigilanza l'Amministratore Unico mira ad incoraggiare il pieno rispetto della legalità anche attraverso il rispetto dei dettami contenuti nel Modello di Organizzazione in ogni sua parte e specificamente nel Codice Etico e del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche onde consentire altresì l'individuazione delle aree e delle situazioni eventualmente a rischio di reato.

L'Amministrazione del Novara FC assicura l'uso di idonei locali per le riunioni, le audizioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

L'Amministrazione mette altresì a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, per l'espletamento delle sue funzioni, idoneo personale di segreteria ed i mezzi tecnici necessari.

Resta fermo, comunque, in capo agli Amministratori l'obbligo generale di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del Modello di Organizzazione.

Al fine di garantire la completa autonomia dell'Organismo di Vigilanza, si prevede che l'eventuale ingerenza da parte di soggetti in posizione apicale in ordine alle attività di controllo rappresenti illecito disciplinare.

4. ATTIVITÀ E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In via preliminare l'Organismo di Vigilanza valuterà l'efficienza *ex ante* del Modello di Organizzazione, con i relativi protocolli e procedure, per la verifica di fatto in merito alla coerenza tra i comportamenti concreti tenuti dai soggetti e le misure di prevenzione dai reati presupposto da applicare, al fine di contrastare con efficacia sia i tentativi che la consumazione dei reati stessi, segnalando le esigenze correttive per l'avvio delle correlate implementazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sull'osservanza del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza deve, dunque, verificare l'esistenza del Modello Organizzativo e la sua adeguatezza *ex ante* a prevenire i reati presupposto, nonché controllare il funzionamento in concreto dei protocolli del Modello stesso nell'attività giornaliera del Novara FC in tutti i processi valutati a rischio reato.

In particolare l'Organismo di Vigilanza:

- svolge le attività di controllo ritenute necessarie ed opportune per accertare l'osservanza del Modello di Organizzazione
- svolge periodiche ispezioni mirate su attività, prassi ed operazioni esposte a rischio, garantendo la stesura e la comunicazione dei relativi verbali
- raccoglie e comunica le informazioni e segnalazioni ricevute, con particolare riferimento alle eventuali violazioni del Modello di Organizzazione
- informa l'Amministratore Unico in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate
- segnala all'Amministratore Unico i soggetti responsabili delle eventuali violazioni del Modello di Organizzazione accertate, proponendo altresì la sanzione ritenuta più opportuna
- attua forme di raccordo con le altre funzioni aziendali, al fine di migliorare il monitoraggio sulle operazioni sensibili
- individua programmi e modalità informativi e formativi sul Modello di Organizzazione e sul Codice Etico, stabilendo raccordi con le altre funzioni aziendali per la loro attuazione
- verifica la persistente idoneità del Modello di Organizzazione alla luce dell'attività effettivamente svolta dalla società, delle criticità emerse nel corso dell'attività di verifica, delle novità di carattere normativo e giurisprudenziale

L'Organismo di Vigilanza ha altresì il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari del medesimo in relazione alle diverse tipologie di reati o illeciti
- vigilare sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione di reati o di illeciti
- vigilare sull'opportunità di aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali ovvero a modifiche o novità normative
- monitorare le procedure di controllo interno adottate dalla società
- attivare procedure di controllo aggiuntive laddove ritenuto necessario
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di rischio nell'ambito del contesto aziendale
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree di rischio
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e proporre la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti ed aggiornamenti
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse obbligatoriamente all'Organismo di Vigilanza
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle Aree a Rischio; all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio illeciti
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta; in particolare all'Organismo di Vigilanza debbono essere segnalate le operazioni più a rischio, devono essere posti a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione al fine di consentire l'effettuazione dei controlli
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello
- verificare che le procedure previste per l'eliminazione ovvero l'attenuazione del rischio

- dei singoli reati o illeciti siano comunque adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto normativamente prescritto
- proporre, laddove ritenuto necessario, l'aggiornamento delle procedure e delle policy aziendali
 - coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello
 - verificare il sistema di deleghe e di potere in vigore nella realtà societaria, con facoltà di proporre modifiche laddove si verifichi la non aderenza del potere di gestione o le qualifiche non corrispondano alle deleghe di rappresentanza conferite agli esponenti aziendali o al responsabile interno
 - verificare periodicamente unitamente alle altre funzioni competenti la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni
 - segnalare prontamente ogni criticità relativa all'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto, proponendo le opportune soluzioni operative

Nei limiti delle proprie competenze l'Organismo di Vigilanza può richiedere ed ottenere informazioni da chiunque a qualunque titolo operi nella Società.

È fatto obbligo per gli Organi di Direzione ed Amministrazione del Novara FC, nonché per tutti coloro, dipendenti, calciatori, allenatori e tesserati, che siano venuti a conoscenza di violazioni del Modello di Organizzazione o del Codice Etico ovvero siano venuti a conoscenza di situazioni a rischio in merito alla potenziale commissione di reati di effettuare esplicita comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

La mancata comunicazione rappresenta illecito di carattere disciplinare e deve essere considerata esplicita violazione del Modello di Organizzazione e del Codice Etico.

L'Amministrazione e l'Organo di Vigilanza garantiscono la segretezza delle informazioni sulla violazione del Modello di Organizzazione, del Codice Etico e del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche.

Nessun tipo di procedimento disciplinare potrà essere avviato o anche solo prospettato in relazione alle comunicazioni da parte di sottoposti in merito ad ipotesi di violazione del Modello di Organizzazione ovvero di ipotesi di reato, salvo l'accertamento della falsità delle comunicazioni a fini calunniatori ovvero diffamatori.

L'Organismo di Vigilanza dovrà in ogni caso avvalersi per quanto concerne le tematiche di tutela e sicurezza sul lavoro di tutte le risorse già attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP

– Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso di incendio).

5. FLUSSI INFORMATIVI E SISTEMI DI REPORTING

5.1 Comunicazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposite segnalazione da parte di tutti i Destinatari del Modello di Organizzazione in ordine ad eventi che potrebbero determinare responsabilità del Novara FC ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. L'Organismo di Vigilanza non ha, dunque, l'obbligo di intervenire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità in quali casi attivarsi.

L'obbligo di informazione sussiste anche in capo a tutti i dipendenti che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno dell'ente ovvero siano a conoscenza di pratiche non in linea con le norma di comportamento che l'ente ha emanato nell'ambito del Modello di Organizzazione disegnato dal D.lgs. 231/2001.

Si ritiene che il dovere di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello di Organizzazione rientri nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c..

Nessuna sanzione disciplinare potrà mai essere applicata per l'adempimento di tale obbligo. Viene garantita all'interno del sistema di reporting l'assoluta riservatezza a chi segnala eventuali violazioni, ma si scoraggiano segnalazioni informative improprie, finalizzate alla mera volontà di denigrare chicchessia. Mediante la regolamentazione delle modalità di adempimento dell'obbligo di informazione non si intende incentivare il fenomeno del riporto dei cosiddetti *rumors* interni (*whistleblowing*), ma piuttosto realizzare quel sistema di *reporting* di fatti e comportamenti reali che non segue la linea gerarchica e che consente al personale di riferire casi di violazione delle norme da parte di altri all'interno dell'ente senza timori di ritorsioni.

L'organismo, in tale modo, viene ad acquisire anche le caratteristiche di *Ethic Officer*, senza però l'attribuzione di poteri disciplinari che sarà opportuno allocare in altro contesto.

Devono pertanto essere trasmesse obbligatoriamente ed immediatamente le informazioni che possono avere attinenza con violazioni del Modello di Organizzazione quali, in via esemplificativa e non esaustiva:

- la richiesta di assistenza legale inoltrata da dirigenti e dipendenti nei confronti dei quali l'Autorità Inquirente ha avviato un procedimento penale;
- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità dai quali emerga lo svolgimento di indagini che possano interessare anche indirettamente il Novara FC i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti, liberi professionisti ovvero gli amministratori, i sindaci, ovvero ancora soggetti terzi ma per fatti connessi al rapporto con la società
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.lgs. 231/2001
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione dell'eventuale archiviazione
- gli ordini ricevuti dal superiore ritenuti in contrasto con la legge, i regolamenti o circolari interni, ovvero con i precetti del Modello di Organizzazione
- le richieste o le offerte di doni o di altre utilità provenienti da pubblici uffici o incaricati di pubblico servizio o comunque di dipendenti della Pubblica Amministrazione
- le divergenze significative dal budget di spesa ordinaria o anomalie di spese emerse
- le omissioni, le trascuratezze ovvero le falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella

conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili. Particolare attenzione dovrà poi essere rivolta alle comunicazioni inerenti la problematica complessivamente intesa della salute e sicurezza sul lavoro.

L'Organismo di Vigilanza deve ricevere copia di una relazione semestrale da chi riveste le funzioni di RSPP e dal rappresentante della sicurezza dei lavoratori, nelle quali siano evidenziate problematiche e situazioni anomale che in qualche modo possano rappresentare presupposto per la commissione dei reati colposi ex artt. 589 e 590 c.p..

5.2 Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve informare con continuità l'Amministratore Unico:

- della complessiva attività svolta
- delle problematiche emerse nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo
- dei correttivi ritenuti opportuni al fine di assicurare l'effettività del Modello di Organizzazione
- dell'accertamento di comportamenti non conformi ai principi ed ai dettami indicati dal Modello di Organizzazione
- della rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre Novara FC al pericolo che siano commessi fatti di reato previsti dal D.lgs. 231/2001
- della mancata collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e di controllo
- di ogni questione ritenuta utile e necessaria in merito alle proprie funzioni

L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad inviare una relazione informativa su base semestrale all'Amministratore Unico che abbia ad oggetto l'attività svolta, le verifiche ed i controlli effettuati.

L'Organismo di Vigilanza è altresì tenuto ad inviare una relazione annuale all'Assemblea dei soci sull'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente.

5.3 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione o report, in entrata ovvero in uscita, deve essere conservato dall'Organismo di Vigilanza nel "Dossier dell'Organismo di Vigilanza".

Nell'adottando regolamento dovranno essere previste modalità di conservazione, luogo di conservazione e criteri e condizioni di accesso agli atti conservati.

6. PRIME ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (DISPOSIZIONE TRANSITORIA)

L'Organismo di Vigilanza entro quattro mesi dalla nomina dovrà presentare all'Amministratore Unico una relazione avente ad oggetto le prime osservazioni in merito al Modello di Organizzazione, all'analisi dei rischi effettuata per la predisposizione del Modello stesso, alla composizione dell'Organismo di Vigilanza stesso, alle linee guida della propria attività.

Le prime operazioni di carattere conoscitivo debbono essere le seguenti:

- verifica della documentazione sociale
- esame di deleghe di funzioni e poteri

- esame dell'organigramma aziendale e delle diverse funzioni responsabili di aree o settori, individuazione dei preposti aziendali
- verifica del Documento di Valutazione dei Rischi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ex D.lgs. 81/2008 e successive modifiche, dell'esistenza di eventuali deleghe e subdeleghe di obblighi e poteri
- verifica dell'attuazione dell'integrazione del Modello 231 con la disciplina dettata dall'art. 30 D.lgs. 81/2008 e successive modifiche con particolare riferimento ai reati presupposti ex artt. 589 e 590 c.p.
- verifica se la società sia stata assoggettata a controlli in materia di sicurezza sul lavoro, se siano stati emessi rapporti per contravvenzioni con disposizioni di prescrizioni e se si siano verificati fatti ascrivibili ai reati ex artt. 589 e 590 c.p. e se vi siano processi in corso per l'accertamento di tali fatti
- verifica del rispetto da parte della Società del Regolamento Europeo 679/2016
- verifica delle modalità predisposte dall'Amministratore Unico per dare la necessaria ed adeguata informazione in merito all'adozione del Modello di Organizzazione

Entro sei mesi dall'insediamento l'Organismo di Vigilanza potrà presentare all'Amministratore Unico una relazione analitica sulla situazione emersa a seguito delle verifiche sopra indicate con i suggerimenti necessari per l'implementazione del Modello di Organizzazione per colmare eventuali lacune emerse nel corso degli effettuati accertamenti.

7. REGOLAMENTO INTERNO

L'Organismo di Vigilanza entro il termine di tre mesi dall'insediamento dovrà adottare un regolamento di funzionamento interno che disciplinerà forme, tempi e modalità dei propri interventi. Nel regolamento dovranno altresì essere evidenziate le forme di documentazione dell'attività svolta e dei report nei confronti dell'Amministratore Unico, del Sindaco Unico e dell'Assemblea dei soci.

Il regolamento dovrà essere inviato all'Amministratore Unico.

Attraverso il regolamento, di esclusiva spettanza dell'Organismo di Vigilanza, si mira ad attuare in concreto i principi della continuità di azione e dell'autonomia ed indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza dovrà altresì effettuare uno scambio costante di informazioni con quelle parti delle strutture che si occupano delle aree maggiormente a rischio così come individuate nel Modello di Organizzazione o emerse dal lavoro dell'Organismo stesso.

Il regolamento dovrà altresì prevedere incontri con i responsabili del servizio sicurezza. Di tali incontri dovrà essere redatto verbale sottoscritto dai partecipanti alle riunioni ed inviato con eventuali considerazioni all'Amministratore Unico.

SEZIONE SECONDA

NORME PROCEDURALI

8. PROCEDURE

L'Organismo di Vigilanza può procedere ad audizioni del personale dipendente ovvero di tutti coloro che prestano a vario titolo la propria attività per Novara FC al fine di verificare se sia a conoscenza di violazioni del Modello organizzativo ovvero per dare modo di formulare proposte operative o di modifica del Modello stesso.

Del contenuto delle singole audizioni deve essere redatto verbale contestuale sottoscritto dal soggetto che ricopre il ruolo di Organismo di Vigilanza.

Delle operazioni di cui ai precedenti commi deve essere redatto apposita *"relazione di sintesi"*.

I verbali, le relazioni ed i relativi allegati devono essere inseriti nel libro dei verbali dell'Organismo di Vigilanza custodito, a cura del medesimo organo, presso i locali del Novara FC.

9. SEGNALAZIONI

Qualora l'Organismo di Vigilanza nell'ambito della propria attività venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere la violazione del Modello di Organizzazione da parte dei dipendenti o dei liberi professionisti operanti nella struttura, deve immediatamente procedere a svolgere ogni attività di indagine che riterrà opportuna al solo scopo di verificare la fondatezza dell'addebito.

Nel caso in cui appaia all'evidenza una violazione suscettibile di integrare un'ipotesi di reato non ancora giunto a consumazione, l'Organismo di Vigilanza ne dà immediata notizia all'Amministratore Unico affinché questi impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità per Novara FC ai sensi dell'art. 26 comma secondo del D.lgs. 231/2001.

Ogni attività dell'Organismo di Vigilanza deve essere adeguatamente documentata e conservata.

9.1 Comunicazioni ai fini delle responsabilità disciplinari

Qualora a seguito dell'attività di indagine svolta emergano seri e concordanti indizi di violazioni del Modello Organizzativo, che integrino o meno ipotesi di reato, da parte di personale dipendente, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente segnalarle mediante comunicazione scritta all'Amministratore Unico affinché vengano attivate le procedure previste dai contratti di categoria.

9.2 Comunicazioni ai fini delle responsabilità disciplinari dei soggetti di cui all'art. 5 lett. a)

In caso di seri e concordanti indizi su avvenute trasgressioni al Modello di Organizzazione da parte dei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, anche di fatto, l'Organismo di Vigilanza ne dà immediata comunicazione ai soci, agli amministratori, all'organo di controllo o al Revisore Unico affinché, secondo le norme statutarie, gli organi societari possano adottare i necessari provvedimenti secondo le rispettive prerogative e competenze. Alla decisione relativa ai conseguenti provvedimenti non potrà partecipare né concorrere (neppure per delega) il soggetto nei confronti del quale siano diretti i provvedimenti.

In ogni caso, viene costituito l'organo giudicante composto dal Consiglio di Amministrazione, dai soci, dall'organo di controllo o dal Revisore Unico, che adotterà la decisione secondo la procedura prevista e normata nel paragrafo 6) del Sistema disciplinare. Alle riunioni e alle delibere dell'organo giudicante

non potrà partecipare né esprimere il proprio voto (neppure per delega) il soggetto nei confronti del quale siano diretti i provvedimenti.

10. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

L'Organismo di Vigilanza deve promuovere l'aggiornamento del Modello di Organizzazione in relazione alle novità legislative, alle mutate esigenze del Novara FC o alla sopravvenuta accertata inadeguatezza dello stesso a prevenire i fatti di reato presupposto per la responsabilità degli enti.

Le modifiche del Modello di Organizzazione devono essere comunicate all'Amministratore Unico per la relativa approvazione.

Le modifiche al Modello di Organizzazione devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti destinatari del Modello stesso e del Codice Etico con le medesime modalità a mezzo delle quali è stato comunicato il presente Modello di Organizzazione ed in particolare ai soggetti di cui all'art. 5 commi primo e secondo mediante notifica a mani del nuovo testo.

Il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo, al fine di rendere lo stesso costantemente adeguato alle specifiche esigenze dell'ente e della sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative
- violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia delle medesime modifiche della struttura organizzativa dell'ente, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al medesimo Amministratore Unico cui il legislatore ha demandato l'onere di adozione del Modello medesimo. La semplice "cura" dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso e non già la sua diretta attuazione spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

IL SISTEMA DISCIPLINARE

EX ARTT. 6 E 7 D.LGS. 231/2001

1. FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE E PRINCIPI GENERALI

Il Sistema disciplinare è elemento indispensabile del Modello di Organizzazione.

Il Sistema disciplinare è stato elaborato in funzione di quanto disposto dal D.lgs. 231/2001, con particolare riferimento agli articoli 6 e 7, che prevedono che l'Ente possa essere esonerato da responsabilità soltanto qualora abbia adottato un Modello di Organizzazione correlato con un sistema di sanzioni disciplinari per l'inosservanza delle regole contenute nello stesso.

Al fine di dotarsi di un Sistema disciplinare idoneo a completare il Modello di Organizzazione e contemporaneamente a renderlo realmente efficace, Novara FC ha predisposto il presente documento, tenendo conto che la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche è già sanzionata dal Codice Penale e che, pertanto, il presente Sistema disciplinare è da ritenersi autonomo e distinto dal Codice Penale stesso.

Le regole e le sanzioni quivi richiamate integrano e non sostituiscono le norme di Legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari e potranno trovare attuazione anche a prescindere dall'esito del procedimento iniziato per l'irrogazione di una sanzione penale. Si tratta di un sistema interno al Novara FC, ma indipendente rispetto agli altri procedimenti per infrazioni disciplinari.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'effettiva apertura e dall'esito del procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui la condotta da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.lgs.231/2001.

Il presente Sistema disciplinare prende in considerazione le oggettive differenze normative esistenti tra soggetti apicali, dirigenti, lavoratori dipendenti e soggetti terzi che agiscono in nome e per conto del Novara FC ovvero che hanno rapporti di collaborazione professionale con esso.

È stato predisposto nel rispetto delle disposizioni normative previste dal Codice Civile, dalla Legge n. 300/1970 (cd. "Statuto dei lavoratori") e dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, che dovranno trovare sempre piena applicazione.

Il presente Sistema disciplinare è improntato ai seguenti principi:

legalità: l'art. 6 comma 2, lett. e) D.lgs. 231/2001 impone che il Modello di Organizzazione debba introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso

complementarietà al sistema disciplinare stabilito dai C.C.N.L.

pubblicità: Novara FC ne darà massima, adeguata e costante conoscenza

contraddittorio: la garanzia del contraddittorio è soddisfatta dall'obbligatorietà della contestazione scritta in modo specifico, immediato ed immutabile degli addebiti

gradualità: le sanzioni sono state elaborate e verranno applicate secondo la gravità dell'infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, aggravanti e non, che hanno caratterizzato la condotta contestata e dall'intensità della lesione del bene aziendale tutelato

tipicità: la condotta contestata deve essere espressamente prevista come violazione di regole, divieti e procedure previste dal Modello di Organizzazione e tra l'addebito contestato e l'addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare dovrà esserci corrispondenza

tempestività: il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un termine ragionevole e certo dall'apertura del procedimento stesso

efficacia e sanzionabilità del tentativo di violazione: al fine di rendere il sistema disciplinare idoneo e quindi efficace, sarà valutata la sanzionabilità anche della mera condotta che ponga a rischio le regole, i divieti e le procedure previste dal Modello di Organizzazione o anche solo degli atti preliminari finalizzati alla loro violazione.

Le regole che seguono, quindi, individuano e disciplinano l'intero sistema delle sanzioni che Novara FC intende comminare per il mancato rispetto delle misure previste nel Modello di Organizzazione, nelle procedure organizzative aziendali, nel Codice Etico, adottate per prevenire la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001.

Vengono, dunque, individuate e definite:

- le violazioni sanzionabili
- le sanzioni applicabili alle diverse categorie di soggetti destinatari
- i criteri di commisurazione delle sanzioni stesse

Il sistema sanzionatorio *infra* disciplinato deve essere adeguatamente divulgato in modo che ne sia data conoscenza generalizzata ai lavoratori dipendenti, ai calciatori, ai tesserati che prestano la propria attività a favore del Novara FC, a tutti i collaboratori esterni e fornitori, nonché ai soggetti apicali.

In ogni caso dovranno essere garantiti i seguenti principi fondamentali:

- la contestazione dell'addebito alla persona incolpata
- il diritto di difesa della persona incolpata, attraverso la concessione di adeguati tempi per predisporre le proprie difese
- la proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità delle infrazioni contestate

Ogni eventuale violazione dei principi sanciti nel Modello di Organizzazione, delle misure e delle procedure aziendali rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e 2106 c.c.
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.
- nel caso di soggetti esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Novara FC prevede, in ottemperanza al disposto dell'art. 30 comma terzo D.lgs. 81/2008, che il sistema disciplinare sia idoneo anche a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione con riferimento al mancato rispetto delle norme stabilite a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, enunciando esplicitamente che ogni violazione in tale ambito rappresenta violazione del Modello di Organizzazione e, dunque, illecito disciplinare. Il presente Sistema disciplinare integra, per gli aspetti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, e non sostituisce, il più generale sistema sanzionatorio e disciplinare inerente i rapporti tra datore di lavoro e dipendente, così come disciplinato dalla normativa giuslavoristica.

2. I SOGGETTI DESTINATARI

Sono soggetti al Sistema disciplinare gli amministratori, i sindaci, l'Organismo di Vigilanza, i dirigenti, i dipendenti, i calciatori, i tesserati, i consulenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano rapporti contrattuali con Novara FC.

L'applicazione delle sanzioni previste dal presente Sistema disciplinare tiene conto dell'inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del singolo soggetto.

Tutti i destinatari devono essere informati in ordine all'esistenza ed al contenuto del presente Sistema disciplinare.

3. LE REGOLE CHE COMPONGONO IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

Ai fini del presente Sistema Disciplinare costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione tutti i principi e tutte le regole contenute nel Codice Etico, nelle procedure organizzative aziendali individuate al fine di disciplinare le attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 ed in tutti i documenti richiamati nel presente Modello e che devono ritenersi parte integrante del medesimo.

La trasgressione delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, e dunque anche del Codice Etico che di esso è parte integrante, costituisce violazione del dovere di rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della Società.

Il mancato rispetto, altresì, delle previsioni normative di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni, nonché di ogni altra norma prevista nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro, costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal presente Sistema disciplinare.

4. LE SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Le trasgressioni del Modello di Organizzazione sono accertate e sanzionate, nel rispetto delle procedure previste dai C.C.N.L. in vigore per il singolo dipendente.

Per i calciatori, da ritenersi a tutti gli effetti soggetti dipendenti, dovrà essere tenuto presente l'accordo collettivo tra F.I.G.C., Lega Nazionale Professionisti e Associazione Italiana Calciatori in vigore al momento dell'infrazione.

La violazione del Modello di Organizzazione che abbia determinato l'iscrizione del dipendente ovvero l'iscrizione del Novara FC nei registri degli indagati della competente Procura della Repubblica costituisce sempre infrazione con carattere di particolare gravità.

Le sanzioni nei confronti del personale dipendente inquadrato nelle categorie di quadro e di impiegato coincidono con quelle previste dall'art. 7 della Legge 300/1970 e sono *infra* riportate. La scelta del tipo di sanzione irrogabile sarà oggetto di una valutazione da effettuarsi nel caso concreto sulla base dei criteri enunciati al paragrafo 12.

Le sanzioni irrogabili in caso di infrazioni alle regole del Modello di Organizzazione sono:

a. conservative del rapporto di lavoro:

a.1 Rimprovero inflitto verbalmente

Tale sanzione è applicabile nei casi di: violazione delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazione, per inosservanza delle disposizioni di servizio ovvero per esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza; condotta consistente in tolleranza di irregolarità di servizi ovvero in inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi del Novara FC.

a.2 Rimprovero inflitto per iscritto

Tale sanzione è applicabile nei casi di:
mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazione o adozione ripetuta di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
ripetuta omessa segnalazione o tolleranza da parte dei preposti di irregolarità lievi commessi da altri dipendenti.

a.3 Multa non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione

Tale sanzione è applicabile nei casi di:
inosservanza delle procedure interne e dei precetti del Modello di Organizzazione e del Codice Etico non gravi e che non abbiano influito sull'esito del processo nel suo complesso.

a.4 Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni

Tale sanzione è applicabile nei casi di:
inosservanza delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazione o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello stesso;
omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri dipendenti che siano tali da esporre l'azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare riflessi negativi.
lievi violazioni delle normative poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

b. risolutive del rapporto di lavoro

b.1 Licenziamento per giustificato motivo

Tale sanzione è applicabile nei casi di:
violazione di una o più prescrizioni del Modello di Organizzazione mediante una condotta tale da comportare una possibile applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001 nei confronti della società;
grave inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti l'attività lavorativa, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa; gravi violazioni delle normative poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

b.2 Licenziamento per giusta causa

Tale sanzione è applicabile nei casi di:
condotta in palese violazione delle prescrizioni del Modello di Organizzazione tale da determinare la concreta applicazione a carico della società le misure previste dal D.lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale condotta una violazione dolosa di leggi e regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società o a terzi;
condotta diretta alla commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/2001.

4.1 Il procedimento applicativo

In caso di apertura di procedimento disciplinare deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dell'infrazione commessa.

Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi 5 giorni dalla contestazione. Durante tale periodo il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni, anche verbalmente, e potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale.

Il provvedimento disciplinare dovrà essere motivato e comunicato per iscritto.

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse

può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante canali di comunicazione accessibili a tutti.

Si applicano in ogni caso le disposizioni previste per il procedimento disciplinare normato dalla Legge 300/1970, dalle norme in vigore nonché dai C.C.N.L. vigenti

E' in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza, al quale deve pervenire comunicazione della contestazione e dell'esito del procedimento disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza deve altresì essere consultato prima della decisione del procedimento disciplinare ed esprime parere non vincolante.

5. SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione da parte dei dirigenti delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazione o di adozione nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nei confronti dei soggetti responsabili saranno applicabili le seguenti sanzioni:

Rimprovero scritto

Tale sanzione è applicabile in caso di non grave violazione di una o più regole comportamentali o procedurali previste nel Modello di Organizzazione

Licenziamento con preavviso

Tale sanzione è applicabile nel caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento

Licenziamento senza preavviso

Tale sanzione è applicabile nel caso di violazione di una o più prescrizioni del Modello di Organizzazione la cui gravità sia tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro

5.1 Il procedimento applicativo

In caso di violazione delle disposizioni del Modello di Organizzazione da parte dei dirigenti della società il presente Sistema disciplinare è applicato in conformità alla Legge ed al C.C.N.L. applicabile.

Troveranno, dunque, spazio in sede di procedimento disciplinare le disposizioni previste dalla L. 300/1970 e dal C.C.N.L. vigente.

E' in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza, al quale deve pervenire comunicazione della contestazione e dell'esito del procedimento disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza deve altresì essere consultato prima della decisione del procedimento disciplinare ed esprime parere non vincolante.

6. SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI PERSONE CHE RIVESTONO FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO (SOGETTI APICALI) E NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In caso di violazione delle regole e dei principi sanciti dal Modello di Organizzazione da parte degli amministratori, di un sindaco ovvero da parte di altri soggetti che anche di fatto possano essere qualificati quali soggetti apicali all'interno della compagine societaria, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio gli amministratori, i sindaci e i soci.

In ogni caso la decisione in ordine all'accertamento della responsabilità ed alla sanzione da adottare spetta agli amministratori unitamente, ai soci e ai sindaci (senza ovviamente la presenza del soggetto presunto responsabile nel caso si tratti di membro di uno dei due organo indicati), che si riuniscono in un unico organo giudicante. I provvedimenti di natura disciplinare debbono essere proporzionati alla gravità delle infrazioni desunte dai criteri di commisurazione delle sanzioni di cui al paragrafo 12.

Nel caso di massima gravità potrà altresì essere esercitata l'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. e la conseguente destituzione dalla carica.

Costituisce infrazione sanzionabile ai sensi del presente Sistema disciplinare anche qualsivoglia condotta negligente o imperita posta in essere da uno dei soggetti sopra individuati che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello di Organizzazione.

I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del soggetto che ha assunto la qualifica di Organismo di Vigilanza, a fronte di comportamenti posti in essere in violazione alle regole del Modello di Organizzazione, delle procedure aziendali, del Codice Etico, nonché di comportamenti negligenti che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello stesso, sono di competenza dell'Amministratore Unico.

Le sanzioni applicabili ai soggetti apicali sono:

- richiamo ed intimazione a conformarsi al Modello di Organizzazione
- sospensione dall'incarico
- revoca dell'incarico

Il richiamo ed intimazione a conformarsi al Modello di Organizzazione consiste nella comunicazione per iscritto dell'avvenuto accertamento della violazione, della riprovazione della condotta da parte della società e dell'indicazione formale a seguire le norme imposte dal Modello stesso e, dunque, anche dal Codice Etico. Può essere comminata esclusivamente per violazioni di modesta entità che non abbiano comportato l'iscrizione nel registro degli indagati né per la società né per alcuna persona fisica.

La sospensione dall'incarico consiste nella sospensione da tutte le mansioni afferenti all'incarico svolto per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni, con pari sospensione della percezione degli emolumenti. Può essere comminata in caso di un'unica violazione delle norme imposte dal Modello di Organizzazione che costituiscono reato, anche in caso di mancata iscrizione nel registro delle notizie di reato. Può altresì essere comminata in caso di violazione delle norme stabilite a tutela della salute e sicurezza sul lavoro qualora siano di non rilevante entità e non abbiano comportato lesioni di significativa importanza.

La revoca dell'incarico e la destituzione dalla carica possono essere disposte in caso di infrazioni che abbiano comportato l'iscrizione nel registro degli indagati di una persona fisica ovvero della società, nonché in caso di recidiva delle violazioni previste sopra. Possono altresì essere disposte in caso di violazione delle norme stabilite a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nel caso siano accertate responsabilità rilevanti per il verificarsi di eventi di lesioni gravi o gravissime ovvero per omicidi colposi.

6.1 Il procedimento applicativo

In caso di apertura di procedimento disciplinare nei confronti di un soggetto apicale deve essere effettuata la contestazione scritta con l'indicazione specifica dell'infrazione commessa da parte dell'organo giudicante formato dagli amministratori, socie e sindaci.

Nella contestazione scritta deve altresì essere indicato il termine di cinque giorni assegnato all'incolpato per fornire le proprie giustificazioni ed osservazioni.

L'incolpato, entro il medesimo termine di giorni cinque, potrà chiedere di essere sentito dall'organo giudicante, eventualmente assistito da persona di sua fiducia.

L'eventuale audizione deve essere fissata entro giorni cinque dalla richiesta.

L'organo giudicante emetterà il provvedimento al termine della fase procedurale descritta ai capoversi precedenti, previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza che esprime parere non vincolante. È facoltà dell'organo giudicante effettuare gli accertamenti di natura istruttoria ritenuti opportuni.

Il provvedimento disciplinare dovrà essere motivato e comunicato per iscritto.

7. SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI CONSULENTI, COLLABORATORI, TIROCINANTI E SOGGETTI TERZI

Qualsiasi condotta posta in essere da consulenti, collaboratori, tirocinanti e terzi che intrattengono rapporti con Novara FC in contrasto con le regole ed i principi del Modello di Organizzazione e previste per evitare il rischio di un reato sanzionato dal D.lgs. 231/2001, può determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Novara FC potrà altresì valutare l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del soggetto responsabile, qualora dalla condotta di quest'ultimo siano derivati danni concreti sia materiali che di immagine alla società stessa, con particolare riferimento all'eventuale emissione da parte dell'Autorità giudiziaria di misure interdittive e sanzionatorie previste dal D.lgs. 231/2001.

Integra sempre i presupposti della violazione grave del Modello di Organizzazione l'infrazione delle norme stabilite a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Tali comportamenti verranno integralmente valutati dall'Organismo di Vigilanza che, sentito il parere del soggetto che abbia richiesto l'intervento del professionista e previa diffida all'interessato, riferirà tempestivamente e per iscritto all'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico è obbligato ad attenersi alle indicazioni proposte dall'Organismo di Vigilanza in merito ai provvedimenti da adottare, anche con riferimento alla risoluzione del rapporto contrattuale.

8. PUBBLICITÀ DEL SISTEMA DISCIPLINARE

È onere del Novara FC portare a conoscenza di tutti i Destinatari il presente Sistema disciplinare. I contratti stipulati dal Novara FC con chiunque operi all'interno della Società devono prevedere che il presente Modello di Organizzazione ed il relativo Sistema sanzionatorio ne costituiscano parte integrante. I predetti contratti devono contenere specifiche clausole per la immediata risoluzione in caso di grave violazione del Modello di Organizzazione.

Dovrà altresì essere previsto l'inserimento della necessaria conoscenza del Modello di Organizzazione e del relativo Sistema disciplinare nei rapporti contrattuali con consulenti, collaboratori, tirocinanti e soggetti terzi. Dovrà altresì essere prevista la clausola di risoluzione espressa del rapporto contrattuale nel caso di violazioni di cui al paragrafo 7.

9. RISPETTO DELLE NORME E DEI PRINCIPI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Rappresenta in ogni caso violazione del Modello di Organizzazione l'inosservanza e la mancata applicazione delle misure di prevenzione e dei protocolli previsti dal Modello di Organizzazione integrato in forza del disposto dell'art. 30 D.lgs. 81/2008.

Parimenti dovrà essere ritenuta violazione del Modello di Organizzazione, anche con riferimento ai principi sanciti nel Codice Etico, la violazione delle norme cogenti previste dal D.lgs. 81/2008 e norme integrative.

In particolare, le possibili violazioni concernenti il settore della salute e sicurezza sul lavoro possono così enunciarsi in via esemplificativa ed in ordine crescente di gravità:

- a) mancato rispetto del Modello di Organizzazione, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nelle successive lettere b), c), d);
- b) mancato rispetto del Modello di Organizzazione, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nelle successive lettere c) e d);
- c) mancato rispetto del Modello di Organizzazione, qualora la violazione determini una lesione qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma primo, c.p., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nella successiva lettera d);
- d) mancato rispetto del Modello di Organizzazione, qualora la violazione determini una lesione qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma primo, c.p., all'integrità fisica, incluso l'autore della violazione, ovvero la morte di una o più persona.

10. OMESSO CONTROLLO E VIGILANZA

In caso di accertamento di una trasgressione al Modello di Organizzazione, l'Amministratore Unico del Novara FC, sentito l'Organismo di Vigilanza, procede disciplinarmente ai sensi e per gli effetti delle norme di Legge e dei C.C.N.L. nei confronti del diretto superiore o del responsabile dell'unità funzionale o dell'area amministrativa per accertare eventuali responsabilità per l'omissione del controllo e della vigilanza dovuti.

Parimenti in caso di accertamento di una trasgressione al Modello di Organizzazione può essere valutata la responsabilità dell'Amministratore Unico e degli altri soggetti apicali per l'omissione del controllo e della vigilanza dovuti.

11. INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza delle violazioni del modello di Organizzazione da parte di chiunque debba considerarsi destinatario del Modello stesso, delle procedure organizzative aziendali, del Codice Etico e di ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/2001 configura comportamento sanzionabile ai sensi e per gli effetti del presente Sistema Disciplinare.

12. CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI

La gravità delle infrazioni deve essere valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale
- la rilevanza degli obblighi violati
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa
- la prevedibilità delle conseguenze
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo
- il livello di responsabilità e l'autonomia gerarchica o tecnica dell'autore
- la presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo ai casi di recidiva ed ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio, così come alla condotta tenuta per rimuovere le conseguenze negative dei comportamenti sanzionati

La recidiva costituisce un'aggravante e comporta in ogni caso l'applicazione di una sanzione più grave.

**DIFFUSIONE DEL
MODELLO E FORMAZIONE**

PREMESSA

È data ampia divulgazione all'interno ed all'esterno della Società dei principi enunciati nel Modello di Organizzazione.

Il sistema di norme e di regole delineato nel presente Modello deve essere conosciuto da tutti coloro che svolgono la propria attività per Novara FC, nonché da parte di coloro che, terzi, intrattengono rapporti con esso.

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, l'informativa verso i Destinatari, secondo le modalità ed i tempi definiti unitamente all'Organismo di Vigilanza, sono gestite dalla funzione aziendale addetta alle risorse umane ovvero al sistema qualità.

L'attività di formazione ed informazione deve prevedere, oltre ad una specifica comunicazione informativa al momento dell'instaurazione del rapporto professionale con Novara FC, lo svolgimento di ulteriori attività al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione.

1. COMUNICAZIONE INIZIALE

L'adozione della presente versione aggiornata del Modello di Organizzazione è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa ed inserita sul sito internet www.novarafootballclub.it/

Ai nuovi assunti ovvero a coloro che sottoscrivono un contratto di collaborazione a qualunque titolo con Novara FC viene consegnata copia del Modello di Organizzazione e Codice Etico.

Il Modello di Organizzazione ed il Codice Etico verranno inseriti senza indugio sul sito www.novarafootballclub.it/ al fine di consentire un'agevole possibilità di consultazione da parte di chi vi abbia interesse.

2. FORMAZIONE

L'attività di formazione finalizzata alla conoscenza del Modello di Organizzazione ed alle disposizioni normative del D.lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, del livello di responsabilità e di rappresentanza.

Il piano formativo, dunque, si articola in:

- Formazione generale del personale, con attenzione ai profili della sicurezza e prevenzione sul lavoro
- formazione specifica del personale delle aree a rischio

2.1 Formazione generale

L'attività di formazione generale del personale, oltre alla fase iniziale di neo-assunzione, ha contenuti rivolti alla comprensione:

- del Codice Etico
- del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche
- degli elementi cardine del Modello di Organizzazione
- delle aspettative della società in merito ai profili etici dell'attività
- dei profili rilevanti in merito alla sicurezza e prevenzione sul lavoro

Il programma iniziale di formazione generale del personale prevede:

- nozioni di carattere generale sul D.lgs. 231/2001 e sui suoi effetti per la società
- i reati presupposto e gli autori
- i presupposti della responsabilità della società e le possibili esimenti
- il significato del Modello di Organizzazione
- il Codice Etico
- il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche

- l'Organismo di Vigilanza
- il Sistema Disciplinare
- dei profili rilevanti in merito alla sicurezza e prevenzione sul lavoro

2.2 Formazione specifica del personale delle aree a rischio

Successivamente alla fase della formazione generale, dovrà essere effettuata una formazione specifica esclusivamente per il personale delle aree a rischio.

La formazione specifica è svolta nei confronti:

- degli amministratori;
- degli altri dirigenti di Funzioni Aziendali (marketing, ufficio stampa, settore giovanile, biglietteria, ecc..)
- del responsabile del Servizio Sicurezza

La formazione specifica ha la finalità di meglio comprendere i profili di rischio connessi ad ogni singola e diversa attività, nonché di illustrare le procedure adottate per prevenire la commissione di reati ed i profili di coinvolgimento e responsabilità della società.

L'Organismo di Vigilanza verifica e controlla i profili della formazione, impartendo altresì direttive su tempi e modalità della stessa.

La formazione ha caratteri di obbligatorietà ed è compito dell'ufficio del personale conservare la documentazione relativa nonché effettuare comunicazioni ed aggiornamento all'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE

INTRODUZIONE

1. IL METODO SEGUITO

Nell'ambito dell'identificazione di rischi si sono seguite le linee guida elaborate da Confindustria e si è fatto ricorso a tecniche riconosciute di Risk Analysis.

L'obiettivo del lavoro è stato quello di individuare all'interno dell'attività svolta dal Novara FC le aree maggiormente a rischio (c.d. "mappatura del rischio"), i processi sensibili e, dunque, le misure precauzionali da adottare attraverso protocolli e procedure da seguire nell'ambito delle diverse operazioni.

Si è ritenuto corretto distinguere i cosiddetti reati presupposto nelle seguenti tre categorie:

- reati peculiari
- reati comuni
- reati atipici

Debbono ritenersi "peculiari" quelle fattispecie di reato la cui commissione può essere legata alle attività ordinariamente poste in essere dal Novara FC.

"comuni" sono quei reati che possono trovare possibili aree di compimento nell'ambito dell'attività della società, pur non essendo tipici dell'attività di una compagine calcistica.

I reati definiti "atipici", da ultimo, sono quelle fattispecie di reato la cui commissione non può definirsi connessa all'attività del Novara FC e la cui realizzazione può derivare soltanto da una distorsione profonda dei processi aziendali a fini diversi rispetto a quelli per i quali sono predeterminati.

L'analisi dei reati presupposto è strettamente collegata alla verifica dei profili di rischio.

Il concetto di rischio è connesso con le aspettative umane, indica un potenziale effetto negativo che può derivare da determinati processi in corso, da comportamenti individuali (errori, illeciti, reati) o da determinati eventi futuri.

Il compito del Modello di Organizzazione, come già evidenziato nella parte generale, è quello di identificare i comportamenti che all'interno della realtà aziendale possano portare alla commissione di reati e quindi al rischio che può essere collegato al *modus operandi* tenuto dagli organi di *Governance* e dalle Unità Operative per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Nella valutazione del rischio di impresa il concetto di rischio combina la probabilità del verificarsi di un evento con l'impatto che questo evento potrebbe avere sul patrimonio aziendale e sulla prosecuzione dell'attività.

I singoli reati sono stati, dunque, catalogati anche sotto il profilo del livello di rischio di commissione nell'ambito dell'attività del Novara FC.

Secondo l'ordine decrescente di importanza e gravità i rischi sono stati così individuati:

- rischio critico
- rischio rilevante
- rischio modesto
- rischio trascurabile

Il rischio è "*critico*" allorquando vi siano processi sensibili importanti e decisivi per l'attività del Novara FC che contemplino l'astratta possibilità di commissione di tali reati, nonché si tratti di ipotesi di illeciti la cui probabilità di accadimento sia alta ed il danno conseguente elevato a tal punto da poter compromettere la sopravvivenza della società.

Il rischio è "*rilevante*" allorquando la probabilità di accadimento sia media e si possano verificare eventi in grado di provocare danni all'organizzazione ed alla sua operatività. E' un rischio

caratterizzato da un'entità di danno di livello inferiore rispetto al rischio critico, ma che in ogni caso assume importanza perché in grado di porre la società in seria difficoltà.

Il rischio è "modesto" se la probabilità di accadimento è bassa e presenta probabilità di danni non gravi o di scarsa probabilità di realizzazione.

Il rischio è "trascurabile" allorché la probabilità di accadimento attesa l'organizzazione della società e l'attività da essa svolta deve ritenersi rara.

2. L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI

Nella verifica dei rischi occorre individuare:

- area aziendale di attività
- potenziale modalità operativa dell'illecito
- possibili strumenti di controllo preventivo da attivare a tutela della Società contro l'accadimento del fatto illecito, secondo il concetto di "ragionevole garanzia" acquisito

Per addivenire all'individuazione corretta delle aree di rischio e dei relativi processi sensibili ed alla susseguente adozione di protocolli e procedure che possano essere ritenuti necessari e sufficienti per ricondurre il rischio reato nell'alveo del "rischio accettabile", si è suddiviso il lavoro in fasi diverse.

La prima fase può definirsi "*Analisi conoscitiva ed acquisizione documentale*" e si è strutturata nell'acquisizione di alcune informazioni utili per comprendere la realtà societaria ed aziendale. La seconda fase è consistita in una serie di interviste e colloqui con i soggetti di vertice della società al fine di verificare l'effettiva organizzazione in atto e le modalità comportamentali poste di fatto in essere da ciascun soggetto. Si è poi proceduto all'analisi del rischio reato presupposto, che ha portato all'individuazione di quelle aree della realtà aziendale più esposte alla potenziale commissione di fattispecie di reati rientranti nel novero di quelle indicate dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche.

Vi è stata poi la fase dell'analisi dei processi decisionali e di attuazione delle decisioni e successivamente l'analisi delle modalità di gestione delle risorse finanziarie.

All'esito del raffronto tra le funzioni ed i rischi reato presupposto si è ottenuta la mappatura delle aree a rischio e dei processi sensibili rilevanti.

Tale attività ha condotto a risultati in forza dei quali si può affermare che i reati più rilevanti per quel che qui ci occupa siano i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati societari e quelli concernenti la tutela della salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

Si sono analizzate altresì le possibili aree di rischio di fattispecie di reato comuni a tutte le persone giuridiche, quali appunto i reati societari ed i delitti informatici e di trattamento di dati.

La fase della mappatura delle aree di rischio ha poi condotto all'individuazione di residuali situazioni di potenziale rischio per gli altri reati presupposto che, peraltro, per la loro atipicità paiono di non particolare rilievo nell'ambito dell'attività del Novara FC.

In ogni caso anche per tali fattispecie si è ritenuto di verificare i profili di rischio, ricordando che l'adozione di un rinnovato ed approfondito Codice Etico deve essere considerata misura preventiva idonea per scongiurare la commissione di illeciti penalmente rilevanti.

3. L'ANALISI DEL RISCHIO E LA PREVISIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO

Nelle singole sezioni che compongono la parte speciale del presente Modello di Organizzazione, dopo l'elencazione delle norme previste nel D.lgs. 231/2001 e successive modifiche che contemplano i diversi reati presupposto e la successiva enunciazione di tali fattispecie di reato, si è provveduto all'individuazione delle aree di rischio e dei relativi processi sensibili nonché alla valutazione del rischio stesso secondo i parametri sopra enunciati.

A completamento delle singole sezioni sono state previste procedure e protocolli che debbono essere rispettati dai Destinatari del Modello di Organizzazione per ricondurre il rischio di commissione del singolo reato presupposto nell'alveo del rischio cosiddetto "accettabile".

Il concetto di "rischio accettabile" è di fondamentale rilievo nell'ambito degli obiettivi che si pone la costruzione di un Modello di Organizzazione.

Nei sistemi di controllo a tutela dei rischi di *business* viene ritenuto accettabile il rischio quando i controlli aggiuntivi costano più della risorsa da proteggere, ma nell'ambito del D.lgs. 231/2001 la logica dei costi non può essere l'unica da tenere presente.

E' importante, dunque, definire una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. Diverso è il settore relativo ai rischi lavorativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che, secondo i principi della vigente legislazione prevenzionistica, devono essere comunque integralmente eliminati in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridotti al minimo e, quindi, gestiti.

La soglia concettuale di accettabilità del rischio nei reati dolosi è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Per quanto concerne i reati di natura colposa, occorre precisare come la soglia concettuale di accettabilità agli effetti esimenti del D.lgs. 231/2001 è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (colposa e, dunque, non accompagnata dalla volontà dell'evento-morte/lesioni personali) in violazione del Modello di Organizzazione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D.lgs. 231/2001 da parte di apposito organismo.

Occorre altresì evidenziare come Novara FC si sia dotato di procedure operative ed istruzioni di lavoro atte a regolamentare l'attività all'interno delle diverse aree aziendali. Tali procedure, così come *infra* indicate, debbono ritenersi parte integrante del Modello di Organizzazione e sono ad esso allegate.

Procedura operativa Amministrazione, Finanza e Controllo, Istruzioni lavoro Cassa Contante e Pagamenti (allegato 1)

Procedura operativa e Istruzioni Lavoro Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza (allegato 2)

Istruzione di lavoro Contratti (allegato 3)

Istruzione di lavoro Rimborso Osservatori e Rimborso Ferroviario (allegato 4)

Procedura operativa Approvvigionamento (allegato 5)

Istruzione di lavoro Valutazione Fornitori (allegato 6)

Istruzione di lavoro Gestione Magazzino Farmaci e Presidi (allegato 7)

Procedura operativa Responsabile Affari Generali e gestione Risorse Umane (allegato 8)

Procedura operativa Biglietteria (allegato 9)

Procedura operativa Management Stadio (allegato 10)

Procedura operativa Ufficio Stampa (allegato 11)

Procedura operativa Marketing (allegato 12)

Procedura operativa Rapporti con le Istituzioni (allegato 13)

Istruzioni lavoro Segreteria Sportiva (allegato 14)

Procedura operativa Settore Giovanile (allegato 15)

Procedura operativa Direzione Sportiva (allegato 16)

Procedura operativa Team Manager (allegato 17)

Istruzione di lavoro Rapporti con gli Arbitri (allegato 18)

Istruzione di lavoro Rapporti con le altre Società (allegato 19)

Anche attraverso tali procedure ed istruzioni di lavoro, infatti, si è inteso adottare un sistema di operatività e di controlli finalizzato, da un lato, al miglioramento delle singole attività migliorandone la qualità e, dall'altro, al contenimento del rischio della commissione di reati. I Destinatari sono pertanto tenuti alla conoscenza ed alla precisa osservanza delle regole e dei precetti in esse stabilite.

Nelle singole sezioni della presente parte speciale vengono richiamate le procedure e le istruzioni di lavoro maggiormente rilevanti per raggiungere l'obiettivo della minimizzazione del rischio da reato.

4. LE FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Novara FC in linea con il dettato normativo dell'art. 6 del D.Lgs 231/2001 ha istituito l'Organismo di Vigilanza, le cui funzioni sono delineate nella parte generale del presente Modello di Organizzazione.

Occorre peraltro evidenziare come, nell'ambito della prevenzione delle singole fattispecie di reato che vengono prese in considerazione nelle diverse sezioni della parte speciale, l'Organismo di Vigilanza effettui periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, con la finalità di accertare il rispetto dei principi e delle regole sancite nel Modello di Organizzazione.

L'Organismo di Vigilanza ha autonomi poteri ispettivi e di controllo e deve pertanto essergli garantita la libertà di accesso alla documentazione, nonché la possibilità di effettuare colloqui con coloro che esercitano funzioni rilevanti nell'ambito delle diverse attività e dei processi sensibili all'interno della compagine societaria.

SEZIONE A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ART. 24 D.LGS. 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 640 comma 2, n.1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.**
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.**
- 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).**

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640 comma II n. 1 c.p. Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fa esonerare qualcuno dal servizio militare.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

ART. 25 D.LGS. 231/2001

Concussione e corruzione

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.**
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.**
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato a sensi dell'articolo 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.**
- 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis.**
- 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.**

Art. 317 c.p. Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o rimborso di tributi.

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

1. INTRODUZIONE

La presente sezione si riferisce ai delitti potenzialmente realizzabili nell'ambito dei rapporti tra Novara FC e la Pubblica Amministrazione.

E' senza dubbio un'area di rischio molto significativa, che comprende una pluralità di processi sensibili.

Il Legislatore ha individuato da subito i delitti contro la Pubblica Amministrazione come reati presupposto della responsabilità della persona giuridica, individuando negli originari artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001 i profili sanzionatori a carico dell'ente.

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi peculiari.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Novara FC deve ritenersi critico.

La Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale si considera "ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo meramente esemplificativo si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti enti:

- Ministeri
- Camera e Senato
- Dipartimento Politiche Comunitarie
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
- Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
- Banca d'Italia
- Consob
- Autorità garante per la protezione dei dati personali
- Agenzia delle Entrate
- Regioni l Province
- Comuni
- Camere di Commercio, Industri, Artigianato e Agricoltura
- INPS
- CNR
- INAIL
- ENASARCO
- ASL
- Enti e Monopoli di Stato
- RAI

Per quel che concerne l'attività sportiva possono essere indicate a titolo esemplificativo quali soggetti della Pubblica Amministrazione ovvero qualificabili come incaricati di un pubblico servizio:

- L.N.P.
- F.I.G.C.
- CO.VI.SO.C
- C.O.N.I.
- F.I.F.A.
- U.E.F.A.
- A.I.A.

Pubblico Ufficiale

Nel nostro ordinamento si rinviene nell'art. 357 c.p. la definizione di "*pubblico ufficiale*". Possono, dunque, definirsi tali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Il Legislatore ha poi precisato, nel secondo comma della citata norma, che la funzione amministrativa debba ritenersi pubblica se disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, nonché se caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Incaricato di Pubblico Servizio

L'art. 358 del codice penale definisce "*incaricato di pubblico servizio*" colui che presta un pubblico servizio, ritenendo tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Il "*servizio*" affinché possa definirsi "*pubblico*" deve essere disciplinato da norme di diritto pubblico, senza tuttavia poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della funzione pubblica.

Rilevano, dunque, le funzioni affidate al singolo soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

2. IDENTIFICAZIONE DELLE POTENZIALI AREE DI

RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI

Molteplici sono i rapporti che Novara FC intrattiene con la Pubblica Amministrazione e con tutti quei soggetti che possono essere qualificati come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche nell'ambito più strettamente sportivo (L.N.P., F.I.G.C., CO.VI.SO.C, C.O.N.I., F.I.F.A., U.E.F.A., A.I.A.). Sono stati analizzati e vengono di seguito indicati e descritti i processi sensibili ritenuti più a rischio nell'ambito delle diverse aree operative dell'attività della Società.

In particolare:

a. Rapporti correnti con la Pubblica Amministrazione definibili comuni giacché propri di ogni società

Il profilo di rischio deve individuarsi nel costante rapporto tra i soggetti che operano per Novara FC ed i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con precipuo riferimento a potenziali comportamenti che possano avere quale obiettivo quello di indirizzare le decisioni della Pubblica Amministrazione al fine di conseguire indebiti vantaggi per la società ovvero finalizzati a rimuovere ostacoli o comunque a condizionare l'esercizio dell'attività pubblica in modo tale da renderla difforme rispetto ai dettami normativi.

A mero titolo esemplificativo si indicano i seguenti processi sensibili:

- gestione adempimenti in materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali
- gestione adempimenti in materia fiscale/tributaria
- gestione dei controlli, sopralluoghi, ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali, in materia antinfortunistica, da parte di organi inquirenti o da questi delegati, nonché dalle Forze dell'Ordine
- gestione del contenzioso giudiziale (civile, penale, amministrativo, tributario) e amministrativo
- gestione degli adempimenti in materia antinfortunistica, salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla gestione degli impianti sportivi
- gestione dei rapporti per la richiesta e l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, licenze rilasciate dalla Pubblica Amministrazione ovvero da incaricati di pubblico servizio per l'esercizio delle attività aziendali
- gestione del sistema informatico ai sensi del Regolamento 679/2016

b. Richiesta di contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici

Il profilo di rischio deve individuarsi nei rapporti di natura patrimoniale che intercorrono tra l'ente pubblico finanziatore e Novara FC. Tutta l'area relativa ai finanziamenti di carattere pubblico è connotata dal potenziale rischio del ricorso a comportamenti illeciti finalizzati ad orientare assegnazioni di erogazioni pubbliche ovvero possibili distrazioni delle somme dalla finalità per la quale vengono assegnate.

A mero titolo esemplificativo si indicano i seguenti processi sensibili:

- gestione dei rapporti con l'ente finanziatore ed i suoi operatori, con riferimento alle fasi della richiesta del finanziamento, istruzione ed erogazione
- gestione dei rapporti con l'ente finanziatore ed i suoi operatori nella fase di rendicontazione del finanziamento ricevuto

c. Assegnazione e gestione anche indiretta di incarichi di consulenze esterne

Il profilo di rischio deve individuarsi nella potenziale utilizzazione di uno strumento corretto a fini distorti, con potenziali situazioni nelle quali si manifestino comportamenti finalizzati a veicolare denaro verso soggetti pubblici con il fine prevalente di condizionarne l'attività imparziale.

A mero titolo esemplificativo si indicano i seguenti processi sensibili:

- gestione dei profili di individuazione dell'oggetto dell'incarico o della consulenza
- gestione dei profili di scelta del professionista o, comunque, del soggetto incaricato allo svolgimento dell'incarico o della consulenza
- gestione dei profili di remunerazione del soggetto affidatario dell'incarico o della consulenza
- gestione della fase di rendicontazione e di valutazione dell'operato del soggetto affidatario dell'incarico o della consulenza

d. Approvvigionamento di beni e servizi, assunzione di personale dipendente e parasubordinato, emolumenti, fringe benefit, avanzamenti di carriera

Il profilo di rischio deve individuarsi nel costante rapporto tra i soggetti che operano per Novara FC ed i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con precipuo riferimento a potenziali comportamenti che possano avere quale obiettivo quello di indirizzare le decisioni della Pubblica Amministrazione al fine di conseguire indebiti vantaggi per la società ovvero finalizzati a rimuovere ostacoli o comunque a condizionare l'esercizio dell'attività pubblica in modo tale da renderla difforme rispetto ai dettami normativi.

A mero titolo esemplificativo si indicano i seguenti processi sensibili:

- gestione dell'individuazione e dei rapporti con fornitori
- gestione della fase di scelta del personale dipendente o parasubordinato, del mantenimento e della conclusione del rapporto
- gestione della fase della valutazione degli emolumenti, delle modalità di pagamento, della concessione di fringe benefit e delle regole per l'avanzamento di carriera

e. Omaggi, liberalità e beneficenza

Il profilo di rischio deve individuarsi nel costante rapporto tra i soggetti che operano per Novara FC ed i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con precipuo riferimento a potenziali comportamenti che possano avere quale obiettivo quello di indirizzare le decisioni della Pubblica Amministrazione al fine di conseguire indebiti vantaggi per la società ovvero finalizzati a rimuovere ostacoli o comunque a condizionare l'esercizio dell'attività pubblica in modo tale da renderla difforme rispetto ai dettami normativi anche attraverso la concessione di liberalità ed omaggi.

A mero titolo esemplificativo si indicano i seguenti processi sensibili:

- gestione dei rapporti delle procedure inerenti liberalità ed omaggi (biglietto abbonamenti per la visione degli incontri del Novara FC, abbigliamento della società, autografi, regali di modico valore)
- gestione dell'individuazione dei soggetti giuridici ovvero delle persone a favore delle quali erogare forme di beneficenza

f. Rapporti con la Pubblica Amministrazione competente in ambito sportivo

Il profilo di rischio deve individuarsi nel costante rapporto tra i soggetti che operano per Novara FC e gli organismi sportivi che possono rivestire la qualifica di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti incaricati di pubblico servizio, nazionali o internazionali, con precipuo riferimento a potenziali comportamenti che possano avere quale obiettivo quello di indirizzare le decisioni al fine di conseguire indebiti vantaggi per la società ovvero finalizzati a rimuovere ostacoli o comunque a condizionare l'esercizio dell'attività pubblica in modo tale da renderla difforme rispetto ai dettami normativi.

A mero titolo esemplificativo si indicano i seguenti processi sensibili:

- gestione degli adempimenti in materia sportiva quali ad esempio l'iscrizione ai campionati di competenza ovvero alle competizioni internazionali
- gestione degli adempimenti per l'ottenimento di licenze in ambito sportivo, relative all'utilizzo degli impianti, nonché delle licenze F.I.G.C. e U.E.F.A.
- gestione degli adempimenti per il deposito dei contratti di prestazione sportiva dei giocatori, degli allenatori e di tutti i collaboratori dell'area tecnica, con riferimento altresì alla gestione dei flussi di denaro
- gestione delle relazioni con organi federali per le ispezioni, le verifiche infrannuali (CO.VI.SO.C., società di revisione incaricata dalla LNP per verificare il pagamento degli emolumenti ai tesserati)
- gestione dei rapporti con agenti ed intermediari
- partecipazione alle competizioni nazionali ed internazionali
- ripetizione dei proventi dei diritti radiotelevisivi
- pagamento della tassa di affiliazione F.I.G.C.
- gestione del budget aziendale, strumento fondamentale per la pianificazione e la conduzione della società
- gestione delle pratiche assicurative relative ai dipendenti, ai tesserati, alle strutture utilizzate, agli impianti sportivi

- gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie sportive, con riferimento ad ogni tipologia di contenzioso, ivi compreso anche il ricorso al sistema arbitrale
- gestione dei rapporti con le autorità sanitarie deputate ad effettuare controlli sugli atleti professionisti sia in merito all'idoneità fisica per lo svolgimento dell'attività sportiva sia in merito al rispetto della normativa antidoping

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Si ritiene opportuno, prima di delineare procedure e protocolli più direttamente afferenti alle singole operazioni che caratterizzano e compongono i processi sensibili all'interno del Novara FC, enunciare alcuni fondamentali principi di ordine generale che sempre e comunque debbono informare le condotte di coloro che operano per la società allorché debbano intrattenere relazioni con la Pubblica Amministrazione.

Si tratta di obblighi e di divieti che debbono trovare applicazione in via diretta da parte degli organi sociali, dei soggetti apicali, dei dirigenti e dei dipendenti del Novara FC ed in forza di clausole contrattuali da parte dei consulenti, dei fornitori e dei partner commerciali più genericamente intesi.

Il sistema organizzativo del Novara FC deve caratterizzarsi per la formale distinzione dei ruoli, dei compiti di ogni funzione e risorsa aziendale, dei relativi poteri e responsabilità.

I terzi che intrattengono relazioni con la Società debbono essere posti nelle condizioni di conoscere con facilità i poteri, le responsabilità ed i limiti attribuiti ad ogni funzione aziendale.

In ogni singolo processo deve essere assicurata la distinzione tra il soggetto che assume la decisione, colui che ne cura l'esecuzione e colui che ne effettua il controllo.

La distinzione di ruoli non deve, però, mai essere motivo di deresponsabilizzazione.

Per ogni singolo processo deve essere garantita la tracciabilità, con particolare riferimento al soggetto operante ed al contenuto dell'attività svolta.

E' fatto divieto per chiunque operi all'interno o per Novara FC porre in essere, collaborare o dare in ogni caso causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, anche indirettamente, le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 D.Lgs 231/2001.

E' fatto divieto altresì per chiunque operi all'interno o per Novara FC porre in essere comportamenti in violazione dei principi e dei precetti contenuti nelle singole procedure aziendali richiamate nel presente Modello di Organizzazione.

Nell'ambito di ogni operazione e, dunque, di ogni processo attinente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere seguite le seguenti disposizioni regolamentari:

3.1 ogni documento relativo alla gestione amministrativa, sia nell'area sportiva sia nell'area dell'ordinaria e straordinaria conduzione societaria, deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente

3.2 ogni documento, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato

3.3 è vietato presentare dichiarazioni non veritiere a soggetti pubblici o privati a fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati ovvero in assenza delle condizioni prefissate per l'ottenimento

3.4 è vietato destinare somme ricevute da organismi pubblici per scopi diversi da quelli per i quali erano stati richiesti ed ottenuti

3.5 per nessuna ragione è consentito o può essere autorizzato che i fondi della società e le relative movimentazioni possano non essere registrati con idonea documentazione

3.6 il sistema di ripartizione dei poteri, con particolare riferimento al sistema di deleghe e procure, deve essere conforme ai compiti ed alle attribuzioni proprie del personale interessato. Anche per i liberi professionisti i poteri conferiti devono costituire componente propria del mandato o dell'incarico

3.7 è vietato promettere ovvero erogare incentivi commisurati ad obiettivi non parametrati alla reale attività del singolo destinatario

3.8 è vietato effettuare selezione del personale ovvero determinare avanzamenti di carriera ovvero riconoscere premi di qualsivoglia natura eludendo il criterio meritocratico o in base a criteri di valutazione non oggettivi

3.9 è vietato accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzioni, di avanzamenti di carriera, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari, anche per indiretta persona, finalizzati a conseguire trattamenti di favore nello svolgimento dell'attività aziendale o che possano in qualche modo condizionarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per la società

3.10 è vietato distribuire omaggi e compiere atti di cortesia e di ospitalità verso soggetti che a qualunque titolo rappresentino la Pubblica Amministrazione se non nei limiti di un modico valore e comunque deve trattarsi di condotte tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretate, da un osservatore imparziale, come finalizzate ad acquisire vantaggi in modo non consentito. In ogni caso tale tipo di spesa deve essere autorizzato secondo le apposite istruzioni di lavoro e procedure adottate dalla società

3.11 è vietato ricorrere a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, anche nascosti sotto la veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità, abbiano in realtà la finalità di promuovere o favorire gli interessi del Novara FC

3.12 è vietato ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con Novara FC se non nei limiti di un modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e comunque deve trattarsi di condotte tali da non poter essere interpretate, da un osservatore imparziale, come finalizzate a conseguire un indebito trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nella società ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto

3.13 è vietato accordare o promettere vantaggi di qualsivoglia natura in favore di rappresentanti

3.14 qualsiasi incentivo di carattere commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e comunque registrato in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari interne

3.15 i rapporti con la committenza, sia essa pubblica o privata, sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione

3.16 il riconoscimento di commissioni, sconti, crediti e abbuoni deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente soltanto a seguito della presentazione della documentazione di supporto

3.17 è vietato effettuare prestazioni in favore di collaboratori, fornitori, consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale

3.18 è vietato stipulare contratti di fornitura con persone o enti vicini o graditi a soggetti pubblici, al solo fine di soddisfare pretese di questi ultimi ovvero per raggiungere un vantaggio non lecito e disattendendo i criteri di valutazione fondati sulla verifica dei necessari requisiti di qualità, sicurezza e convenienza

3.19 nessun pagamento superiore a euro 3.000 (tremila) può essere effettuato in contanti ed in ogni caso per ogni pagamento effettuato a mezzo contante deve essere in ogni caso effettuato nel rispetto delle procedure operative ed istruzioni di lavoro adottate dalla società

3.20 è vietato creare fondi a fronte di beni o servizi acquisiti a prezzi superiori rispetto a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte

3.21 è vietato riconoscere compensi in favore di consulenti, agenti o intermediari che non trovino adeguata giustificazione in idoneo rapporto contrattuale ed in relazione al tipo di incarico da svolgere

3.22 è vietato alterare o utilizzare in modo non proprio o abusivo i sistemi informatici aziendali

4. DELEGHE E PROCURE

Il sistema delle deleghe e delle procure, oggi divenuto fondamentale nell'ambito della gestione organizzativa di una compagine societaria importante e complessa, si caratterizza per elementi di certezza ed univocità al fine di rappresentare anche un valido strumento di tutela per scongiurare la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche.

Il sistema si fonda sui presupposti di seguito indicati:

- il soggetto che può impegnare la società all'esterno deve essere munito di idonea procura
- ogni delega deve contenere il potere ed i limiti del soggetto delegato
- sia per il procuratore che per il delegato devono essere indicati i soggetti ai quali debbono riportare in via gerarchica
- il procuratore deve avere poteri di spesa congrui in merito alle funzioni conferite
- la procura deve esplicitare altresì i casi di decadenza dai poteri conferiti
- le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate

5. PROCEDURE DA APPLICARE IN TUTTI I RAPPORTI CON LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

Al fine di dare concreta attuazione ai principi ed alle regole generali che debbono informare i comportamenti ed i rapporti con la Pubblica Amministrazione, caratterizzati dagli obblighi e dai divieti di cui al paragrafo 3), vengono di seguito enunciate specifiche procedure ed indicazioni di condotta che debbono trovare compiuta applicazione nell'ambito dei singoli processi sensibili. Il presente paragrafo si compone di due diverse tipologie di procedure: le prime (5.1) sono comuni alle diverse attività che contemplano rapporti con la Pubblica Amministrazione, le seconde (5.2) concernono le procedure operative e le istruzioni di lavoro adottate dalla società. Tali procedure, da ritenersi quivi richiamate e, dunque, parte integrante del Modello di Organizzazione, sono dettagliate e concernono la regolamentazione delle singole attività da porre in essere nei diversi processi considerati sensibili ed i loro precetti debbono ritenersi vincolanti per i singoli Destinatari.

Attraverso il corretto e fedele rispetto delle procedure si vuole raggiungere l'obiettivo di scongiurare il pericolo della commissione di reati. Gli *infra* indicati protocolli determinano la possibilità di ricondurre il rischio reato nel novero dei rischi accettabili.

5.1 Le procedure comuni

Ai dipendenti, collaboratori, soggetti apicali e fornitori che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, in ambito comune e sportivo, per conto del Novara FC deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla società, con delega apposita. Ove sia necessaria sarà rilasciata ai predetti soggetti procura scritta che rispetti tutti i criteri definiti;

- deve essere informato tempestivamente l'Organismo di Vigilanza con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse dovesse sorgere nel rapporto con la Pubblica Amministrazione
- tutti coloro che partecipano a fasi diverse di un medesimo processo sono tenuti alla reciproca informazione

- l'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a o da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (c.d. user ID) e da una parte privata (c.d. password), che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase di sua competenza della procedura
- ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una password personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità della user ID e della password è certificata dal Responsabile dei Sistemi Informatici, presso il quale le stesse sono depositate
- è vietato utilizzare la user ID o la password di altro operatore
- i contratti tra Novara FC ed i collaboratori e fornitori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini
- i collaboratori, i fornitori e di consulenti devono essere scelti secondo metodi trasparenti e secondo specifica procedura e l'individuazione deve avvenire in relazione ad elementi di competenza ed esperienza professionale;
- nei contratti con i collaboratori, i consulenti ed i fornitori deve essere contenuta apposita clausola che determini le conseguenze sotto il profilo contrattuale nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, nel Codice Etico e, a maggior ragione, nel caso di effettiva commissione di un fatto di reato. Tali conseguenze debbono preferibilmente tradursi in una clausola di risoluzione espressa del rapporto contrattuale
- nei contratti di service o di appalti di servizi devono essere definite ed esplicitate le singole responsabilità, le attività di controllo e di informazione tra i contraenti. Devono essere altresì definite le modalità e le procedure di erogazione del servizio. Devono altresì essere inserite clausole che garantiscano il rispetto del D.lgs.231/2001
- Alle ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative ovvero in ambito salute e sicurezza sul lavoro devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Del procedimento relativo all'ispezione devono essere conservati i relativi verbali. I predetti verbali, con allegata una relazione del soggetto responsabile della funzione aziendale interessata dall'accertamento, devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza allorquando si siano evidenziate criticità rilevanti ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti devono contenere elementi veritieri e non essere fondate, anche solo in parte, su omissioni rilevanti. In caso di ottenimento delle prestazioni economiche deve essere predisposto idoneo rendiconto in ordine all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti
- coloro che svolgono funzioni di controllo, con particolare riguardo agli adempimenti relativi a questioni di carattere patrimoniale, devono riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza in merito ad eventuali situazione di irregolarità ovvero ad anomalie
- ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata
- per procedimenti concernenti operazioni ritenute per qualsivoglia ragione a rischio, la società può prevedere misure particolari, che contemplino anche la designazione di un Responsabile interno incaricato di vigilare e controllare il regolare svolgimento di ogni fase del processo ritenuto sensibile

5.2 Procedure ed istruzioni di lavoro adottate dal Novara FC

Debbono altresì essere rispettate le seguenti procedure operative ed istruzioni di lavoro allegate al presente Modello di Organizzazione ed *infra* esplicitamente elencate:

Procedura operativa Amministrazione, Finanza e Controllo, Istruzioni lavoro Cassa Contante e Pagamenti (allegato 1)

Procedura operativa e Istruzioni Lavoro Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza (allegato 2)

Istruzione di lavoro Contratti (allegato 3)

Istruzione di lavoro Rimborso Osservatori e Rimborso Ferroviario (allegato 4)

Procedura operativa Approvvigionamento (allegato 5)

Istruzione di lavoro Valutazione Fornitori (allegato 6)

Istruzione di lavoro Gestione Magazzino Farmaci e Presidi (allegato 7)

Procedura operativa Responsabile Affari Generali e gestione Risorse Umane (allegato 8)

Procedura operativa Biglietteria e Istruzioni di lavoro Tessera del Tifoso (allegato 9)

Procedura operativa Management Stadio (allegato 10)

Procedura operativa Ufficio Stampa – Area Web (allegato 11)

Procedura operativa Marketing (allegato 12)

Procedura operativa Rapporti con le Istituzioni (allegato 13)

Istruzioni lavoro Segreteria Sportiva (allegato 14)

Procedura operativa Settore Giovanile (allegato 15)

Procedura operativa Direzione Sportiva (allegato 16)

Procedura operativa Team Manager (allegato 17)

Istruzione di lavoro Rapporti con gli Arbitri (allegato 18)

Istruzione di lavoro Rapporti con le altre Società (allegato 19)

Procedura operativa Comunicazione Interna (allegato 20)

6. SOGGETTI APICALI

Il soggetto apicale è tenuto a riferire, per iscritto, all'Amministratore Unico l'andamento e l'esito di ogni pratica in essere con le pubbliche amministrazioni. In ogni caso non può assumere iniziative che esulino dalle proprie competenze senza autorizzazione scritta all'Amministratore Unico. È tenuto ad informare, per iscritto, l'Organismo di Vigilanza di qualunque irregolarità o fatto in violazione delle norme del Codice Etico e dei protocolli di comportamento. In caso di ispezione o controllo da parte della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali è tenuto ad intrattenere i rapporti informando l'amministratore Unico per le incombenze di sua competenza.

In ogni caso il soggetto apicale e chiunque intrattenga rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità sportive e di vigilanza deve essere munito di delega scritta da parte all'Amministratore Unico che contenga i limiti del suo mandato. Il soggetto apicale e chiunque intrattenga i rapporti sopra indicati è obbligato a riferire per iscritto all'Amministratore Unico l'esito ed il contenuto dei colloqui avuti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, alle Autorità sportive e di vigilanza.

In linea di principio generale a nessuno è consentito intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione senza delega scritta da parte dell'Amministratore Unico

7. AMMINISTRATORI E PROCURATORI

Gli Amministratori ed i Procuratori che per fatto del loro ufficio entrino in comunicazione con le pubbliche amministrazioni per la trattazione di problematiche inerenti l'attività del Novara FC, debbono sempre riferire per iscritto al Amministratore Unico.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di riferire al Amministratore Unico l'esito dei rapporti che i soggetti apicali intrattengono con le pubbliche amministrazioni e di cui siano venuti a conoscenza.

Non è consentito agli Amministratori e Procuratori, nei rapporti con la pubblica amministrazione, assumere iniziative personali che, a qualsiasi titolo, impegnino la Società ovvero abbiano ripercussioni sulla Società stessa.

Ogni decisione di rilevante importanza per la Società deve essere assunta dall'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico si impegna ed obbliga a rispettare le norme contenute nel Codice Etico e nei presenti protocolli.

SEZIONE B

ART. 25 TER D.LGS. 231/2001

Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote
- c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio di creditori previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi previsto dall'articolo 2629 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterino in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocimento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento Istat, ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché di ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridiche o dell'impresa.

Art. 2623 primo e secondo comma c.c. – abrogato Art.

2624 primo e secondo comma c.c. – abrogato Art. 2625 c.c.

Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, non costituite con utili che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Le restituzioni degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali delle società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico

ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

1. INTRODUZIONE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **comuni**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Novara FC deve ritenersi **critico**.

2. IDENTIFICAZIONE DELLE POTENZIALI AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI

L'area di rischio individuata come rilevante concerne la formazione delle comunicazioni sociali nel loro complesso.

Assume particolare rilievo quale processo sensibile la predisposizione delle comunicazioni a terzi relative alla situazione economica patrimoniale e finanziaria del Novara FC (bilancio di esercizio). Il rischio che si individua è insito nella possibilità che siano alterati o falsificati dati o elementi da registrare al fine di fornire una rappresentazione contabile difforme da quella reale.

I processi sensibili considerabili a rischio possono, dunque, individuarsi in:

attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione delle operazioni di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci ed in altri documenti di impresa

- valutazione poste di bilancio
- acquisto di beni e servizi
- rapporti con gli organi di controllo e le autorità di vigilanza, con particolare riferimento alla predisposizione delle comunicazioni
- gestione delle risorse finanziarie
- predisposizione delle comunicazioni ai soci ed ai terzi inerenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società
- deliberazioni assembleari

- gestione dei rapporti e degli adempimenti verso i soci, i sindaci, i soggetti responsabili del controllo contabile e gli organismi di controllo
- gestione delle operazioni straordinarie e delle operazioni con parti correlate

I principi e le procedure di seguito elencate debbono essere rispettate anche nelle aree, non espressamente previste, che risultino in concreto interessate.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'ambito di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, gli Organi sociali e parimenti i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti, per quanto di competenza di ognuno, devono conoscere e rispettare le disposizioni normative concernenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario della società, con particolare riferimento alle disposizioni di legge a tutela dell'informazione e trasparenza societaria, nonché della formazione del capitale e della sua integrità.

E' vietato pertanto per tutti coloro che operano per Novara FC, con particolare riferimento agli organi sociali, porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di condotte tali che, valutate singolarmente ovvero collettivamente, possano integrare, direttamente o indirettamente, i reati previsti quali presupposto della responsabilità della società secondo il disposto dell'art. 25 ter D.lgs. 231/2001.

Tutti coloro che, operando per Novara FC, gestiscono ovvero collaborano ad un'operazione che ha quale esito necessario anche la registrazione contabile e più in generale i Destinatari devono:

- mantenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto di tutte le norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, avendo quale obiettivo quello di fornire ai terzi ed ai soci un'informazione fedele, veritiera e corretta in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società
- fornire informazioni complete, trasparenti e comprensibili
- dare corso senza ritardo, con correttezza e secondo buona fede a tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, evitando di porre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza esercitate da soggetti terzi
- operare affinché i fatti di gestione del Novara FC siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità della società
- mantenere rapporti improntati ai principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con gli istituti di credito e con enti erogatori di finanziamenti

E' fatto espresso divieto di:

- rappresentare, trasmettere o comunicare dati o elementi falsi, lacunosi e non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Novara FC nell'ambito delle operazioni finalizzate all'elaborazione ed alla rappresentazione dei bilanci, ovvero di ogni altra relazione o comunicazione
- omettere dati ed informazioni previsti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Novara FC
- adottare condotte che siano d'ostacolo, per esempio attraverso l'occultamento di documenti o mediante l'uso di altri strumenti fraudolenti, allo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'organo di controllo o porre in essere qualsivoglia comportamento che possa essere d'ostacolo in qualche modo all'obiettivo accertamento della situazione economica, patrimoniale e finanziaria
- omettere di effettuare ovvero effettuare senza la prescritta completezza e tempestività, le segnalazioni periodiche previste secondo le comuni norme di legge, nonché la trasmissione di dati ed documenti previsti dall'ordinamento o verosimilmente da un'autorità di vigilanza

- esporre nelle comunicazioni fatti non corrispondenti al vero ovvero occultare elementi o fatti rilevanti per la verifica delle effettive condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società
- adottare condotte che siano di ostacolo, anche indirettamente, all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza, che a mero titolo esemplificativo si individuano in opposizioni, rifiuti pretestuosi ed ingiustificati, comportamenti ostruzionistici, comunicazioni ritardate, consegna di documentazione incompleta
- divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni rilevanti che non siano di pubblico dominio, inerenti Novara FC, fatte salve le comunicazioni previste *ex lege* ovvero richieste dalle pubbliche autorità
- in caso di disponibilità di informazioni privilegiate derivanti dal rapporto di lavoro e professionale intrattenuto con Novara FC, nessuno può acquistare, vendere o compiere operazioni di altra natura su strumenti finanziari di qualunque società che intrattenga relazioni con Novara FC

3.1 Tracciabilità e trasparenza contabile

L'organizzazione della funzione contabile deve assumere come primario obiettivo la generazione di dati ed informazioni idonei a rappresentare in maniera accurata i fatti gestionali della società. Per ogni operazione deve essere conservata agli atti adeguata documentazione di supporto, al fine di consentire:

- l'agevole ricostruzione contabile
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità
- l'individuazione dei soggetti intervenuti
- gli obiettivi prefissati

3.2 Regolare funzionamento della Società e le deliberazioni assembleari

I Destinatari devono assicurare, ognuno per quanto di propria competenza, il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali.

Deve essere garantita e permessa ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale secondo le previsioni di legge.

L'Amministratore Unico deve garantire, nei rapporti con l'Assemblea dei soci, il corretto svolgimento dell'attività di controllo a questi legalmente attribuita, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazioni e rendendo disponibili i documenti necessari all'esercizio del controllo.

Agli amministratori, agli organi di controllo, nonché a chiunque, a qualunque titolo, partecipi all'Assemblea dei soci, è vietato compiere atti simulati o comportamenti fraudolentemente volti ad eludere le disposizioni civilistiche che regolano l'esercizio del diritto di voto, al fine di alterare il corretto procedimento di formazione della volontà assembleare o la maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

Nessuno può porre in essere atti finalizzati a pregiudicare la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

3.3 Le disposizioni del patrimonio sociale

Ogni operazione idonea ad incidere sull'integrità del patrimonio indisponibile della società non può essere effettuata se non previa puntuale verifica in ordine alla consistenza dello stato patrimoniale e solo a seguito dell'acquisizione preventiva del parere degli organi di controllo.

Le operazioni che possono incidere in modo significativo sul patrimonio della società devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari devono osservare le norme di legge poste a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie di creditori e dei terzi.

4. LE PROCEDURE ED I PROTOCOLLI SPECIFICI RELATIVI AL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

I documenti del bilancio devono essere redatti in base alle procedure aziendali che a loro volta devono:

- Determinare in modo esaustivo i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione di dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili
- prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile mediante un sistema che consenta di conservare la tracciabilità di ogni passaggio e parimenti l'identificazione dei soggetti responsabili dell'inserimento dei dati nel sistema stesso

Il procedimento da seguire per la formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre situazioni contabili infrannuali della società deve contenere i passaggi *infra* descritti:

- il **Direttore Amministrativo** è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, da presentare all'Amministratore Unico in occasione della delibera di approvazione del bilancio, attestante:
- la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili e nei documenti ad essi connessi, nonché negli elementi di informazione posti a disposizione della società
- l'insussistenza di elementi da cui desumere che le dichiarazioni ed i dati raccolti siano incompleti ovvero inesatti
- la predisposizione di un adeguato sistema di controllo finalizzato a fornire la massima attendibilità sui dati di bilancio

La predetta dichiarazione deve essere trasmessa altresì all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza può chiedere di esaminare la bozza di bilancio e la relativa nota integrativa in prossimità dell'Assemblea dei soci per l'esame e l'approvazione del bilancio stesso e chiedere chiarimenti ai soggetti che hanno predisposti i predetti documenti ed al soggetto deputato al controllo.

5. PROCEDURE ED ISTRUZIONI DI LAVORO ADOTTATE DAL NOVARA FC

Debbono altresì essere rispettate le seguenti procedure operative ed istruzioni di lavoro allegate al presente Modello di Organizzazione di seguito indicate:

Procedura operativa Amministrazione, Finanza e Controllo, Istruzioni lavoro Cassa Contante e Pagamenti (allegato 1)

Procedura operativa e Istruzioni Lavoro Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza (allegato 2)

Istruzione di lavoro Contratti (allegato 3)

Istruzione di lavoro Rimborso Osservatori e Rimborso Ferroviario (allegato 4)

Procedura operativa Approvvigionamento (allegato 5)

Istruzione di lavoro Valutazione Fornitori (allegato 6)

Istruzione di lavoro Gestione Magazzino Farmaci e Presidi (allegato 7)

Procedura operativa Responsabile Affari Generali e gestione Risorse Umane (allegato 8)

Procedura operativa Biglietteria e Istruzioni di lavoro Tessera del Tifoso (allegato 9)

Procedura operativa Management Stadio (allegato 10)

Procedura operativa Ufficio Stampa – Area Web (allegato 11)

Procedura operativa Marketing (allegato 12)

Procedura operativa Rapporti con le Istituzioni (allegato 13)

Istruzioni lavoro Segreteria Sportiva (allegato 14)

Procedura operativa Settore Giovanile (allegato 15)

Procedura operativa Direzione Sportiva (allegato 16)

Procedura operativa Team Manager (allegato 17)

Istruzione di lavoro Rapporti con gli Arbitri (allegato 18)

Istruzione di lavoro Rapporti con le altre Società (allegato 19)

Procedura operativa Comunicazione Interna (allegato 20)

6. ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

I registri contabili obbligatori, i documenti contabili e quanto altro relativo all'Ufficio Contabilità idoneo a dimostrare i processi di registrazione e contabilizzazione dei fatti aziendali, devono essere conservati in archivi, anche elettronici, accessibili facilmente al solo personale incaricato, per almeno dieci anni.

7. REGOLE ULTERIORI PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI

Al fine di raggiungere il compiuto obiettivo della prevenzione in ordine alla possibile commissione di reati si fa espressa previsione in ordine alla predisposizione, anche attraverso l'attività dell'Organismo di Vigilanza:

- della formalizzazione ed aggiornamento dei regolamenti e protocolli interni e delle procedure aventi ad oggetto il rispetto della normativa societaria
- previsione di incontri periodici tra i soggetti incaricati del controllo legale dei conti, l'Amministratore Unico e l'Organismo di Vigilanza

SEZIONE C

ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.**
- 2. Salvo quanto previsto da comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.**
- 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.**

Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni*
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superar gli anni quindici.

Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

1. INTRODUZIONE

Con l'inserimento dell'art. 25 septies del D.lgs. 231/2001 sono stati introdotti quali reati presupposto per la responsabilità delle persone giuridiche i reati colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela e sicurezza del lavoro.

Il cambiamento di rotta operato dal Legislatore può definirsi radicale, preso atto che, per la prima volta, si ritiene possa fondare la responsabilità di un ente anche la commissione di un reato di natura colposa e non dolosa. Tale circostanza ha determinato la nascita di un ampio dibattito sull'effettiva possibilità di ipotizzare la responsabilità per la persona giuridica in caso di fatto di reato non voluto, quale è il tipico reato di infortunio sul lavoro, atteso che, tra l'altro, è parso di difficile individuazione il profilo dell'interesse o del vantaggio della società nel caso di un evento infortunistico.

Al momento in cui viene redatto il presente Modello di Organizzazione si versa ancora in una fase di approfondimento delle tematiche connesse alla questione sopra indicata, ma incominciano a manifestarsi i primi orientamenti giurisprudenziali (vedasi, ad esempio, sentenza Trib. Trani, sez. Molifetta, 11.01.2010) che sembrano rinvenire spazi concreti di applicabilità delle norme e che, dunque, debbono essere tenuti nella giusta considerazione anche ai fini che qui ci occupano. In ogni caso l'introduzione dei reati colposi con violazione delle norme dettate in materia di infortunistica sul lavoro è coincisa con un'ampia rivisitazione della tematica della sicurezza che ha portato all'emanazione del Testo Unico 81/2008, segnale questo inconfutabile della volontà del Legislatore di aumentare i livelli di guardia e di coinvolgere anche gli assetti societari nelle responsabilità per gli infortuni sul lavoro.

Norma cardine dell'intero sistema è certamente l'art. 30 T.U. 81/2008, che prevede che il Modello di Organizzazione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità delle persone giuridiche debba essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici strettamente rilevanti nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

Si deve pertanto ritenere che il Modello di Organizzazione debba essere integrato dalla disciplina dettata dal T.U. 81/2008, provvedendo al coordinamento ed all'assemblamento di due sistemi normativi distinti.

L'art. 2 dd) D.lgs. 81/2008 precisa come il Modello di Organizzazione debba essere diretto alla definizione di una politica aziendale per la salute e la sicurezza sul lavoro che possa rappresentare idoneo strumento per prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590 c.p..

Il Modello di Organizzazione deve, dunque, essere integrato con la normativa dettata dal T.U. 81/2008, divenendo un sistema organizzativo diverso ed ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica.

In particolare il Modello di Organizzazione, differenziandosi in questo da un mero documento di valutazione dei rischi, deve prevedere:

- la necessaria vigilanza sull'adempimento degli obblighi, delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza
- le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate
- la necessità di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo della condizione di idoneità delle misure adottate
- l'individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello

I protocolli del Modello integrato devono, pertanto, riguardare l'attuazione da parte della società degli obblighi giuridici imposti dal T.U. 81/2008, il cui adempimento dovrebbe essere garantito dai protocolli del Modello stesso.

Occorre altresì precisare che, nell'ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sono tuttora in vigore alcune disposizioni normative non ricomprese nel T.U. 81/2008.

Pare, dunque, doveroso sottolineare la necessità dell'osservanza anche di quei precetti contenuti in qualsivoglia provvedimento normativo della disciplina di settore.

2. IDENTIFICAZIONE DELLE POTENZIALI AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI

Con riferimento all'individuazione delle aree a rischio e delle attività ad esse connesse occorre sottolineare che per l'integrazione dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., così come richiamati dall'art. 25 *septies* D.lgs. 231/2001, rileva l'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dalla quale dipende l'evento dannoso (morte o lesioni).

E' pertanto di immediata evidenza come tutte le aree di svolgimento dell'attività del Novara FC contemplino potenziali situazioni di rischio, non potendosi escludere aprioristicamente nessuna. I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **peculiari**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Novara FC deve ritenersi **critico**.

Novara FC ha peraltro da sempre dedicato parte rilevante delle proprie energie all'attuazione dei principi e delle regole dettate nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Le procedure in atto, come *infra* descritte, e l'organizzazione interna si deve ritenere che portino il rischio nel limite dell'accettabilità.

Nell'ambito del lavoro di mappatura dei rischi si è verificata l'operatività all'interno del Novara FC di un Servizio Sicurezza, il cui responsabile è altresì il soggetto delegato dal datore di lavoro alla gestione complessiva di ogni aspetto concernente la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Sono stati ritualmente designati i soggetti della sicurezza così come previsti dal T.U. 81/2008.

Si è altresì verificata la sussistenza di idonei documenti di valutazione dei rischi (DVR) ex art. 28

T.U. 81/2008 e, laddove necessario, dei DUVRI ex art. 26 T.U. 81/2008.

Sono altresì presenti ed aggiornati il piano di emergenza ed il piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo Piola in conformità al DM 18/03/1996 e successive modificazioni. Sono stati verificati i precedenti rilevanti in materia, che possono essere definiti di modesta rilevanza.

I processi sensibili ritenuti a rischio per il verificarsi delle suindicate ipotesi di reato si possono individuare nella gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro.

3. PROCEDURE E PRESIDI

L'individuazione delle misure precauzionali per i reati previsti nella presente sezione deve contemplare alcune disposizioni di carattere più generale, ma importanti perché delineano la politica del Novara FC nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro, per poi dare conto delle procedure già adottate in conformità al dettato del T.U. 81/2008.

3.1 Organizzazione aziendale

Nello svolgimento della propria attività Novara FC deve rispettare tutti gli obblighi giuridici e le misure di prevenzione, sia collettive che individuali, stabilite dalla normativa vigente per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con la finalità precipua di impedire che si verifichino fatti di omicidio colposo ovvero lesioni colpose a causa della violazione di norme antinfortunistiche o poste a tutela dell'igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro.

Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono trovare adeguato recepimento da parte del Novara FC su proposta del Responsabile del servizio sicurezza.

Il Datore di Lavoro deve prevedere, per quanto richiesto dall'organizzazione aziendale, la necessaria articolazione di funzioni che assicuri le adeguate competenze tecniche ed i poteri indispensabili per un'efficace verifica, gestione e contenimento del rischio.

Novara FC deve assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e sicurezza del lavoro siano tempestivamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi ed al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Novara FC deve destinare adeguate risorse per la gestione di tutti i profili attinenti alla tutela della salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, senza risparmi di sorta e con l'unico obiettivo di garantire lo svolgimento delle attività lavorative in condizioni di assenza ovvero massimo controllo del rischio.

Novara FC è tenuto ad organizzare il lavoro, la concezione delle postazioni, la scelta delle attrezzature, nonché ogni aspetto della singola attività nel rispetto dei principi ergonomici.

I principi e le indicazioni sopra delineati debbono trovare piena applicazione sia nell'ambito sportivo, con riferimento all'area tecnica e dai tesserati, sia nell'area amministrativa, con riferimento ai dipendenti.

3.2 Le procedure adottate

Pur sottolineando come il sistema sicurezza debba ritenersi sempre in evoluzione e necessiti di costante aggiornamento, deve rilevarsi come Novara FC, come già sopra evidenziato, abbia effettuato una compiuta analisi dei rischi da lavoro.

E' stato elaborato ed adottato un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo le normative in materia.

I documenti sopra adottati sono parte integrante del Modello di Organizzazione e rappresentano strumenti indispensabili al fine di raggiungere l'obiettivo del contenimento del rischio in ambito sicurezza sul lavoro. Tutti coloro che operano per Novara FC sono tenuti alla conoscenza ed alla scrupolosa osservanza dei principi e delle regole previste nei predetti documenti.

L'inosservanza degli stessi è considerata violazione del Modello di Organizzazione e, dunque, illecito disciplinare, punito secondo i criteri ed i principi enunciati nel sistema disciplinare previsto nella parte generale del presente Modello di Organizzazione.

3.3 Redazione Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi, adottato ai sensi degli artt. 28 ss. T.U. 81/2008, deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio che si svolgono all'interno delle strutture del Novara FC, nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, con la specifica individuazione dei compiti a loro affidati.

Nel documento devono essere specificamente individuate le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

3.4 Informazione, formazione e addestramento

All'atto dell'assunzione ovvero della stipulazione di rapporti contrattuali con consulenti ovvero liberi professionisti Novara FC è tenuto a fornire per iscritto un'adeguata informazione sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate, anche nell'ambito applicativo dell'art. 26 T.U. 81/2008.

La società è tenuta a garantire che tutti coloro che prestano la propria attività per il Novara FC ed all'interno delle sue strutture abbiano una sufficiente ed adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle rispettive attività nonché all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi, proprie d'interferenziali, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni normative.

E' fatto obbligo per le società appaltatrici di garantire che tutti coloro che prestano la propria attività per Novara FC ed all'interno delle sue strutture abbiano una sufficiente ed adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle rispettive attività nonché all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi, propri ed interferenziali, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni normative.

La formazione ed eventuale addestramento devono tenere conto della specificità afferente singole mansioni ed attività, i danni e le conseguenti misure di prevenzione.

La formazione deve essere oggetto di periodico aggiornamento in ragione dell'evoluzione dei rischi individuati e dell'insorgenza di nuovi rischi, in caso di modifiche normative nonché nell'eventualità di novità strutturali dell'organizzazione del lavoro.

Il datore di lavoro deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per quel che concerne l'organizzazione della formazione.

L'espletamento della formazione è sempre documentato per iscritto e tale documentazione deve essere inviata annualmente all'Organismo di Vigilanza con relazione di accompagnamento da parte del Responsabile del Servizio Sicurezza.

3.5 Sorveglianza sanitaria

Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 T.U. 81/2008 e s.m.i. nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico correlata ai rischi lavorativi.

Sull'esito delle visite periodiche in presenza di sintomi riconducibili a patologie conseguenti all'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, il medico competente deve informare per iscritto il datore di lavoro o il soggetto da questi delegato, nonché l'Organismo di Vigilanza affinché, ognuno per le rispettive competenze, provveda ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza.

3.6 Uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale Tutti i lavoratori e tutti coloro che prestano la propria opera per Novara FC sono tenuti all'osservanza delle norme vigenti nonché alle disposizioni aziendali in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

La violazione del precetto enunciato al precedente capoverso rappresenta violazione del presente Modello di Organizzazione e, dunque, illecito disciplinare.

Chiunque venga a conoscenza di violazione delle norme dettate in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro deve effettuare tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza. Il medico competente è tenuto ad osservare gli obblighi previsti a suo carico dal T.U. 81/2008. Tutti coloro che entrino o possano entrare in contatto con agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro sono tenuti ad adottare i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione ed il medico competente.

4. LO STADIO “Silvio Piola”

Peculiare importanza nell'ambito della problematica della sicurezza sul lavoro assume la gestione dell'impianto sportivo Piola di Novara, sede abituale delle partite casalinghe del Novara FC.

Atteso che la gestione del predetto impianto in occasione degli eventi sportivi che vedono presente Novara FC è a carico della Società, si è provveduto ad effettuare idoneo studio in merito alle condizioni di sicurezza ed ai profili di eventuali situazioni di emergenza.

E' stato pertanto elaborato il “Piano di emergenza e mantenimento condizioni di sicurezza” per lo stadio di calcio “Silvio Piola”.

Il documento, dopo le informazioni di carattere generale, prevede le seguenti sezioni:

- Identificazioni delle possibili emergenze interne
- identificazione delle possibili emergenze esterne
- misure preventive
- organizzazione e gestione dell'emergenza
- individuazione collocazioni rilevanti di impianti ed attrezzature al fine dell'attuazione di specifiche procedure di emergenza
- procedure di emergenza

Il presente documento, attesa la presenza di dipendenti e tesserati del Novara FC durante le manifestazioni sportive deve trovare compiuto aggiornamento allorquando intervengano modifiche strutturali dell'impianto ovvero novità normative.

5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE INTEGRATO EX ART. 30 T.U. 81/2008 – IL SISTEMA AZIENDALE DI GESTIONE

Novara FC, attraverso il predisposto Servizio Sicurezza, cura l'integrazione del modello di Organizzazione con le disposizioni previste dall'art. 30 T.U. 81/2008, assicurando un sistema aziendale che preveda l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- 5.1 al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
- 5.2 alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizioni delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
- 5.3 alle attività di natura organizzative, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- 5.4 alle attività di sorveglianza sanitaria
- 5.5 alle attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori
- 5.6 alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
- 5.7 alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
- 5.8 alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

Deve altresì essere garantita un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio connesso alla sicurezza sul lavoro.

Debbono pertanto essere individuate le persone fisiche che ricoprono le diverse funzioni sopra enunciate. Il presente Modello di Organizzazione prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare l'inosservanza delle misure dettate nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

Vi è, dunque, espresso richiamo al sistema sanzionatorio disciplinato nella parte generale del presente documento, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute concernenti l'irrogazione di sanzioni determinate nel caso di violazione delle normative in tema di sicurezza sul lavoro.

Controllo ed aggiornamento

Il Servizio Sicurezza è tenuto ad un costante monitoraggio dell'adeguatezza delle misure precauzionali adottate e dell'efficace funzionamento del Modello di Organizzazione integrato.

Deve pertanto provvedersi alla regolamentazione di un sistema di controllo costante sull'attuazione del Modello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il Servizio Sicurezza relazionerà in merito al sistema di controllo adottato, nonché ai risultati di tale attività sia al Datore di Lavoro che all'Organismo di Vigilanza almeno con relazione annuale. L'Organismo di Vigilanza è altresì tenuto, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, ad esercitare il controllo sull'attuazione del Modello di Organizzazione integrato.

A tale proposito è prevista che la composizione dell'Organismo di Vigilanza contempli la presenza di un esperto nella materia di sicurezza e prevenzione.

Nel caso in cui emergano criticità relative a significative violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed all'igiene sul lavoro Novara FC si impegna a riesaminare ed eventualmente modificare il Modello di Organizzazione integrato su proposta del Responsabile del Servizio Sicurezza e previa comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Con le medesime modalità dovrà altresì provvedersi al riesame ed all'eventuale modifica del modello di

Organizzazione integrato in caso di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico ovvero in caso di mutamenti legislativi o di indirizzi giurisprudenziali.

Documentazione

Il Responsabile del Servizio Sicurezza, documenta l'attività di gestione del sistema aziendale per la sicurezza, registrando le operazioni finalizzate all'adempimento degli obblighi giuridici sopra enunciati.

Il sistema di registrazione deve prevedere la tracciabilità delle verifiche effettuate, la data delle operazioni di controllo e di eventuale modifica delle procedure in atto, l'individuazione del soggetto che vi ha proceduto, nonché le eventuali criticità rilevate.

La documentazione può avvenire mediante l'utilizzo di supporti documentali cartacei o informatici da conservare ordinatamente, con le eventuali revisioni ed implementazioni.

Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza

L'importanza ed il rilievo delle problematiche e delle criticità nell'ambito della complessa tematica della sicurezza sul lavoro richiedono in ogni caso la cooperazione di tutti coloro che a vario titolo operano per Novara FC e che vengono a conoscenza di situazione di inosservanza delle disposizioni normative in materia ovvero di situazioni di possibile rischio e pericolo per la salute delle persone.

E' pertanto fatto obbligo per tutti coloro che operano per Novara FC effettuare immediata comunicazione scritta all'Organismo di Vigilanza in merito alla verificata inosservanza delle disposizioni in tema di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro.

Il Responsabile della Sicurezza ed il responsabile dei singoli processi aziendali che abbiano nozione di accertamenti da parte delle pubbliche autorità in merito alla sicurezza sul lavoro sono obbligati ad effettuare tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza cura la raccolta delle comunicazioni.

La violazione degli obblighi di comunicazione costituisce violazione del presente Modello di Organizzazione e, dunque, illecito disciplinare sanzionabile ai sensi e per gli effetti del sistema sanzionatorio previsto nella parte generale del presente documento.

SEZIONE D

ART. 24 BIS D.LGS. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque

fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino ad euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 qua-ter.

Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale e parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Art. 617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617 quater c.p..

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quater c.p. Danneggiamento dei sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, disperde, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **comuni**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Novara FC deve ritenersi **rilevante**.

Le aree di rischio e le conseguenti attività ritenute sensibili in ordine al rischio commissione dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati si individuano nelle seguenti:

- invio dati e rendicontazione alla Pubblica Amministrazione
- attività ordinaria sul server aziendale e sugli strumenti di lavoro
- archiviazione sostitutiva di dati a valenza probatoria
- servizi di Certification Authority

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La prevenzione del rischio di commissione dei delitti informatici deve essere attuata attraverso adeguate misure organizzative, tecnologiche e normative, nonché mediante controlli di ordine generale:

- previsione nel Codice Etico di specifiche indicazioni in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse informatiche
- predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire ed impedire la realizzazione di delitti informatici
- predisposizione di un regolamento interno per l'utilizzo delle risorse tecnologiche e dei sistemi informatici
- rispetto delle leggi e dei regolamenti disciplinanti la materia della protezione e sicurezza dei dati personali e dei sistemi informatici

E' in ogni caso assolutamente vietato:

porre in essere condotte che integrino le fattispecie di cui all'art. 24 bis D.lgs. 231/2001 ovvero anche soltanto ne favoriscano la realizzazione

- installare nella rete aziendale un proprio software che possa impedire, interrompere o danneggiare le comunicazioni informatiche aziendali ovvero l'intero sistema informatico aziendale ovvero utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dalla Società
- alterare, modificare, sostituire, falsificare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico al fine di alterare, cancellare, distruggere dati o informazioni
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri strumenti idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico di soggetti terzi, concorrenti, pubblici o privati, a qualunque fine
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice di identificazione utente diverso da quello assegnato
- svolgere attività di approvvigionamento, produzione, diffusione di apparecchiature informatiche allo scopo di deteriorare un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di danneggiare le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti oppure di favorire l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento
- aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali
- svolgere attività fraudolenta o installare apparecchiature per l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati
- svolgere attività di modifica, cancellazione o danneggiamento di dati, informazioni o programmi di soggetti pubblici o privati o aventi pubblica utilità

- distruggere, danneggiare o rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- rivelare a chicchessia le proprie credenziali di autenticazione alla rete aziendale
- realizzare condotte finalizzate alla distruzione o all'alterazione di documenti informatici, con o senza finalità probatoria, in assenza di specifica autorizzazione
- navigare in internet ovvero utilizzare la posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali al di fuori e per finalità non connesse all'attività lavorativa

Ogni possibile violazione delle disposizioni sopra indicate deve essere prontamente denunciata e parimenti deve essere fatta idonea comunicazione all'Organismo di Vigilanza da parte di chiunque ne abbia notizia.

Tutti coloro che operano per Novara FC e che hanno accesso al sistema informatico aziendale devono:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi d'ufficio connessi all'attività lavorativa
- non prestare o cedere a terze apparecchiature informatiche del Novara FC
- in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente il Responsabile e presentare denuncia presso l'Autorità Giudiziaria competente
- evitare di introdurre o conservare in azienda documentazione o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, nonché applicazioni o software non preventivamente autorizzati dal Responsabile Gestione Informatizzata
- evitare di trasferire all'esterno o trasmettere file e documenti riservati se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni
- evitare di lasciare incustodito ed accessibile a terzi il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altri
- non utilizzare strumenti hardware o software atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni o documenti informatici
- astenersi dall'effettuare copie non autorizzate di dati e software

3. PROCEDURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Si ritiene di dover indicare alcune specifiche procedure finalizzate alla prevenzione dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati, alle quali devono informare il proprio comportamento tutti i Destinatari del Modello di Organizzazione.

3.1 Regole per la prevenzione logistica

I locali che ospitano i sistemi informatici sono controllati, laddove possibile, da un sistema di monitoraggio ambientale e predisposti con un sistema antincendio idoneo a salvaguardare l'integrità del dato.

L'accesso ai locali e alle copie di "backup", laddove possibile, è limitato al solo personale dei Sistemi informativi e del Centro di Controllo nonché al personale autorizzato.

3.2 Regole per la prevenzione logica

Le credenziali di accesso alla rete devono essere rilasciate in modo che il solo utente possa conoscere la propria password e limitando l'accesso al dato per la propria area di competenza. Le credenziali di accesso vengono sospese e quindi rimosse alla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione.

Le credenziali di accesso scadono automaticamente secondo i tempi previsti dalla normativa vigente.

La modifica di un profilo può avvenire soltanto se correttamente autorizzata. Le credenziali devono essere sottoposte a verifica periodica.

Gli utenti sono associati a specifici profili che limitano l'accesso al dato in funzione della propria area di competenza.

3.3 Regole per la prevenzione applicativa, di sistema e di rete

Il "backup" dei dati avviene in modo sistematico, le copie di sicurezza sono posizionate in opportuni armadi ignifughi dislocati in aree diverse da quelle che ospitano i sistemi informatici. Debbono essere eseguite periodiche e specifiche attività di verifica delle operazioni di recupero e di disponibilità dei dati e delle informazioni.

Un sistema centralizzato provvede periodicamente al rilascio degli aggiornamenti delle componenti di sistema.

Le stazioni di lavoro ed i server di rete sono dotati di antivirus il cui controllo è centralizzato in modo da assicurare la distribuzione sistematica degli aggiornamenti e la rilevazione di eventuali problemi.

Il sistema di posta è dotato di specifico antivirus ed antispam.

Gli accessi ad internet sono controllati da proxy server che limitano l'accesso in funzione del profilo dell'utente. I proxy ospitano specifici prodotti antivirus e di web filter.

L'esposizione della rete aziendale su internet è controllata da un sistema di firewall e antintrusione.

I server e gli apparati di rete sono costantemente monitorati da un sistema in grado di segnalare anomalie e malfunzionamenti inviando messaggi di allerta tramite mail e sms.

Gli ambienti di sviluppo e di produzione sono fisicamente separati per salvaguardare l'integrità e la disponibilità dei dati.

Le stazioni di lavoro, salvo autorizzazione specifica, non hanno la possibilità di trasferire dati su supporto esterno (ottico o magnetico).

L'accesso ai dati da parte dei fornitori esterni che si occupano della manutenzione è limitato ai sistemi ed ai dati strettamente legati a tale attività.

Le attività di modifica delle configurazioni dei sistemi e delle applicazioni sono registrate in specifici documenti.

Sono previste istruzioni operative che descrivono le modalità di installazione e ripristino dei sistemi e delle soluzioni applicative.

SEZIONE E

ART. 24 TER D.LGS. 231/2001

Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 416 c.p. Associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, pornografia minorile, tratta di persone, trasporto di stranieri nel territorio dello Stato

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti da primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416 bis c.p. Associazione a delinquere di tipo mafioso anche straniera

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque

il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Sele attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

La pena stabilita dal primo comma dell'art. 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio dell'erogazione di denaro.

Art. 630 c.p. Sequestro di persone a scopo di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, qual conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74 D.P.R. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975

n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 407 comma II lett. a n. 5 c.p.p. – Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **atipici**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Novara FC deve ritenersi **modesto**, non evidenziandosi significative aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili a rischio specifico.

L'unica fattispecie che si ritiene possa comportare un rischio di realizzazione deve individuarsi nella fattispecie dell'associazione a delinquere semplice ex art. 416 c.p..

Alcune non lontane vicende giudiziarie che hanno coinvolto le società calcistiche della massima serie (calcio) insegnano che anche nell'ambito dell'attività sportiva possono commettersi reati associativi finalizzati ad ottenere seri vantaggi per le singole compagnie societarie.

I principi contenuti nel Codice Etico e le regole ivi sancite vanno giustappunto nella direzione di temperare possibili condotte poste in essere al fine di raggiungere risultati sportivi attraverso la commissione di fatti aventi rilevanza penale.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico può ritenersi allo stato misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile unitamente al rispetto delle disposizioni sancite dalle procedure operative e dalle istruzioni di lavoro allegate al presente Modello di Organizzazione ed *infra* esplicitamente indicate:

Procedura operativa Amministrazione, Finanza e Controllo, Istruzioni lavoro Cassa Contante e Pagamenti (allegato 1)

Procedura operativa e Istruzioni Lavoro Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza (allegato 2)

Istruzione di lavoro Contratti (allegato 3)

Istruzione di lavoro Rimborso Osservatori e Rimborso Ferroviario (allegato 4)

Procedura operativa Approvvigionamento (allegato 5)

Istruzione di lavoro Valutazione Fornitori (allegato 6)

Istruzione di lavoro Gestione Magazzino Farmaci e Presidi (allegato 7)

Procedura operativa Responsabile Affari Generali e gestione Risorse Umane (allegato 8)

Procedura operativa Biglietteria e Istruzioni di lavoro Tessera del Tifoso (allegato 9)

Procedura operativa Management Stadio (allegato 10)

Procedura operativa Ufficio Stampa – Area Web (allegato 11)

Procedura operativa Marketing (allegato 12)

Procedura operativa Rapporti con le Istituzioni (allegato 13)

Istruzioni lavoro Segreteria Sportiva (allegato 14)

Procedura operativa Settore Giovanile (allegato 15)

Procedura operativa Direzione Sportiva (allegato 16)

Procedura operativa Team Manager (allegato 17)

Istruzione di lavoro Rapporti con gli Arbitri (allegato 18)

Istruzione di lavoro Rapporti con le altre Società (allegato 19)

Procedura operativa Comunicazione Interna (allegato 20)

Si tratta, infatti, di protocolli di condotta idonei a caratterizzare la complessiva attività dei singoli, dei soggetti apicali e, dunque, della società in senso conforme ai dettami normativi e che, se rispettati, possono riportare il rischio reato nella sfera del rischio accettabile.

SEZIONE F

ART. 25 BIS D. LGS. 231/2001

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento copie
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite alla lettera a), in relazione all'articolo 453, e della lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote
 - f bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) *chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) *chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad essere l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) *chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) *chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dai casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Art. 456 c.p. Circostanze aggravanti

Le pene stabilite negli artt. 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere

concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.400 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **comuni**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Novara FC deve ritenersi **modesto**, evidenziandosi quali aree di rischio quella relativa alla fase degli incassi e dei pagamenti e quella relativa all'acquisto di beni.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico può ritenersi allo stato misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile unitamente al rispetto delle disposizioni sancite dalle procedure operative e dalle istruzioni di lavoro allegate al presente Modello di Organizzazione ed *infra* esplicitamente indicate: Procedura operativa Amministrazione, Finanza e Controllo, Istruzioni lavoro Cassa Contante e Pagamenti

(allegato 1)

Procedura operativa e Istruzioni Lavoro Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza (allegato 2)

Istruzione di lavoro Contratti (allegato 3)

Istruzione di lavoro Rimborso Osservatori e Rimborso

Ferroviano (allegato 4)

Procedura operativa Approvvigionamento (allegato 5)

Istruzione di lavoro Valutazione Fornitori (allegato 6)

Istruzione di lavoro Gestione Magazzino Farmaci e Presidi (allegato 7)

Procedura operativa Responsabile Affari Generali e gestione Risorse Umane (allegato 8)

Procedura operativa Biglietteria e Istruzioni di lavoro Tessera del Tifoso (allegato 9)

Procedura operativa Management Stadio (allegato 10)

Procedura operativa Ufficio Stampa – Area Web (allegato 11)

Procedura operativa Marketing (allegato 12)

Procedura operativa Rapporti con le Istituzioni (allegato 13)

Istruzioni lavoro Segreteria Sportiva (allegato 14)

Procedura operativa Settore Giovanile (allegato 15)

Procedura operativa Direzione Sportiva (allegato 16)

Procedura operativa Team Manager (allegato 17)

Istruzione di lavoro Rapporti con gli Arbitri (allegato 18)

Istruzione di lavoro Rapporti con le altre Società (allegato 19)

Procedura operativa Comunicazione Interna (allegato 20)

Si tratta, infatti, di protocolli di condotta idonei a caratterizzare la complessiva attività dei singoli, dei soggetti apicali e, dunque, della società in senso conforme ai dettami normativi e che, se rispettati, possono riportare il rischio reato nella sfera del rischio accettabile.

In ogni caso è previsto che ad ogni incasso e ad ogni pagamento corrisponda un documento fiscale e contabile. Novara FC scoraggia le operazioni di cassa per contante, prescrivendo che in tali casi debba essere prevista l'indicazione nominativa di chi effettua il pagamento.

SEZIONE G

ART. 25 BIS1 D.LGS. 231/2001

Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria e del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia e violenza

*Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale, punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetto o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle legge interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **atipici**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Novara FC deve ritenersi **trascurabile**, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

L'analisi della tipologia delle attività del Novara FC induce a ritenere minima la sussistenza di una reale probabilità di commissione dei reati in esame.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico può ritenersi allo stato misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile unitamente al rispetto delle disposizioni sancite dalle procedure operative e dalle istruzioni di lavoro allegate al presente Modello di Organizzazione ed *infra* esplicitamente indicate:

Procedura operativa Amministrazione, Finanza e Controllo, Istruzioni lavoro Cassa Contante e Pagamenti (allegato 1)

Procedura operativa e Istruzioni Lavoro Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza (allegato 2)

Istruzione di lavoro Contratti (allegato 3)

Istruzione di lavoro Rimborso Osservatori e Rimborso Ferroviario (allegato 4)

Procedura operativa Approvvigionamento (allegato 5)

Istruzione di lavoro Valutazione Fornitori (allegato 6)

Istruzione di lavoro Gestione Magazzino Farmaci e Presidi (allegato 7)

Procedura operativa Responsabile Affari Generali e gestione Risorse Umane (allegato 8)

Procedura operativa Biglietteria e Istruzioni di lavoro Tessera del Tifoso (allegato 9)

Procedura operativa Management Stadio (allegato 10)

Procedura operativa Ufficio Stampa – Area Web (allegato 11)

Procedura operativa Marketing (allegato 12)

Procedura operativa Rapporti con le Istituzioni (allegato 13)

Istruzioni lavoro Segreteria Sportiva (allegato 14)

Procedura operativa Settore Giovanile (allegato 15)

Procedura operativa Direzione Sportiva (allegato 16)

Procedura operativa Team Manager (allegato 17)

Istruzione di lavoro Rapporti con gli Arbitri (allegato 18)

Istruzione di lavoro Rapporti con le altre Società (allegato 19)

Procedura operativa Comunicazione Interna (allegato 20)

SEZIONE H

ART. 25 QUATER D.LGS. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote
 - b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **atipici**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Novara FC deve ritenersi **trascurabile**, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

L'analisi della tipologia delle attività del Novara FC induce a ritenere minima la sussistenza di un rischio di commissione dei reati in esame.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico può ritenersi allo stato misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile unitamente al rispetto delle disposizioni sancite dalle procedure operative e dalle istruzioni di lavoro allegate al presente Modello di Organizzazione ed *infra* esplicitamente indicate:

Procedura operativa Amministrazione, Finanza e Controllo, Istruzioni lavoro Cassa Contante e Pagamenti (allegato 1)

Procedura operativa e Istruzioni Lavoro Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza (allegato 2)

Istruzione di lavoro Contratti (allegato 3)

Istruzione di lavoro Rimborso Osservatori e Rimborso Ferroviario (allegato 4)

Procedura operativa Approvvigionamento (allegato 5)

Istruzione di lavoro Valutazione Fornitori (allegato 6)

Istruzione di lavoro Gestione Magazzino Farmaci e Presidi (allegato 7)

Procedura operativa Responsabile Affari Generali e gestione Risorse Umane (allegato 8)

Procedura operativa Biglietteria e Istruzioni di lavoro Tessera

del Tifoso (allegato 9)
Procedura operativa Management Stadio (allegato 10)
Procedura operativa Ufficio Stampa – Area Web (allegato 11)
Procedura operativa Marketing (allegato 12)
Procedura operativa Rapporti con le Istituzioni (allegato 13)
Istruzioni lavoro Segreteria Sportiva (allegato 14)
Procedura operativa Settore Giovanile (allegato 15)
Procedura operativa Direzione Sportiva (allegato 16)
Procedura operativa Team Manager (allegato 17)
Istruzione di lavoro Rapporti con gli Arbitri (allegato 18)

Istruzione di lavoro Rapporti con le altre Società (allegato 19)
Procedura operativa Comunicazione Interna (allegato 20)

Si tratta, infatti, di protocolli di condotta idonei a caratterizzare la complessiva attività dei singoli, dei soggetti apicali e, dunque, della società in senso conforme ai dettami normativi e che, se rispettati, possono riportare il rischio reato nella sfera del rischio accettabile.

SEZIONE I

ART. 25 QUATER 1 D.LGS. 231/2001

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583 bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

Il reato previsto nella presente sezione deve ritenersi **atipico**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Novara FC deve ritenersi **trascurabile**, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

L'analisi della tipologia delle attività del Novara FC induce a ritenere minima la sussistenza di un rischio di commissione dei reati in esame.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico è misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile.

SEZIONE J

ART. 25 QUINQUIES D. LGS. 231/2001

Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote
 - b) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater¹, e 600 quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote
 - c) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, secondo comma, 600 ter, terzo e quarto comma, e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater¹, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o ne sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.5282 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600 quater 1 c.p. Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Art. 601 c.p. Tratta di persone

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia o abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 602 c.p. Acquisto ed alienazione di schiavi

Chiunque fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **atipici**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Novara FC deve ritenersi **trascurabile**, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

L'analisi della tipologia delle attività del Novara FC induce a ritenere minima la sussistenza di un rischio di commissione dei reati in esame.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico può ritenersi allo stato misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile unitamente al rispetto delle disposizioni sancite dalle procedure operative e dalle istruzioni di lavoro allegate al presente Modello di Organizzazione ed *infra* esplicitamente indicate:

Procedura operativa Amministrazione, Finanza e Controllo, Istruzioni lavoro Cassa Contante e Pagamenti (allegato 1)

Procedura operativa e Istruzioni Lavoro Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza (allegato 2)

Istruzione di lavoro Contratti (allegato 3)

Istruzione di lavoro Rimborso Osservatori e Rimborso Ferroviario (allegato 4)

Procedura operativa Approvvigionamento (allegato 5)

Istruzione di lavoro Valutazione Fornitori (allegato 6)

Istruzione di lavoro Gestione Magazzino Farmaci e Presidi (allegato 7)

Procedura operativa Responsabile Affari Generali e gestione Risorse Umane (allegato 8)

Procedura operativa Biglietteria e Istruzioni di lavoro Tessera del Tifoso (allegato 9)

Procedura operativa Management Stadio (allegato 10)

Procedura operativa Ufficio Stampa – Area Web (allegato 11)

Procedura operativa Marketing (allegato 12)

Procedura operativa Rapporti con le Istituzioni (allegato 13)

Istruzioni lavoro Segreteria Sportiva (allegato 14)

Procedura operativa Settore Giovanile (allegato 15)

Procedura operativa Direzione Sportiva (allegato 16)

Procedura operativa Team Manager (allegato 17)

Istruzione di lavoro Rapporti con gli Arbitri (allegato 18)

Istruzione di lavoro Rapporti con le altre Società (allegato 19)

Procedura operativa Comunicazione Interna (allegato 20)

Si tratta, infatti, di protocolli di condotta idonei a caratterizzare la complessiva attività dei singoli, dei soggetti apicali e, dunque, della società in senso conforme ai dettami normativi e che, se rispettati, possono riportare il rischio reato nella sfera del rischio accettabile.

SEZIONE K

ART. 25 SEXIES D.LGS. 231/2001

Abusi di mercato

- 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.**
- 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tanto tale prodotto o profitto.**

Art. 184 D. Lgs. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)*

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremiladuecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185 D. Lgs. 58/1998 Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le quantità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1,

lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremiladuecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Art. 187 bis D.lgs. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime*
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)*

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187 ter D.lgs. 58/1998 Manipolazione del mercato

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari*
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale*
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente*

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **atipici**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di reati della presente sezione nell'ambito dell'attività del Novara FC deve ritenersi **trascurabile**, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

L'analisi della tipologia delle attività del Novara FC, nonché l'attuale assetto societario inducono a ritenere minima la sussistenza di un rischio di commissione dei reati in esame.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico unitamente al rispetto delle disposizioni sancite dalle procedure già evidenziate e richiamate nelle precedenti sezioni del presente Modello di Organizzazione possono ritenersi allo stato misure sufficienti per valutare il rischio come accettabile. Si tratta, infatti, di protocolli di condotta idonei a caratterizzare la complessiva attività dei singoli, dei soggetti apicali e, dunque, della società in senso conforme ai dettami normativi e che, se rispettati, possono riportare il rischio reato nella sfera del rischio accettabile.

SEZIONE L

ART. 25 OCTIES D. LGS. 231/2001

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.**
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.**
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.**

Art. 648 c.p. Ricettazione

Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette per farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengano non è imputabile o non è punibile ovvero quanto manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **comuni**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Novara FC deve ritenersi **modesto**.

2. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI

I processi sensibili che possono ritenersi a rischio nell'ambito dell'attività del Novara FC sono i seguenti:

- acquisti di beni e servizi, conferimento incarichi professionali e consulenziali
- gestione dei rimborsi spese a dipendenti, collaboratori e tesserati
- gestione della contabilità e del bilancio
- gestione degli investimenti e dei finanziamenti
- gestione della tesoreria
- omaggi e liberalità
- gestione delle operazioni straordinarie con altre società

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA MOVIMENTAZIONE DI DENARO

E' vietato per ogni soggetto destinatario porre in essere comportamenti che integrino, anche indirettamente le fattispecie di reato indicate nella presente sezione di parte speciale.

In conformità con quanto statuito nel Codice Etico e nelle procedure ed istruzioni aziendali adottate è vietato:

- **disporre trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia pari o superiore a euro 1.000,00**
- **effettuare trasferimenti di denaro contante tramite esercenti di attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento fondi**
- **effettuare operazioni che contemplino la movimentazione di denaro senza che vi sia coincidenza tra i destinatari dei pagamenti e le controparti coinvolte nelle transazioni e tra gli ordinanti dei pagamenti e le controparti coinvolte nelle transazioni**
- **aprire conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia**
- **utilizzare conti correnti aperti presso Stati esteri al solo scopo di non far figurare la movimentazione di somme di denaro**

4. PRINCIPI GENERALI PER LA GESTIONE DELL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

E' fatto espresso divieto di acquistare, ricevere, sostituire beni che si ritiene, ovvero si sospetta, che abbiano provenienza illecita.

Per ogni acquisto di beni è sempre necessario procedere:

- all'acquisizione preventiva di informazioni commerciali sul fornitore
- alla valutazione del prezzo proposto in relazione ai valori di mercato
- al controllo della corrispondenza tra i destinatari dei pagamenti ed i soggetti effettivamente coinvolti nella transazione commerciale

Ad ogni acquisto deve corrispondere un documento fiscale e contabile.

I pagamenti debbono avvenire con mezzi tracciabili, con il minimo ricorso all'uso dei contanti.

Per i singoli processi di acquisto o ricezione di beni deve essere individuato un soggetto responsabile. In caso di ricezione di denaro dovrà esserne verificata l'origine al fine di accertare la provenienza lecita, anche attraverso la verifica del soggetto che trasferisce. Nel caso di investimenti o sponsorizzazioni di terzi dovranno essere svolti preventivi e completi accertamenti in ordine alla congruità economica ed agli scopi dell'attività. Qualsiasi anomalia o criticità deve essere comunicata con tempestività al Consiglio di Amministrazione ed all'Organismo di Vigilanza.

5. PROCEDURE ED ISTRUZIONI DI LAVORO ADOTTATE NOVARA FC Debbono altresì essere rispettate le seguenti procedure operative ed istruzioni di lavoro allegate al presente Modello di Organizzazione ed *infra* esplicitamente elencate:

Procedura operativa Amministrazione, Finanza e Controllo, Istruzioni lavoro Cassa Contante e Pagamenti (allegato 1)

Procedura operativa e Istruzioni Lavoro Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza (allegato 2)

Istruzione di lavoro Contratti (allegato 3)

Istruzione di lavoro Rimborso Osservatori e Rimborso Ferroviario (allegato 4)

Procedura operativa Approvvigionamento (allegato 5)

Istruzione di lavoro Valutazione Fornitori (allegato 6)

Istruzione di lavoro Gestione Magazzino Farmaci e Presidi (allegato 7)

Procedura operativa Responsabile Affari Generali e gestione Risorse Umane (allegato 8)

Procedura operativa Biglietteria e Istruzioni di lavoro Tessera del Tifoso (allegato 9)

Procedura operativa Management Stadio (allegato 10)

Procedura operativa Ufficio Stampa – Area Web (allegato 11)

Procedura operativa Marketing (allegato 12)

Procedura operativa Rapporti con le Istituzioni (allegato 13)

Istruzioni lavoro Segreteria Sportiva (allegato 14)

Procedura operativa Settore Giovanile (allegato 15)

Procedura operativa Direzione Sportiva (allegato 16)

Procedura operativa Team Manager (allegato 17)

Istruzione di lavoro Rapporti con gli Arbitri (allegato 18)

Istruzione di lavoro Rapporti con le altre Società (allegato 19)

Procedura operativa Comunicazione Interna (allegato 20)

Si tratta, infatti, di protocolli di condotta idonei a caratterizzare la complessiva attività dei singoli, dei soggetti apicali e, dunque, della società in senso conforme ai dettami normativi e che, se rispettati unitamente ai principi generali di cui ai precedenti paragrafi 3) e 4) nonché ai precetti sanciti nel codice etico, possono riportare il rischio reato nella sfera del rischio accettabile.

SEZIONE M

ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.**
- 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 quinquies della citata legge n. 633 del 1941.**

Art. 171 L. 633/1941

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana

a-bis) *mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa*

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare

e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171 bis L. 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitti, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende, concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 ter L. 633/1941

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati

c) pur non avendo concorso nella duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b)

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati ad alta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto

f – bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti

ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da altri diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies L. 633/1941

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti m e d e s i m i

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge

Art. 171 octies L. 633/1941

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da

rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 174 quinquies L. 633/1941

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica + disposta la revoca della licenza di esercizio e dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **atipici**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Novara FC deve ritenersi **trascurabile**, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

L'analisi della tipologia delle attività del Novara FC induce a ritenere minima la sussistenza di un rischio di commissione dei reati in esame.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico unitamente al rispetto delle disposizioni sancite dalle procedure già evidenziate e richiamate nelle precedenti sezioni del presente Modello di Organizzazione possono ritenersi allo stato misure sufficienti per valutare il rischio come accettabile. Si tratta, infatti, di protocolli di condotta idonei a caratterizzare la complessiva attività dei singoli, dei soggetti apicali e, dunque, della società in senso conforme ai dettami normativi e che, se rispettati, possono riportare il rischio reato nella sfera del rischio accettabile.

SEZIONE N

ART. 25 DECIES D.LGS. 231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 377 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **comuni**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di reati della presente sezione nell'ambito dell'attività del Novara FC deve ritenersi **modesto**.

Si tratta, in effetti, di reato contro l'amministrazione della Giustizia, il cui rischio di commissione prescinde dall'attività effettiva svolta dalla società, giacché in ogni contesto può sorgere il rischio di un procedimento penale davanti all'Autorità Giudiziaria nel quale la persona giuridica potrebbe fruire di un astratto vantaggio o interesse a condizionare le dichiarazioni di chi è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Pare, pertanto, indispensabile precisare che:

- chiunque operi per Novara FC deve astenersi dal contattare le persone chiamate dall'autorità giudiziaria per rendere dichiarazioni, né deve avere qualsivoglia tipo di colloquio con esse avente ad oggetto la questione processuale
- chiunque operi per Novara FC deve astenersi dal contattare coloro che, non ancora chiamati a rendere dichiarazioni dall'autorità giudiziaria, siano soggetti a conoscenza di fatti rilevanti sotto il profilo penale al fine di condizionarne le future possibili dichiarazioni

In ogni caso si evidenzia come il rispetto dei principi e delle procedure previste nel Codice Etico rappresenti strumento idoneo, unitamente alle regole sopra indicate, per prevenire il compimento di tale ipotesi di reato e considerare il rischio accettabile.

E' fatto altresì espresso obbligo per coloro i quali siano stati oggetto di tentativo di condizionamento in merito ad un'eventuale dichiarazione davanti all'Autorità Giudiziaria di comunicare quanto avvenuto tempestivamente all'Organismo di Vigilanza per i provvedimenti del caso.

SEZIONE O

ARTICOLI 3 E 10 LEGGE 16 MARZO 2006 N. 146

Reati transnazionali

Art. 3 Definizione di reato transnazionale

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato

Art. 10 Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416 bis del codice penale, dell'articolo 291 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno di delitti indicati nel comma 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.

6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore due anni.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377 bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 416 c.p. Associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, pornografia minorile, tratta di persone, trasporto di stranieri nel territorio dello Stato

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono o organizzano l'associazione sono puniti, per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416 bis c.p. Associazione a delinquere di tipo mafioso anche straniera

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti

o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniera, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 291 quater D.P.R. 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche attuando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 74 D.P.R. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975

n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5 D.lgs. 286/1998

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presentetesto unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di

15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro utilizzando servizi internazionali i trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive*

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto*

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili

in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **atipici**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reati nell'ambito dell'attività del Novara FC deve ritenersi **trascurabile**, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

L'analisi della tipologia delle attività del Novara FC induce a ritenere minima la sussistenza di un rischio di commissione dei reati in esame.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico può ritenersi allo stato misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile unitamente al rispetto delle disposizioni sancite dalle procedure operative e dalle istruzioni di lavoro allegate al presente Modello di Organizzazione ed *infra* esplicitamente indicate: Procedura operativa Amministrazione, Finanza e Controllo, Istruzioni lavoro Cassa Contante e Pagamenti (allegato 1)

Procedura operativa e Istruzioni Lavoro Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza (allegato 2)

Istruzione di lavoro Contratti (allegato 3)

Istruzione di lavoro Rimborso Osservatori e Rimborso Ferroviario (allegato 4)

Procedura operativa Approvvigionamento (allegato 5)

Istruzione di lavoro Valutazione Fornitori (allegato 6)

Istruzione di lavoro Gestione Magazzino Farmaci e Presidi (allegato 7)

Procedura operativa Responsabile Affari Generali e gestione Risorse Umane (allegato 8)

Procedura operativa Biglietteria e Istruzioni di lavoro Tessera del Tifoso (allegato 9)

Procedura operativa Management Stadio (allegato 10)

Procedura operativa Ufficio Stampa – Area Web (allegato 11)

Procedura operativa Marketing (allegato 12)

Procedura operativa Rapporti con le Istituzioni (allegato 13)

Istruzioni lavoro Segreteria Sportiva (allegato 14)

Procedura operativa Settore Giovanile (allegato 15)

Procedura operativa Direzione Sportiva (allegato 16)

Procedura operativa Team Manager (allegato 17)

Istruzione di lavoro Rapporti con gli Arbitri (allegato 18)

Istruzione di lavoro Rapporti con le altre Società (allegato 19)

Procedura operativa Comunicazione Interna (allegato 20)

Si tratta, infatti, di protocolli di condotta idonei a caratterizzare la complessiva attività dei singoli, dei soggetti apicali e, dunque, della società in senso conforme ai dettami normativi e che, se rispettati, possono riportare il rischio reato nella sfera del rischio accettabile.

SEZIONE P

ART. 25-UNDECIES D. LGS. 231/2001

Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote
 - b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote

 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote

 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

 - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2

 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo

 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecento- cinquanta quote

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.».

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto *Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*

Art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13, D.lgs. 152/2006

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 256, commi 1, 2, 3 primo e secondo periodo, 4, 5, 6, D.lgs. 152/2006

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte alla metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena

dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Art. 257, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 258, comma 4 secondo periodo, D.lgs. 152/2006

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259, comma 1, D.lgs. 152/2006

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 260, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 260-bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8, D.lgs. 152/2006

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI- AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Art. 279, commi 2 e 5, D.lgs. 152/2006

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Art. 1, commi 1 e 2, L. 150/1992

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, esuccessiveattuazioni e modificazioni

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 2, commi 1 e 2, L. 150/1992

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni

e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, edel Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Art. 3-bis, comma 1, L. 150/1992

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Art. 6, commi 1 e 4, L. 150/1992

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Art. 3 L. 549/1993

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. 202/2007

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. 202/2007

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **atipici**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Novara FC deve ritenersi **trascurabile**, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

Si tratta di ipotesi di reato di tipologia molto differente tra loro, alcune delle quali molto lontane dall'attività di una società calcistica, accomunate esclusivamente in ragione di esigenze legislative.

Le uniche fattispecie che possono assumere un qualche modesto rilievo debbono individuarsi nei reati di carattere ambientale, con riferimento allo smaltimento dei rifiuti.

Occorre peraltro sottolineare come la precipua attività sportiva del Novara FC non sembri contemplare problematiche rilevanti a tale riguardo.

E' fatto esplicito divieto per chiunque operi per Novara FC, anche in ragione di contratti di servizi, porre in essere comportamenti contrari alle norme disposte in materia di smaltimento dei rifiuti.

In ogni caso il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico unitamente al rispetto delle disposizioni sancite dalle procedure operative e dalle istruzioni di lavoro allegate al presente Modello di Organizzazione possono ritenersi allo stato misure sufficienti per valutare il rischio come accettabile

SEZIONE Q

ARTICOLO 25-quinquies decies D.Lgs. del 08/06/2001 n. 231 Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
 - b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (1) (2)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque,

al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4. Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5. Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 8. *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10. *Occultamento o distruzione di documenti contabili*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10-quater. *Indebita compensazione (1)*

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. *E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

2. *E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **comuni**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Novara FC deve ritenersi **modesto**.

L'analisi della tipologia delle attività del Novara FC induce a ritenere minima la sussistenza di un rischio di commissione dei reati in esame. I processi sensibili considerabili a rischio possono, dunque, individuarsi in:

- valutazione poste di bilancio
- attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione delle operazioni di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci ed in altri documenti di impresa utili ai fini della predisposizione dei modelli dichiarativi oggetto della norma sopra-dettagliata

Si evidenzia come tutta l'attività di predisposizione, ed invio telematico dei modelli dichiarativi sia relativi alle imposte dirette che quelle indirette è affidato ad un consulente esterno alla società, aspetto questo che assicura un ulteriore controllo rispetto a quelli già posti in essere in merito dalla stessa.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico unitamente al rispetto delle disposizioni sancite dalle procedure operative e dalle istruzioni di lavoro allegate al presente Modello di Organizzazione ed *infra* esplicitamente indicate, possono ritenersi allo stato attuale misure sufficienti per valutare il rischio come accettabile:

- Procedura operativa Amministrazione, Finanza e Controllo, Istruzioni lavoro Cassa Contante e Pagamenti (allegato 1)
- Procedura operativa e Istruzioni Lavoro Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza (allegato 2)
- Istruzione di lavoro Valutazione Fornitori (allegato 6).

